

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 29 maggio 2023

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento (UE) 2023/699 della Commissione, del 29 marzo 2023, recante modifica del regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1o aprile 2023 (23CE1261)</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/700 della Commissione, del 29 marzo 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Plăcintă dobrogeană (IGP)] (23CE1262)</u>	Pag. 5
<u>Decisione (UE) 2023/701 del Consiglio, del 21 marzo 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo alla modifica del suo regolamento interno (23CE1263)</u>	Pag. 8
<u>Decisione (UE) 2023/702 del Consiglio, del 21 marzo 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione e alla formulazione di raccomandazioni e dichiarazioni congiunte e unilaterali (23CE1264)</u>	Pag. 10
<u>Decisione (UE) 2023/703 del Consiglio, del 28 marzo 2023, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, proposto dall'Irlanda (23CE1265)</u>	Pag. 15
<u>Decisione (UE) 2023/704 del Consiglio, del 28 marzo 2023, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, proposti dal Regno del Belgio (23CE1266)</u>	Pag. 17
<u>Decisione (UE) 2023/705 della Commissione, del 29 marzo 2023, che modifica le decisioni (UE) 2017/175 e (UE) 2018/680 per quanto riguarda i requisiti di efficienza energetica per le strutture ricettive con marchio Ecolabel UE e per i servizi di pulizia di ambienti interni con marchio Ecolabel UE per determinati prodotti connessi all'energia [notificata con il numero C(2023) 2067] (23CE1267)</u>	Pag. 19

Pubblicati nel n. L 92 del 30 marzo 2023



<u>Regolamento (UE) 2023/706 del Consiglio, del 30 marzo 2023, che modifica il regolamento (UE) 2022/1369 per prorogare il periodo di applicazione delle misure di riduzione della domanda di gas e rafforzare la comunicazione e il monitoraggio della loro attuazione (23CE1268).....</u>	<i>Pag.</i> 27
<u>Regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele (23CE1269).....</u>	<i>Pag.</i> 33
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/708 della Commissione, del 20 marzo 2023, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «HYPO-CHLOR Product Family» in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (23CE1270).....</u>	<i>Pag.</i> 66
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/709 della Commissione, del 29 marzo 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina (23CE1271).....</u>	<i>Pag.</i> 80
<u>Regolamento (UE) 2023/710 della Commissione, del 30 marzo 2023, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bromopropilato, cloridazon, fenpropimorf, imazaquin e tralcoxidim in o su determinati prodotti (23CE1272)....</u>	<i>Pag.</i> 83
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/711 della Commissione, del 30 marzo 2023, relativo all'accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 (23CE1273).....</u>	<i>Pag.</i> 110
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/712 della Commissione, del 30 marzo 2023, che apre un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese per un produttore esportatore cinese, abroga il dazio in vigore sulle importazioni di tale produttore esportatore e dispone la registrazione di dette importazioni (23CE1274).....</u>	<i>Pag.</i> 114
<u>Decisione (UE) 2023/713 del Consiglio, del 28 marzo 2023, relativa alla nomina di un membro e di due supplenti del Comitato delle regioni, proposti dal Regno dei Paesi Bassi (23CE1275).....</u>	<i>Pag.</i> 120
<u>Decisione (UE) 2023/714 del Consiglio, del 28 marzo 2023, che modifica la decisione 1999/70/CE, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Banc Ceannais na hEireann/the Central Bank of Ireland (23CE1276).....</u>	<i>Pag.</i> 122
<u>Decisione (UE) 2023/715 del Consiglio, del 28 marzo 2023, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, proposto dal Regno di Danimarca (23CE1277).....</u>	<i>Pag.</i> 124
<u>Decisione (UE) 2023/716 del Consiglio, del 28 marzo 2023, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica portoghese (23CE1278).....</u>	<i>Pag.</i> 126
<u>Decisione (UE) 2023/717 del Consiglio, del 28 marzo 2023, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto da Malta (23CE1279).....</u>	<i>Pag.</i> 128
<u>Decisione (UE) 2023/718 del Consiglio, del 28 marzo 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione che istituisce un sottocomitato per la cooperazione marittima e ne adotta il mandato (23CE1280).....</u>	<i>Pag.</i> 129
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2023/719 della Commissione, del 24 marzo 2023, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2023) 2189] (23CE1281).....</u>	<i>Pag.</i> 134

Pubblicati nel n. L 93 del 31 marzo 2023



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2515 della Commissione, del 15 dicembre 2022, relativo alla concessione di un accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione per l'anno 2023 ad alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 326 del 21 dicembre 2022) (23CE1282) Pag. 184


Rettifica della direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali (GUL 298 del 16 ottobre 2014) (23CE1283)..... Pag. 185

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/1 della Commissione, del 20 ottobre 2021, che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso (GUL 3 del 6 gennaio 2022) (23CE1284) Pag. 186

Pubbligate nel n. L 92 del 30 marzo 2023

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».





REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO (UE) 2023/699 DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 2023

recante modifica del regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1° aprile 2023

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, quinto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ le entrate dell'Agenzia europea per i medicinali sono composte da un contributo dell'Unione e da tariffe pagate a tale Agenzia dalle imprese. Il regolamento (CE) n. 297/95 fissa le categorie e gli importi di tali diritti.
- (2) È opportuno aggiornare questi diritti in rapporto al tasso d'inflazione del 2022. Il tasso d'inflazione nell'Unione, pubblicato dall'Ufficio statistico dell'Unione europea ⁽³⁾, è stato del 10,4 % nel 2022.
- (3) Per motivi di semplicità è opportuno arrotondare gli importi dei diritti, così adeguati, al centinaio di euro più vicino.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 297/95.
- (5) Per motivi di certezza giuridica il presente regolamento non dovrebbe essere applicato alle domande valide pendenti alla data del 1° aprile 2023.
- (6) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95 l'aggiornamento va realizzato con effetto dal 1° aprile 2023. È quindi opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere da tale data,

⁽¹⁾ GUL 35 del 15.2.1995, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GUL 136 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽³⁾ <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15725179/2-18012023-AP-EN.pdf/e301db8f-984c-27e2-1245-199a89f37bca>



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 297/95 è così modificato:

1) l'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera a) è così modificata:

— al primo comma, «313 200 EUR» è sostituito da «345 800 EUR»;

— al secondo comma, «31 500 EUR» è sostituito da «34 800 EUR»;

— al terzo comma, «7 800 EUR» è sostituito da «8 600 EUR»;

ii) la lettera b) è così modificata:

— al primo comma, «121 500 EUR» è sostituito da «134 100 EUR»;

— al secondo comma, «202 500 EUR» è sostituito da «223 600 EUR»;

— al terzo comma, «12 100 EUR» è sostituito da «13 400 EUR»;

— al quarto comma, «7 800 EUR» è sostituito da «8 600 EUR»;

iii) la lettera c) è così modificata:

— al primo comma, «94 000 EUR» è sostituito da «103 800 EUR»;

— al secondo comma, «23 700 EUR e 70 600 EUR» è sostituito da «26 200 EUR e 77 900 EUR»;

— al terzo comma, «7 800 EUR» è sostituito da «8 600 EUR»;

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) alla lettera a), il primo comma è così modificato:

— «3 500 EUR» è sostituito da «3 900 EUR»;

— «7 800 EUR» è sostituito da «8 600 EUR»;

ii) la lettera b) è così modificata:

— al primo comma, «94 000 EUR» è sostituito da «103 800 EUR»;

— al secondo comma, «23 700 EUR e 70 600 EUR» è sostituito da «26 200 EUR e 77 900 EUR»;

c) al paragrafo 3, «15 400 EUR» è sostituito da «17 000 EUR»;

d) al paragrafo 4, primo comma, «23 700 EUR» è sostituito da «26 200 EUR»;

e) al paragrafo 5, «7 800 EUR» è sostituito da «8 600 EUR»;

f) il paragrafo 6 è così modificato:

i) al primo comma, «112 200 EUR» è sostituito da «123 900 EUR»;

ii) al secondo comma, «27 900 EUR e 84 100 EUR» è sostituito da «30 800 EUR e 92 800 EUR»;

2) all'articolo 4, primo comma, «77 900 EUR» è sostituito da «86 000 EUR»;



- 3) l'articolo 5 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è così modificato:
- i) la lettera a) è così modificata:
- al primo comma, «156 700 EUR» è sostituito da «173 000 EUR»;
 - al secondo comma, «15 400 EUR» è sostituito da «17 000 EUR»;
 - al terzo comma, «7 800 EUR» è sostituito da «8 600 EUR»;
 - il quarto comma è così modificato:
 - «77 900 EUR» è sostituito da «86 000 EUR»;
 - «7 800 EUR» è sostituito da «8 600 EUR»;
- ii) la lettera b) è così modificata:
- al primo comma, «77 900 EUR» è sostituito da «86 000 EUR»;
 - al secondo comma, «132 400 EUR» è sostituito da «146 200 EUR»;
 - al terzo comma, «15 400 EUR» è sostituito da «17 000 EUR»;
 - al quarto comma, «7 800 EUR» è sostituito da «8 600 EUR»;
 - il quinto comma è così modificato:
 - «39 200 EUR» è sostituito da «43 300 EUR»;
 - «7 800 EUR» è sostituito da «8 600 EUR»;
- iii) la lettera c) è così modificata:
- al primo comma, «39 200 EUR» è sostituito da «43 300 EUR»;
 - al secondo comma, «9 700 EUR e 29 500 EUR» è sostituito da «10 700 EUR e 32 600 EUR»;
 - al terzo comma, «7 800 EUR» è sostituito da «8 600 EUR»;
- b) il paragrafo 2 è così modificato:
- i) alla lettera a), il primo comma è così modificato:
- «3 500 EUR» è sostituito da «3 900 EUR»;
 - «7 800 EUR» è sostituito da «8 600 EUR»;
- ii) la lettera b) è così modificata:
- al primo comma, «46 900 EUR» è sostituito da «51 800 EUR»;
 - al secondo comma, «11 800 EUR e 35 400 EUR» è sostituito da «13 000 EUR e 39 100 EUR»;
 - al terzo comma, «7 800 EUR» è sostituito da «8 600 EUR»;
- c) al paragrafo 3, «7 800 EUR» è sostituito da «8 600 EUR»;
- d) al paragrafo 4, primo comma, «23 700 EUR» è sostituito da «26 200 EUR»;
- e) al paragrafo 5, «7 800 EUR» è sostituito da «8 600 EUR»;
- f) il paragrafo 6 è così modificato:
- i) al primo comma, «37 600 EUR» è sostituito da «41 500 EUR»;
- ii) al secondo comma, «9 200 EUR e 27 900 EUR» è sostituito da «10 200 EUR e 30 800 EUR»;



- 4) all'articolo 6, primo comma, «46 900 EUR» è sostituito da «51 800 EUR»;
- 5) l'articolo 7 è così modificato:
 - a) al primo comma, «77 900 EUR» è sostituito da «86 000 EUR»;
 - b) al secondo comma, «23 700 EUR» è sostituito da «26 200 EUR»;
- 6) l'articolo 8 è così modificato:
 - a) il paragrafo 1 è così modificato:
 - i) al secondo comma, «94 000 EUR» è sostituito da «103 800 EUR»;
 - ii) al terzo comma, «46 900 EUR» è sostituito da «51 800 EUR»;
 - iii) al quarto comma, «23 700 EUR e 70 600 EUR» è sostituito da «26 200 EUR e 77 900 EUR»;
 - iv) al quinto comma, «11 800 EUR e 35 400 EUR» è sostituito da «13 000 EUR e 39 100 EUR»;
 - b) il paragrafo 2 è così modificato:
 - i) al secondo comma, «313 200 EUR» è sostituito da «345 800 EUR»;
 - ii) al terzo comma, «156 700 EUR» è sostituito da «173 000 EUR»;
 - iii) al quinto comma, «3 500 EUR e 269 900 EUR» è sostituito da «3 900 EUR e 298 000 EUR»;
 - iv) al sesto comma, «3 500 EUR e 135 100 EUR» è sostituito da «3 900 EUR e 149 200 EUR»;
 - c) al paragrafo 3, primo comma, «7 800 EUR» è sostituito da «8 600 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1° aprile 2023.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

23CE1261



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/700 DELLA COMMISSIONE**del 29 marzo 2023****recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Plăcintă dobrogeană (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, e l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Plăcintă dobrogeană» come indicazione geografica protetta presentata dalla Romania è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Il 27 aprile 2021 la Commissione ha ricevuto dalla Bulgaria la notifica di opposizione. Il 29 aprile 2021 la Commissione ha trasmesso detta notifica di opposizione alla Romania. Il 23 giugno 2021 la Bulgaria ha presentato alla Commissione una dichiarazione di opposizione motivata.
- (3) Dopo aver esaminato la dichiarazione di opposizione motivata e averla ritenuta ricevibile, conformemente dell'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, con lettera del 20 luglio 2021 la Commissione ha invitato la Romania e la Bulgaria ad avviare idonee consultazioni al fine di raggiungere un accordo.
- (4) Le consultazioni tra la Romania e la Bulgaria si sono concluse senza che sia stato raggiunto un accordo. La Commissione dovrebbe pertanto decidere in merito alla registrazione secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dei risultati di dette consultazioni.
- (5) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Bulgaria ha sostenuto che la registrazione della «Plăcintă dobrogeană» come indicazione geografica protetta costituirebbe una minaccia per l'esistenza del prodotto denominato «Plăcintă dobrogeană», dolce tradizionale della pasticceria bulgara da secoli che fa parte del patrimonio gastronomico e culturale bulgaro.


In bulgaro, infatti, «Plăcintă dobrogeană» ha lo stesso significato di «Plăcintă dobrogeană». La Bulgaria ha inoltre sostenuto che tale denominazione designa prodotti con ingredienti, fasi di preparazione e caratteristiche finali simili e che pertanto gli elementi essenziali della «Plăcintă dobrogeană» e della «Plăcintă dobrogeană» potrebbero essere considerati identici. Si tratta di analogie derivate da ragioni storiche se si tiene presente che la regione storica e geografica della Dobrudzha si estende in entrambi i paesi, ad esempio la Dobrudzha settentrionale, situata in Romania, e la Dobrudzha meridionale, situata in Bulgaria. Entrambe le regioni, pertanto, anche se ubicate in due paesi diversi, condividono tradizioni e abitudini culinarie simili.

Di conseguenza la Bulgaria ha messo in dubbio il legame tra il prodotto e la zona geografica.

- (6) Infine la Bulgaria ha richiamato l'attenzione sull'effetto negativo per gli interessi economici dei produttori della «Plăcintă dobrogeană» in Bulgaria se la «Plăcintă dobrogeană» venisse registrata come indicazione geografica protetta, sostenendo che potrebbe indurre in errore i consumatori quanto all'origine del prodotto.

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 38 del 3.2.2021, pag. 4.




- (7) La Commissione ha valutato le argomentazioni espresse nella dichiarazione di opposizione motivata della Bulgaria alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dei risultati delle opportune consultazioni svolte tra il richiedente e l'opponente.
- (8) Il prodotto denominato come «Plăcintă dobrogeană» in Romania presenta somiglianze con il prodotto utilizzato legittimamente in Bulgaria e denominato come «Plăcintă dobrogeană». Tuttavia, nonostante le tradizioni e le abitudini culinarie comuni legate alla regione geografica e storica della Dobrugea/Dobrudzha, tali tradizioni e abitudini si sono evolute in modo distintivo in Romania e Bulgaria, con conseguenti differenze nella preparazione, nella reputazione e nell'uso delle denominazioni che designano i prodotti.

In primo luogo, il prodotto denominato come «Plăcintă dobrogeană» presenta caratteristiche specifiche che lo contraddistinguono rispetto al prodotto denominato come «Plăcintă dobrogeană». In Romania il ripieno è costituito soltanto da formaggio, yogurt e uova, mentre per la produzione di «Plăcintă dobrogeană» in Bulgaria possono essere utilizzati anche carne e/o verdura e latte fresco. Altre differenze riguardano l'uso del caglio, obbligatorio in Romania ma facoltativo in Bulgaria, e le sfoglie di pasta, che sono arrotolate e arricciate in Romania, mentre in Bulgaria sono piegate a fisarmonica.

La Romania ha inoltre dimostrato che la denominazione «Plăcintă dobrogeană» gode di una reputazione consolidata in relazione al dolce prodotto nella zona geografica, che secondo il documento unico è costituita dalle contee di Tulcea e Costanza ed è nota anche come «Dobrugea». In Bulgaria non è stata invocata né sufficientemente dimostrata una reputazione parallela della denominazione «Plăcintă dobrogeană».

A differenza della «Plăcintă dobrogeană», infine, il prodotto denominato come «Plăcintă dobrogeană» è destinato principalmente alla produzione locale e interna.

- (9) La denominazione «Plăcintă dobrogeană» è incontestabilmente associata al prodotto di pasticceria costituito da sfoglie di pasta ripiene di formaggio molle salato (telemea) mescolato con caglio e uova prodotti nella zona geografica. Le qualità e la reputazione del prodotto sono quindi attribuibili alla sua origine geografica. Alla luce di quanto precede, il legame tra il prodotto denominato come «Plăcintă dobrogeană» e la zona geografica non può essere messo in discussione.
- (10) Il termine «Plăcintă dobrogeană» è traduzione in bulgaro del nome «Plăcintă dobrogeană». Poiché le denominazioni sono identiche in traduzione, la protezione della denominazione registrata «Plăcintă dobrogeană», come previsto dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1151/2012, avrebbe il risultato di impedire ai produttori bulgari l'impegno del termine «Plăcintă dobrogeană» per commercializzare prodotti comparabili.
- (11) L'uso del termine «Plăcintă dobrogeană» non era inteso a sfruttare la reputazione della denominazione «Plăcintă dobrogeană». Tale uso non ha indotto né ha potuto indurre in errore i consumatori quanto alla vera origine dei prodotti. La situazione sui due mercati era infatti diversa per i due prodotti. Per «Plăcintă dobrogeană» si intende un prodotto che si rivolge a un suo mercato distinto, nel quale gode di reputazione per le proprie qualità e caratteristiche legate all'origine geografica. Per «Plăcintă dobrogeană» si intende un prodotto consumato principalmente come produzione locale o anche domestica.
- (12) Il prodotto «Plăcintă dobrogeană» è solitamente preparato e consumato direttamente nello stesso giorno. Questo prodotto non è stato commercializzato in un altro paese, in quanto non viene offerto congelato e, pertanto, i consumatori non sono stati e non avrebbero potuto essere indotti in errore quanto alla vera origine del prodotto. In particolare, la «Plăcintă dobrogeană» non è, né è mai stata, destinata all'esportazione.
- (13) Per tali motivi e poiché è stato dimostrato che la denominazione «Plăcintă dobrogeană» è stata legalmente utilizzata in base ad usi leali e costanti durante almeno i venticinque anni precedenti la presentazione della domanda di registrazione della «Plăcintă dobrogeană» alla Commissione, nell'interesse dell'equità e dell'uso tradizionale e visto l'accordo raggiunto tra il richiedente e l'opponente al riguardo, è opportuno concedere il periodo transitorio massimo di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 10/2012.



- (14) Alla luce di questi elementi, è opportuno iscrivere la denominazione «Plăcintă dobrogeană» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Plăcintă dobrogeană» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 2

Il termine «Plăcintă dobrogeană» («Добруджанска баница») può essere utilizzato per designare un prodotto di pasticceria non conforme al disciplinare dell'IGP «Plăcintă dobrogeană» per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento nel territorio dell'Unione, purché siano rispettati i principi e le norme applicabili nel suo ordinamento giuridico.

Articolo 3


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



DECISIONE (UE) 2023/701 DEL CONSIGLIO**del 21 marzo 2023****relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo alla modifica del suo regolamento interno**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio ⁽¹⁾ è stato concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»), che è entrato in vigore il 1° febbraio 2020. Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo») costituisce parte integrante dell'accordo di recesso a norma dell'articolo 182 dello stesso.
- (2) Il gruppo di lavoro consultivo misto («gruppo di lavoro») è stato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del protocollo e funge da sede per lo scambio di informazioni e la consultazione reciproca sull'attuazione del protocollo.
- (3) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del protocollo, il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito e svolge le sue funzioni sotto la sorveglianza del comitato specializzato delle questioni relative all'attuazione del protocollo, istituito dall'articolo 165, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di recesso, cui riferisce.
- (4) A norma dell'articolo 15, paragrafo 6, del protocollo, il gruppo di lavoro adotta il proprio regolamento interno per consenso. Il gruppo di lavoro ha adottato il regolamento interno nella sua prima riunione il 29 gennaio 2021 («regolamento interno»).
- (5) È necessario modificare il regolamento interno per consentire l'istituzione di sottogruppi strutturati che assistano il gruppo di lavoro al fine di migliorare il modo in cui svolge i compiti attribuitigli dall'articolo 15 del protocollo.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di gruppo di lavoro per quanto riguarda la modifica del suo regolamento interno.
- (7) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno dell'adozione,

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del protocollo («gruppo di lavoro») riguardo a una decisione recante modifica del regolamento interno del gruppo di lavoro di cui al progetto di decisione del gruppo di lavoro accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL

23CE1263



DECISIONE (UE) 2023/702 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione e alla formulazione di raccomandazioni e dichiarazioni congiunte e unilaterali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio ⁽¹⁾ è stato concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»), che è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.
- (2) L'articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell'accordo di recesso conferisce al comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo medesimo, («comitato misto») il potere di adottare decisioni che modificano tale accordo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze o per risolvere situazioni impreviste al momento della firma dell'accordo, salvo in relazione alle parti prima, quarta e sesta dell'accordo e purché siffatte decisioni non siano tali da modificare gli elementi essenziali di detto accordo.
- (3) L'articolo 166, paragrafo 1, dell'accordo di recesso conferisce al comitato misto il potere di adottare decisioni su qualunque questione nei casi previsti da tale accordo e di rivolgere all'Unione e al Regno Unito opportune raccomandazioni. A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito, e l'Unione e il Regno Unito devono provvedere ad attuare tali decisioni, che producono gli stessi effetti giuridici dell'accordo. L'articolo 166, paragrafo 3, dell'accordo di recesso prevede che le raccomandazioni siano adottate di comune accordo.
- (4) A norma dell'articolo 182 dell'accordo di recesso, il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo») è parte integrante di tale accordo.
- (5) È opportuno che l'Unione e il Regno Unito formulino una dichiarazione comune in sede di comitato misto in cui si attesti che, ove opportuno nei loro rapporti ai sensi dell'accordo di recesso, denomineranno il protocollo come modificato, in linea con le esigenze di certezza del diritto, «Quadro di Windsor», e che potranno denominare allo stesso modo il protocollo come modificato nel loro diritto interno.
- (6) Tenuto conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord, è necessario disporre che l'Unione e il Regno Unito si adoperino al massimo per garantire che le agevolazioni degli scambi tra l'Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito includano modalità specifiche per la circolazione delle merci nel mercato interno del Regno Unito, coerenti con la posizione dell'Irlanda del Nord quale parte del territorio doganale del Regno Unito a norma di tale protocollo, qualora le merci siano destinate al consumo finale o all'uso finale in Irlanda del Nord e qualora siano in vigore le necessarie garanzie per tutelare l'integrità del mercato interno dell'Unione e dell'Unione doganale. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).



- (7) L'Unione dovrebbe prendere atto della dichiarazione unilaterale del Regno Unito in sede di comitato misto che indica la prassi che intende mettere in atto per quanto riguarda la circolazione delle merci dall'Irlanda del Nord verso altre parti del Regno Unito.
- (8) L'Unione dovrebbe inoltre prendere atto della dichiarazione unilaterale del Regno Unito in sede di comitato misto che indica la prassi che intende mettere in atto per quanto riguarda le attività di vigilanza del mercato e di applicazione delle norme.
- (9) È necessario garantire una cooperazione rafforzata tra il Regno Unito e l'Unione, e tra le autorità del Regno Unito e quelle degli Stati membri se del caso, per sostenere le modalità specifiche previste con un'efficace attività di vigilanza del mercato e applicazione delle norme. Il comitato misto dovrebbe pertanto formulare una raccomandazione che preveda tale cooperazione rafforzata e stabilisca che la cooperazione potrebbe ricomprendere la condivisione delle conoscenze, lo scambio di informazioni, la collaborazione con gli operatori e l'attività congiunta.
- (10) Tenuto conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord, compresa la sua posizione quale parte integrante del mercato interno del Regno Unito, è opportuno apportare alcune modifiche all'allegato 3 del protocollo. L'applicazione di tali modifiche non dovrebbe comportare rischi di frode fiscale né potenziali distorsioni della concorrenza. L'attuazione di tali modifiche in Irlanda del Nord, e in particolare l'attuazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, non dovrebbe comportare rischi per il mercato interno dell'Unione né per il mercato interno del Regno Unito, né dovrebbe creare oneri indebiti per le imprese che operano in Irlanda del Nord. Al fine di precisare l'ambito di applicazione di taluni atti già elencati nell'allegato 3 del protocollo al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, è opportuno aggiungere due note a tale allegato. Al fine di affrontare ulteriori possibili carenze o circostanze impreviste e di garantire che all'allegato 3 possano essere aggiunte in qualsiasi momento altre note che specifichino in che modo gli atti dell'Unione elencati in tale allegato si applicano al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, è opportuno prevedere tale possibilità.
- (11) L'Unione e il Regno Unito dovrebbero formulare una dichiarazione comune in sede di comitato misto sul regime IVA per le merci che non sono a rischio per il mercato interno dell'Unione e sulle modalità di rimborso transfrontaliero dell'IVA. Con tale dichiarazione l'Unione e il Regno Unito si impegnerebbero a esaminare la possibilità di aggiungere note che precisino l'ambito di applicazione di taluni atti elencati nell'allegato 3 del protocollo. La prima nota riguarderebbe l'applicazione delle aliquote di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽²⁾ e conterrebbe un elenco di beni che, per loro natura e per le condizioni di cessione, sarebbero oggetto di consumo finale in Irlanda del Nord e per i quali l'applicazione di aliquote diverse non comporterebbe ripercussioni negative sul mercato interno dell'Unione, quali rischi di frode fiscale o potenziali distorsioni della concorrenza. L'Unione e il Regno Unito dovrebbero inoltre dichiararsi disposti a valutare e rivedere periodicamente l'elenco. La seconda nota riguarderebbe le attuali modalità di rimborso transfrontaliero dell'IVA ai sensi del diritto dell'Unione di cui all'articolo 8 del protocollo.
- (12) Per garantire l'efficacia dell'articolo 8 del protocollo, l'Unione e il Regno Unito dovrebbero scambiarsi informazioni e discutere in maniera strutturata eventuali questioni relative all'attuazione e all'applicazione di detto articolo, comprese le modifiche significative previste del quadro legislativo applicabile nell'Unione e nel Regno Unito nei settori dell'IVA e delle accise sui beni. È pertanto opportuno che il comitato misto adotti una decisione che preveda riunioni speciali del comitato specializzato delle questioni relative all'attuazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («comitato specializzato») quale meccanismo di coordinamento rafforzato per consentire all'Unione e al Regno Unito di identificare e discutere eventuali questioni relative al funzionamento del protocollo nei settori dell'IVA e delle accise e proporre, se del caso, misure appropriate.

⁽²⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).



- (13) Al fine di precisare ulteriormente l'ambito di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo, è opportuno che l'Unione e il Regno Unito definiscano un'intesa comune sulle condizioni da rispettare affinché gli aiuti di Stato concessi dalle autorità del Regno Unito rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda il legame reale e diretto con l'Irlanda del Nord. È pertanto opportuno che l'Unione e il Regno Unito formulino a tal fine una dichiarazione comune in sede di comitato misto.
- (14) Per far fronte a una situazione in cui un atto specifico dell'Unione che modifica o sostituisce un atto citato nel protocollo modifichi in maniera significativa il contenuto o l'ambito di applicazione di tale atto, come applicabile prima della modifica o sostituzione, e in cui l'applicazione in Irlanda del Nord dell'atto dell'Unione così modificato o sostituito avrebbe considerevoli ripercussioni sulla vita quotidiana delle comunità in Irlanda del Nord che potrebbero protrarsi nel tempo, è necessario istituire un meccanismo di freno di emergenza che permetta a 30 membri dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord di almeno due partiti politici (esclusi il presidente e i vicepresidenti), nel rispetto di ciascuna delle condizioni di cui al paragrafo 1 del progetto di dichiarazione unilaterale del Regno Unito sul ruolo delle istituzioni dell'accordo del Venerdì santo o accordo di Belfast del 10 aprile 1998 tra il governo del Regno Unito, il governo dell'Irlanda e gli altri partecipanti ai negoziati multilaterali («accordo del 1998») allegato alla prevista decisione del comitato misto che modifica il protocollo, di rimediare alla suddetta situazione. Tali condizioni prevedono, tra l'altro, il fatto che la notifica possa essere effettuata solo in circostanze assolutamente eccezionali e in ultima istanza, e che i membri dell'Assemblea legislativa abbiano sollecitato un dibattito preliminare con il governo del Regno Unito e all'interno dell'esecutivo dell'Irlanda del Nord per esaminare tutte le possibilità in relazione all'atto dell'Unione. Qualora il Regno Unito effettui una notifica a tal fine all'Unione, l'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione non si applicherebbe al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord in virtù dell'articolo 13, paragrafo 3, del protocollo. L'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione dovrebbe invece essere aggiunto nell'allegato pertinente del protocollo secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del medesimo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo.
- (15) Qualora il Regno Unito effettui la notifica all'Unione di cui all'articolo 13, paragrafo 3 bis, primo comma, del protocollo come nuovamente previsto, ma un collegio arbitrale statuisca che il Regno Unito non ha rispettato le condizioni per effettuare tale notifica quali previste nel terzo comma di tale paragrafo, è opportuno che sia data rapida esecuzione al lodo del collegio arbitrale. Il comitato misto dovrebbe pertanto formulare una raccomandazione che preveda tale rapida esecuzione. Tale risoluzione dovrebbe essere basata sull'intesa comune secondo cui occorre dare rapida esecuzione nello stesso modo qualora il Regno Unito non abbia rispettato gli obblighi di buona fede cui è tenuto in virtù dell'articolo 5 dell'accordo di recesso effettuando tale notifica senza che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al punto 1 della dichiarazione unilaterale del Regno Unito sul ruolo delle istituzioni dell'accordo del 1998, allegata alla decisione 1/2023 del comitato misto.
- (16) L'Unione e il Regno Unito dovrebbero riconoscere che, affinché la notifica del Regno Unito a norma del recentemente previsto paragrafo 3 bis dell'articolo 13 del protocollo sia effettuata in buona fede in conformità dell'articolo 5 dell'accordo di recesso, devono ricorrere tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 della dichiarazione unilaterale del Regno Unito sul ruolo delle istituzioni dell'accordo del 1998. È inoltre opportuno chiarire tramite una dichiarazione comune che, se un collegio arbitrale ha statuito che il Regno Unito non ha rispettato l'articolo 5 dell'accordo di recesso in relazione a una notifica all'Unione che attivi il meccanismo, è opportuno che sia data rapida esecuzione al lodo del collegio arbitrale.
- (17) L'Unione e il Regno Unito dovrebbero avvalersi pienamente degli organi misti istituiti dall'accordo di recesso per sorvegliarne l'attuazione. Il comitato specializzato può consentire scambi di pareri su eventuali future normative del Regno Unito relative alle merci rilevanti per il funzionamento del protocollo. A tal fine, il comitato specializzato può riunirsi in una composizione specifica, nella fattispecie l'organo speciale per le merci, per valutare gli effetti potenziali delle future normative in Irlanda del Nord, e anticipare e discutere le difficoltà pratiche in gioco. L'Unione e il Regno Unito risolverebbero tutte le questioni relative al funzionamento del protocollo nel modo migliore e più rapido possibile. È pertanto opportuno che l'Unione e il Regno Unito adottino a tal fine una dichiarazione comune in sede di comitato misto.



- (18) L'Unione dovrebbe prendere atto della dichiarazione unilaterale del Regno Unito in sede di comitato misto sul meccanismo di espressione democratica del consenso di cui all'articolo 18 del protocollo, rammentando i compiti del comitato misto di cui all'articolo 164 dell'accordo di recesso.
- (19) È risultato necessario estendere l'insieme degli operatori autorizzati a trasferire merci non a rischio da altre parti del Regno Unito in Irlanda del Nord di cui alla decisione n. 4/2020 del comitato misto ^(*). In particolare, è opportuno stabilire nuove condizioni per considerare che le merci non subiscano trasformazioni commerciali, fra l'altro innalzando la soglia del fatturato annuo degli operatori che non deve essere superata affinché la trasformazione delle merci da parte di tali operatori non sia considerata trasformazione commerciale, indipendentemente dal loro settore di attività. Inoltre, gli operatori stabiliti in altre parti del Regno Unito dovrebbero essere autorizzati ad aderire al sistema degli operatori fidati su cui si basano le modalità per il trasporto di merci non a rischio. È opportuno definire in modo più dettagliato le condizioni specifiche per l'autorizzazione degli operatori fidati, così da assicurare che le agevolazioni doganali concesse agli operatori fidati e ai vettori autorizzati quando trasportano merci non a rischio da altre parti del Regno Unito in Irlanda del Nord, che devono essere stabilite mediante modifiche mirate dei pertinenti atti dell'Unione, siano accompagnate da garanzie più rigorose.
- (20) È inoltre opportuno stabilire norme per specificare le condizioni alle quali le merci spedite in pacchi in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito possono essere considerate non a rischio se tali pacchi sono consegnati a privati residenti in Irlanda del Nord e trasportati in Irlanda del Nord da vettori autorizzati.
- (21) L'Unione dovrebbe prendere atto della dichiarazione unilaterale del Regno Unito in sede di comitato misto che indica la prassi che intende mettere in atto per rafforzare le misure di esecuzione per le merci spedite in pacchi in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito.
- (22) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto riguardo a una decisione che deve essere adottata e a raccomandazioni, dichiarazioni comuni e unilaterali che devono essere presentate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'articolo 164 dell'accordo di recesso («comitato misto») riguardo a una decisione che deve essere adottata e ad alcune raccomandazioni che devono essere presentate dal comitato misto figura nel progetto di decisione e nei progetti di raccomandazioni riportati nell'allegato 1 della presente decisione.


Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto riguardo ad alcune dichiarazioni comuni che l'Unione e il Regno Unito devono formulare in sede di comitato misto figura nei progetti di dichiarazioni comuni riportati nell'allegato 2 della presente decisione.

Articolo 3

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto riguardo ad alcune dichiarazioni unilaterali che il Regno Unito deve formulare in sede di comitato misto, che figurano in forma di progetto nell'allegato 3 della presente decisione, è quella di prendere atto di tali dichiarazioni. Riguardo alla dichiarazione unilaterale del Regno Unito in sede di comitato misto sul meccanismo di espressione democratica del consenso di cui all'articolo 18 del protocollo, l'Unione rammenta anche i compiti del comitato misto di cui all'articolo 164 dell'accordo di recesso.

^(*) Decisione n. 4/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 17 dicembre 2020, relativa alla determinazione delle merci non a rischio [2020/2248] (GU L 443 del 30.12.2020, pag. 6).



Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL

23CE1264



DECISIONE (UE) 2023/703 DEL CONSIGLIO**del 28 marzo 2023****relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, proposto dall'Irlanda**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

vista la decisione (UE) 2019/853 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

vista la proposta del governo dell'Irlanda,

previa consultazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato, il Comitato economico e sociale europeo è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.
- (2) Il 2 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/1392 ⁽²⁾, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025.
- (3) Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante in seguito alle dimissioni della sig.ra Mary DOYLE.
- (4) Il governo dell'Irlanda ha proposto il sig. Neil WALKER, *Head of Infrastructure, Energy and Environment, Irish Business and Employers Confederation (IBEC)* (capo della sezione Infrastrutture, energia e ambiente, Confederazione irlandese delle imprese e dei datori di lavoro - IBEC), quale membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Neil WALKER, *Head of Infrastructure, Energy and Environment, Irish Business and Employers Confederation (IBEC)* (capo della sezione Infrastrutture, energia e ambiente, Confederazione irlandese delle imprese e dei datori di lavoro - IBEC), è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

⁽¹⁾ GUL 139 del 27.5.2019, pag. 15.


⁽²⁾ Decisione (UE) 2020/1392 del Consiglio, del 2 ottobre 2020, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025, che abroga e sostituisce la decisione del Consiglio relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025 adottata il 18 settembre 2020 (GUL 322 del 5.10.2020, pag. 1).



Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2023

Per il Consiglio
Il presidente
E. BUSCH

23CE1265



DECISIONE (UE) 2023/704 DEL CONSIGLIO**del 28 marzo 2023****relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, proposti dal Regno del Belgio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,

viste le proposte del governo belga,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
- (2) Il 20 gennaio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/102 ⁽²⁾, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025. Il 26 marzo 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/511 ⁽³⁾, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.
- (3) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Pierre-Yves JEHOLET.
- (4) Un seggio di supplente diventerà vacante in seguito alla nomina della sig.ra Annabel TAVERNIER a membro del Comitato delle regioni.
- (5) Il governo belga ha proposto la sig.ra Annabel TAVERNIER, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale, *Vlaams Parlementslied* (membro del Parlamento fiammingo), quale membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.
- (6) Il governo belga ha proposto il sig. Jeroen TIEBOUT, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale, *Vlaams Parlementslied* (membro del Parlamento fiammingo), quale supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025,

⁽¹⁾ GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2020/102 del Consiglio, del 20 gennaio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 20 del 24.1.2020, pag. 2).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2020/511 del Consiglio, del 26 marzo 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 113 dell'8.4.2020, pag. 18).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, i seguenti rappresentanti di collettività regionali che sono titolari di un mandato elettorale:

- a) quale membro:
— la sig.ra Annabel TAVERNIER, *Vlaams Parlementslid* (membro del Parlamento fiammingo),
e
b) quale supplente:
— il sig. Jeroen TIEBOUT, *Vlaams Parlementslid* (membro del Parlamento fiammingo).


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2023

Per il Consiglio
Il presidente
E. BUSCH

23CE1266



DECISIONE (UE) 2023/705 DELLA COMMISSIONE**del 29 marzo 2023****che modifica le decisioni (UE) 2017/175 e (UE) 2018/680 per quanto riguarda i requisiti di efficienza energetica per le strutture ricettive con marchio Ecolabel UE e per i servizi di pulizia di ambienti interni con marchio Ecolabel UE per determinati prodotti connessi all'energia***[notificata con il numero C(2023) 2067]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 66/2010, l'Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che hanno un minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita. Occorre stabilire criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ogni gruppo di prodotti.
- (2) La decisione (UE) 2017/175 della Commissione ⁽²⁾ ha stabilito criteri per il marchio Ecolabel UE del gruppo di prodotti «strutture ricettive» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica.
- (3) La decisione (UE) 2018/680 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito criteri per il marchio Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «servizi di pulizia di ambienti interni» e i pertinenti requisiti di valutazione e verifica.
- (4) Sia la decisione (UE) 2017/175 che la decisione (UE) 2018/680 comprendono requisiti di efficienza energetica per specifici prodotti connessi all'energia, facendo riferimento ad atti legislativi che devono essere aggiornati.
- (5) La Commissione ha introdotto etichette di efficienza energetica riscaldate che vanno da A a G per determinati prodotti connessi all'energia («prodotti riscaldati»), conformemente al piano di lavoro di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Detti prodotti riscaldati sono menzionati al criterio 8 e al criterio 31, lettere a), c), d), e) e h), della decisione (UE) 2017/175 e al sottocriterio O10 a) della decisione (UE) 2018/680 e corrispondono rispettivamente a sorgenti luminose, apparecchiature di refrigerazione,

⁽¹⁾ GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/175 della Commissione, del 25 gennaio 2017, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive (GU L 28 del 2.2.2017, pag. 9).⁽³⁾ Decisione (UE) 2018/680 della Commissione, del 2 maggio 2018, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE ai servizi di pulizia di ambienti interni (GU L 114 del 4.5.2018, pag. 22).⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

lavastoviglie per uso domestico, lavatrici per uso domestico e display elettronici. Poiché i regolamenti delegati (UE) 2019/2015 ⁽⁵⁾, (UE) 2019/2016 ⁽⁶⁾, (UE) 2019/2017 ⁽⁷⁾, (UE) 2019/2014 ⁽⁸⁾ e (UE) 2019/2013 ⁽⁹⁾ della Commissione hanno abrogato i regolamenti delegati (UE) n. 874/2012 ⁽¹⁰⁾, (UE) n. 1060/2010 ⁽¹¹⁾, (UE) n. 1059/2010 ⁽¹²⁾, (UE) n. 1061/2010 ⁽¹³⁾ e (UE) n. 1062/2010 ⁽¹⁴⁾ della Commissione, è necessario aggiornare i criteri summenzionati inserendo i riferimenti ai requisiti energetici stabiliti nei regolamenti delegati (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017, (UE) 2019/2014 e (UE) 2019/2013. L'aggiornamento dei criteri si rende necessario anche per rispecchiare le classi superiori di efficienza energetica riscaldate affinché i criteri Ecolabel UE continuino a corrispondere al 10-20 % dei prodotti migliori in termini di prestazione ambientale presenti sul mercato dell'UE, conformemente all'allegato I, parte A, punto 2, del regolamento (CE) n. 66/2010.

- (6) Nelle decisioni (UE) 2017/175 e (UE) 2018/680 è opportuno mantenere i riferimenti ai requisiti energetici stabiliti nei regolamenti delegati (UE) n. 874/2012, (UE) n. 1060/2010, (UE) n. 1059/2010, (UE) n. 1061/2010 e (UE) n. 1062/2010, affinché i prodotti acquistati prima dell'entrata in vigore delle nuove norme sull'etichettatura energetica possano essere ancora considerati conformi ai criteri Ecolabel UE.

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 68).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 134).

⁽⁸⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 29).

⁽⁹⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 1).


⁽¹⁰⁾ Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione (GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17).

⁽¹²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 1).

⁽¹³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47).

⁽¹⁴⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 64).



- (7) Il criterio 31, lettera e), fissato nella decisione (UE) 2017/175 fa riferimento al regime Energy Star dell'UE applicabile alle apparecchiature da ufficio, e all'accordo Energy Star UE-USA ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾, scaduto il 20 febbraio 2018. Per garantire che i criteri Ecolabel UE abbiano elevate prestazioni ambientali, in assenza di pertinenti etichette energetiche o di regolamenti che definiscano classi energetiche applicabili alle apparecchiature per ufficio — ad eccezione dei display elettronici, per i quali sono disponibili classi di efficienza energetica riscaldate⁹ — il requisito modificato dovrebbe prevedere che le apparecchiature per ufficio nuove siano conformi a un marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I ⁽¹⁷⁾.
- (8) Il criterio 31, lettera g), fissato nella decisione (UE) 2017/175 e il criterio O5 fissato nella decisione (UE) 2018/680 assegnano punti ai richiedenti del marchio Ecolabel UE per l'uso di aspirapolvere efficienti sotto il profilo energetico e fanno riferimento al regolamento delegato (UE) n. 665/2013 ⁽¹⁸⁾ della Commissione e alle relative classi di efficienza energetica. Il Tribunale aveva annullato tale regolamento delegato con sentenza nella causa T-544/13 RENV ⁽¹⁹⁾. Affinché sia possibile continuare ad assegnare punti ai richiedenti del marchio Ecolabel UE per l'uso di aspirapolvere efficienti sotto il profilo energetico, i riferimenti al regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione annullato dovrebbero essere sostituiti con riferimenti al regolamento delegato (UE) n. 666/2013 della Commissione ⁽²⁰⁾, e i riferimenti alle classi di efficienza energetica dovrebbero essere sostituiti con riferimenti alle soglie di consumo annuo di energia.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni (UE) 2017/175 e (UE) 2018/680.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione (UE) 2017/175 è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato della decisione (UE) 2018/680 è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

⁽¹⁵⁾ Decisione (UE) 2015/1402 della Commissione, del 15 luglio 2015, che definisce, con riferimento a una decisione degli enti di gestione in applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, la posizione dell'Unione europea sulla revisione delle specifiche applicabili ai computer di cui all'allegato C dell'accordo (GU L 217 del 18.8.2015, pag. 9).


⁽¹⁶⁾ Decisione 2014/202/UE della Commissione, del 20 marzo 2014, che stabilisce la posizione dell'Unione europea sulla decisione degli enti di gestione, istituiti in applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, volta ad aggiungere all'allegato C dell'accordo le specifiche dei server informatici e dei sistemi statici di continuità e rivedere le specifiche dei display e dei dispositivi per il trattamento di immagini contenute nell'allegato C dell'accordo (GU L 114 del 16.4.2014, pag. 68).

⁽¹⁷⁾ UNI EN ISO 14024:2018. Etichette e dichiarazioni ambientali – Etichettatura ambientale di Tipo 1 – Principi e procedure.

⁽¹⁸⁾ Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 1).

⁽¹⁹⁾ Sentenza del Tribunale dell'11 novembre 2015, Dyson Ltd/Commissione europea, Causa T-544/13 RENV, ECLI:EU:T:2015:761.


⁽²⁰⁾ Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell'8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24).



Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2023

Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione

—



ALLEGATO I

L'allegato della decisione (UE) 2017/175 è modificato come segue:

(1) il criterio 8 è sostituito dal seguente:

«Criterio 8. Illuminazione a basso consumo

- a) Al momento dell'assegnazione della licenza Ecolabel UE:
- i) almeno il 40 % di tutte le sorgenti luminose della struttura ricettiva appartiene almeno alla classe A ai sensi dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (*), quale applicabile al 31 agosto 2021, o almeno alla classe D ai sensi dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione (**);
 - ii) almeno il 50 % delle sorgenti luminose ubicate in luoghi ove è probabile che le lampade siano accese oltre cinque ore al giorno appartiene almeno alla classe A ai sensi dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012, quale applicabile al 31 agosto 2021, o almeno alla classe D ai sensi dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2015.
- b) Al massimo entro due anni dalla data di assegnazione della licenza Ecolabel UE:
- i) almeno l'80 % di tutte le sorgenti luminose della struttura ricettiva appartiene almeno alla classe A ai sensi dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012, quale applicabile al 31 agosto 2021, o almeno alla classe D ai sensi dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2015;
 - ii) il 100 % delle sorgenti luminose ubicate in luoghi ove è probabile che le lampade siano accese oltre cinque ore al giorno appartiene almeno alla classe A ai sensi dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012, quale applicabile al 31 agosto 2021, o appartiene almeno alla classe D ai sensi dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2015.

NB: le percentuali sono stabilite in riferimento al numero complessivo degli apparecchi di illuminazione idonei al risparmio energetico. Gli obiettivi di cui sopra non sono applicabili se le caratteristiche fisiche degli apparecchi di illuminazione non consentono l'utilizzo di lampade a basso consumo energetico.


Valutazione e verifica

Il richiedente presenta all'organismo competente relazioni scritte che indicano il quantitativo totale di lampade e di apparecchi di illuminazione idonei al risparmio energetico, le ore di funzionamento e il quantitativo di lampade e di apparecchi di illuminazione a risparmio energetico con lampade e apparecchi di illuminazione efficienti sotto il profilo energetico almeno di classe A ai sensi dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012, quale applicabile al 31 agosto 2021, o sorgenti luminose almeno di classe D ai sensi dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2015. Le relazioni comprendono inoltre la spiegazione dell'impossibilità di sostituire lampade e apparecchi di illuminazione le cui caratteristiche fisiche non consentono l'uso di lampade e di apparecchi di illuminazione a basso consumo. Si forniscono due relazioni, la prima alla presentazione della domanda e la seconda al massimo entro due anni dalla data dell'assegnazione.

Fra le caratteristiche fisiche che possono impedire l'uso di lampadine a risparmio energetico si annoverano: l'illuminazione decorativa che necessita di lampade e di apparecchi di illuminazione speciali, l'illuminazione a intensità regolabile, le situazioni in cui l'illuminazione a basso consumo può non essere disponibile. In tal caso, si fornisce la prova a dimostrazione del motivo per cui non sia possibile usare lampade e apparecchi di illuminazione a basso consumo. A titolo di esempio si può includere una prova fotografica del tipo di illuminazione installato.

(*) Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione (GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1).

(**) Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 68).»;



(2) il criterio 31 è sostituito dal seguente:

«Criterio 31. Apparecchi domestici e illuminazione a basso consumo (massimo 4 punti)

La struttura ricettiva dispone di apparecchiature a basso consumo energetico appartenenti alle seguenti categorie (0,5 punti o 1 punto per ciascuna categoria, massimo 4 punti):

- (a) apparecchiature di refrigerazione per uso domestico, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A++ o superiore, come definita nell'allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione ^{(1)*}, quale applicabile al 28 febbraio 2021, o appartiene almeno alla classe di efficienza energetica D ai sensi dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione ^{(2)*};
- (b) forni elettrici per uso domestico, dei quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A++ o superiore, come definita nell'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione ^{(3)*};
- (c) lavastoviglie per uso domestico, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A++ o superiore, come definita nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione ^{(4)*}, quale applicabile al 28 febbraio 2021, o appartiene almeno alla classe di efficienza energetica C ai sensi dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione ^{(5)*};
- (d) lavatrici per uso domestico, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A++ o superiore, come definita nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione ^{(6)*}, quale applicabile al 28 febbraio 2021, o appartiene almeno alla classe di efficienza energetica A ai sensi dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione ^{(7)*};
- (e) apparecchiature per ufficio, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) è conforme a quanto segue:
 - i. le apparecchiature per ufficio acquistate prima del 20 febbraio 2018 sono qualificate come segue, a norma degli accordi istituiti dalle decisioni (UE) 2015/1402 ^{(8)*} e 2014/202/UE ^{(9)*} della Commissione:
 - sono conformi al regime Energy Star v6.1 applicabile ai computer;
 - sono conformi al regime Energy Star v6.0 applicabile ai display;
 - sono conformi al regime Energy Star v2.0 applicabile ai dispositivi per il trattamento di immagini;
 - sono conformi al regime Energy Star v1.0 applicabile ai sistemi statici di continuità;
 - sono conformi al regime Energy Star v2.0 applicabile ai server per imprese;
 - ii. le apparecchiature per ufficio acquistate dopo il 20 febbraio 2018 sono qualificate come segue:
 - sono conformi al marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I ^{(10)*} per quanto riguarda le apparecchiature per ufficio diverse dai display elettronici;
 - rientrano almeno nella classe di efficienza energetica E ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione ^{(11)*}, per quanto riguarda i display elettronici;
- (f) asciugabiancheria per uso domestico, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) appartiene alla classe energetica Ecolabel UE A++ o superiore, come definita nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione ^{(12)*};
- (g) aspirapolvere per uso domestico, dei quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) ha un consumo annuo di energia (AE), calcolato ai sensi dell'allegato II, punto 3, del regolamento delegato (UE) n. 666/2013 della Commissione ^{(13)*}, inferiore ai 28 kWh/anno;
- (h) lampade elettriche e apparecchiature d'illuminazione, delle quali almeno il 50 % (0,5 punti) o il 90 % (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) appartiene alla classe A++ o superiore, come definita nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, quale applicabile al 31 agosto 2021, o appartiene almeno alla classe C ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione.

NB: questo criterio non si applica alle apparecchiature e all'illuminazione non disciplinate dai predetti regolamenti per ciascuna categoria (per esempio apparecchiature industriali).




Valutazione e verifica

Il richiedente presenta la documentazione nella quale si indica la classe energetica (certificato Energy Star per la categoria e)) di tutte le apparecchiature per la categoria applicabile acquistate prima del 20 febbraio 2018.

Il richiedente fornisce una copia del certificato di marchio ecologico EN ISO 14024 tipo I di tutte le apparecchiature pertinenti, oppure la documentazione attestante la conformità ai requisiti della classe energetica (per esempio fatture, schede tecniche e dichiarazioni del fabbricante) di tutte le apparecchiature per la categoria applicabile acquistate dopo il 20 febbraio 2018.

- (¹)* Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17).
- (²)* Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102).
- (³)* Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1° ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014, pag. 1).
- (⁴)* Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 1).
- (⁵)* Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 134).
- (⁶)* Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47).
- (⁷)* Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 29).
- (⁸)* Decisione (UE) 2015/1402 della Commissione, del 15 luglio 2015, che definisce, con riferimento a una decisione degli enti di gestione in applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, la posizione dell'Unione europea sulla revisione delle specifiche applicabili ai computer di cui all'allegato C dell'accordo (GU L 217 del 18.8.2015, pag. 9).
- (⁹)* Decisione 2014/202/UE della Commissione, del 20 marzo 2014, che stabilisce la posizione dell'Unione europea sulla decisione degli enti di gestione, istituiti in applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, volta ad aggiungere all'allegato C dell'accordo le specifiche dei server informatici e dei sistemi statici di continuità e rivedere le specifiche dei display e dei dispositivi per il trattamento di immagini contenute nell'allegato C dell'accordo (GU L 114 del 16.4.2014, pag. 68).
- (¹⁰)* UNI EN ISO 14024. Etichette e dichiarazioni ambientali – Etichettatura ambientale di Tipo I – Principi e procedure. Seconda edizione, febbraio 2018.
- (¹¹)* Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 1).
- (¹²)* Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1° marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico (GU L 123 del 9.5.2012, pag. 1).
- (¹³)* Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell'8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24).».



ALLEGATO II

L'allegato della decisione (UE) 2018/680 è così modificato:

(1) il criterio O5 è sostituito dal seguente:

«Criterio O5 - Efficienza energetica degli aspirapolvere (massimo 3 punti)

Il presente criterio disciplina solo gli aspirapolvere che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) n. 666/2013 della Commissione *. Non rientrano nell'ambito del presente regolamento gli aspiraliquidi, gli aspirapolvere aspiraliquidi, i robot aspirapolvere, gli aspirapolvere industriali, gli aspirapolvere centralizzati, gli aspirapolvere a batteria, le lucidatrici per pavimenti e gli aspiratori per esterni.

Almeno il 40 % degli aspirapolvere (arrotondato all'unità più vicina) di proprietà del richiedente o da questi noleggiato e usato per erogare i servizi di pulizia di ambienti interni cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE ha un consumo annuo di energia (AE), calcolato ai sensi dell'allegato II, punto 3, del regolamento delegato (UE) n. 666/2013:

- inferiore a 28 kWh/anno per gli aspirapolvere acquistati prima del 1° settembre 2017;
- inferiore a 22 kWh/anno per gli aspirapolvere acquistati dopo il 1° settembre 2017.

Valutazione e verifica

Il richiedente fornisce la documentazione attestante la conformità con i requisiti relativi al consumo annuo di energia (per esempio una dichiarazione del fabbricante), congiuntamente all'elenco completo degli aspirapolvere usati per erogare i servizi cui è stato assegnato l'Ecolabel UE.;

(2) il criterio O10 è modificato come segue:

(a) il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«Il sottocriterio O10 a) è applicabile unicamente nel caso in cui le lavatrici usate siano disciplinate dal regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione ** nonché dal regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione ***, quali applicabili al 28 febbraio 2021, o dal regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione ****»;

(b) al punto «O10 a): Etichetta energetica (massimo 2 punti)» è aggiunto quanto segue:

«In alternativa il richiedente accumula punti in base alla percentuale (arrotondata all'unità più vicina) di lavatrici per uso domestico conformi alla classe energetica Ecolabel UE A o B relativamente all'efficienza energetica ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2014, come segue:

- almeno 50 % di lavatrici di classe B o superiore: 1 punto
- almeno 90 % di lavatrici di classe B o superiore: 2 punti
- almeno 50 % di lavatrici di classe A: 2 punti»;

(c) alla sezione «Valutazione e verifica», il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«A dimostrazione della conformità al presente criterio si possono allegare le schede prodotto ai sensi dell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 **, quale applicabile al 28 febbraio 2021, o dell'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2014 ****.»

(*) Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell'8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24).

(**) Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47).

(***) Regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 21).

(****) Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 29)..



REGOLAMENTO (UE) 2023/706 DEL CONSIGLIO**del 30 marzo 2023****che modifica il regolamento (UE) 2022/1369 per prorogare il periodo di applicazione delle misure di riduzione della domanda di gas e rafforzare la comunicazione e il monitoraggio della loro attuazione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 1,


vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio ⁽¹⁾ mira alla riduzione volontaria e, se necessario, obbligatoria della domanda di gas nell'Unione tramite l'agevolazione del riempimento degli impianti di stoccaggio di gas e una migliore preparazione alle eventuali ulteriori interruzioni dell'approvvigionamento. Il regolamento (UE) 2022/1369 è stato adottato in base all'articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) nell'imminenza di una crisi di approvvigionamento di gas causata dall'invasione non provocata e ingiustificata dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022 e in considerazione della necessità di una reazione dell'Unione sotto forma di misure temporanee, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri.
- (2) A norma del regolamento (UE) 2022/1369, ciascuno Stato membro era tenuto a adoperarsi al massimo per ridurre del 15 % il consumo di gas nel periodo dal 1° agosto 2022 al 31 marzo 2023. Qualora le misure di riduzione volontaria della domanda fossero risultate insufficienti a parare il rischio di grave penuria nell'approvvigionamento, il Consiglio era abilitato a dichiarare, su proposta della Commissione, lo stato di allarme dell'Unione, che avrebbe attivato la riduzione obbligatoria della domanda. Negli ultimi mesi, gli Stati membri hanno lavorato alacremente e in uno spirito di solidarietà hanno adottato misure volte a ridurre del 15 % la rispettiva domanda di gas. Da tali iniziative è già scaturita, in tutta l'Unione, una riduzione effettiva di oltre il 15 % della domanda di gas nel periodo da agosto 2022 a gennaio 2023.
- (3) Permangono tuttavia gravi difficoltà in termini di sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Nonostante la riduzione della domanda conseguita a norma del regolamento (UE) 2022/1369, da febbraio 2022 la situazione globale del mercato del gas non è migliorata e l'Unione continua a fare affidamento su un certo volume proveniente dalla Russia per soddisfare la domanda complessiva di gas. Nell'ultimo anno, misure efficaci di riempimento degli impianti di stoccaggio e di riduzione della domanda hanno scongiurato tagli all'erogazione dell'energia a danno dei cittadini dell'Unione. Tuttavia, undici Stati membri continuano a dichiarare il livello di preallarme e uno Stato membro il livello di allarme a norma del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Poiché i prezzi del gas restano eccezionalmente elevati e la situazione dell'offerta mondiale non è migliorata dalla data di adozione del regolamento (UE) 2022/1369 nell'agosto 2022, è quindi urgente prorogare le misure che hanno contribuito a contenere la crisi, in particolare mantenendo la riduzione della domanda. Un'interruzione delle

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio, del 5 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).



- misure di riduzione della domanda comporterebbe alterazioni della precaria stabilità raggiunta finora dall'Unione e comprometterebbe la resilienza rispetto a una probabile evoluzione futura, quale l'arresto completo delle importazioni russe. È pertanto della massima importanza continuare a impedire che l'Unione si ritrovi esposta a una penuria di gas e a un'elevata volatilità dei prezzi.
- (4) Poiché nell'ultimo anno l'importazione di gas russo via gasdotto è diminuita sensibilmente, la capacità dell'Unione di riempimento degli impianti di stoccaggio risulta oggi notevolmente ridotta, anche rispetto alla situazione dell'estate 2022. Nonostante la crisi energetica fosse già iniziata nel 2022, in tale anno l'Unione ha potuto importare dalla Russia circa 60 miliardi di metri cubi di gas per riempire gli impianti di stoccaggio, anche tramite il gasdotto NordStream 1. Nell'estate 2022 la Russia ha tuttavia interrotto e quindi arrestato completamente l'approvvigionamento attraverso tale gasdotto, il quale a settembre 2022 ha subito atti di sabotaggio tali da impedirne l'uso per il trasporto di gas, ad oggi così come nel prossimo futuro. Tenendo conto degli attuali livelli d'importazione tramite gasdotto, l'Unione riceverà per quella via al massimo 20 miliardi di metri cubi di gas dalla Russia, ammesso che tale inaffidabile canale d'importazione non si blocchi completamente. Il rischio di una penuria di gas nell'Unione nel prossimo inverno 2023-2024 è pertanto elevato.
 - (5) Vari rischi aggiuntivi e fattori nuovi vengono ad acuire le gravi difficoltà menzionate, tra cui: ripresa della domanda asiatica di gas naturale liquefatto (GNL) che riduce la disponibilità di gas sul mercato mondiale; recente ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche, con ripercussioni sull'accumulo di energia idroelettrica e sulla produzione nucleare a causa dei bassi livelli delle acque; nuovi sviluppi tecnici che aumentano il livello di incertezza circa la disponibilità della produzione nucleare esistente e impongono un maggiore ricorso alla generazione di energia elettrica a partire dal gas; ulteriori possibili interruzioni dell'approvvigionamento di gas, compreso l'arresto completo del flusso delle importazioni dalla Russia.
 - (6) Le citate gravi difficoltà, siano esse persistenti o nuove, si ripercuotono negativamente sulla capacità dell'Unione di soddisfare la domanda di gas, in particolare sul riempimento tempestivo ed efficiente degli impianti di stoccaggio sotterraneo in vista dell'inverno 2023-2024 e sulla conciliazione fra offerta e domanda nell'inverno 2023-2024.
 - (7) La Commissione ha riesaminato il regolamento (UE) 2022/1369 in conformità dello stesso e le sue conclusioni sono state esposte in sintesi in una relazione presentata dalla Commissione al Consiglio. La relazione analizza diversi scenari, con e senza proroga delle misure di riduzione della domanda a norma del regolamento (UE) 2022/1369, tra cui le ipotesi di una proroga di sette mesi da aprile a ottobre 2023, di una proroga di otto mesi da agosto 2023 a marzo 2024 e di una proroga di un anno da aprile 2023 a marzo 2024. La relazione giunge alla conclusione che, se verrà meno la continuità nella riduzione della domanda, a fine ottobre 2023 il volume stoccato sarà di appena 69 miliardi di metri cubi, notevolmente al di sotto dell'obiettivo del 90 % (89,4 miliardi di metri cubi) fissato per il 1° novembre dal regolamento (UE) 2017/1938, e a febbraio 2024 si sarà esaurito completamente.
 - (8) Riguardo ai diversi scenari valutati nella relazione, nel caso di una proroga di sette mesi da aprile a ottobre 2023, gli impianti di stoccaggio sarebbero sufficientemente pieni entro la fine dell'estate 2023 (95 miliardi di metri cubi per fine ottobre 2023, raggiungendo in tal modo l'obiettivo del 90 %). Poiché, anche in condizioni invernali normali, la domanda di gas è in inverno doppia rispetto all'estate, alla fine dell'inverno 2023/2024 gli impianti di stoccaggio si sarebbero tuttavia esauriti quasi completamente (9 miliardi di metri cubi per fine marzo 2024). Una situazione di questo tipo darebbe adito a timori estremamente acuti per la sicurezza dell'approvvigionamento e renderebbe molto difficile assicurare un riempimento sufficiente degli impianti di stoccaggio per l'inverno successivo. In caso di proroga di otto mesi da agosto 2023 a marzo 2024, il riempimento degli impianti di stoccaggio sarebbe troppo lento, in quanto a fine ottobre 2023 raggiungerebbe appena 80 miliardi di metri cubi, notevolmente al di sotto dell'obiettivo, e il volume stoccato scenderebbe al di sotto del 30 % entro la fine dell'inverno 2023/2024 (al di sotto di 28 miliardi di metri cubi), dando adito a gravi timori per la sicurezza dell'approvvigionamento e rendendo difficile assicurare un riempimento sufficiente degli impianti di stoccaggio per l'inverno successivo. Soltanto nel caso di una proroga di un anno, da aprile 2023 a marzo 2024, con continuità delle misure di riduzione del 15 % della domanda, il volume stoccato sarebbe conforme all'obiettivo di riempimento del 90 % fissato per il 1° novembre 2023, raggiungendo 89,4 miliardi di metri cubi per il 1° novembre 2023, e gli Stati membri sarebbero sulla buona strada verso un approvvigionamento sicuro di gas per il prossimo inverno 2023/2024, con 43 miliardi di metri cubi stoccati a livello dell'Unione entro fine marzo 2024.



- (9) Alla luce di tali scenari, la relazione giunge alla conclusione che, affinché gli Stati membri siano in grado di rispettare l'obiettivo di riempimento del 90 % stabilito dal regolamento (UE) 2017/1938, indispensabile per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, e per prevenire deficit di approvvigionamento nell'inverno 2023/2024, occorre mantenere per un periodo di 12 mesi, sino a fine marzo 2024, le misure di riduzione del 15 % della domanda di gas.
- (10) Benché gli Stati membri possono decidere quali misure siano maggiormente atte a permettere il conseguimento degli obiettivi di riempimento, questi non possono essere raggiunti senza misure di riduzione della domanda. La relazione conclude che i volumi di gas disponibili sul mercato non sono sufficienti a rispettare l'obbligo in tutti gli Stati membri. Ciò significa che non tutti gli Stati membri sono materialmente in grado di riempire gli impianti di stoccaggio a un livello adeguato, con conseguenti gravi difficoltà in termini di sicurezza dell'approvvigionamento di gas alla fine dell'inverno 2023-2024.
- (11) La relazione indica inoltre che nel periodo dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024 è necessaria una riduzione del consumo di gas proporzionata a quella prevista dal regolamento (UE) 2022/1369. La necessaria proroga corrisponderebbe a una riduzione del 15 % nel periodo dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024 rispetto al periodo di riferimento che va dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2022. La proroga delle misure di riduzione della domanda e il prolungamento del periodo di riduzione offrirebbero inoltre al mercato la flessibilità che gli consentirebbe di contenere la volatilità dei prezzi del gas e scongiurare picchi di prezzo come quelli osservati nel 2022.
- (12) Dato l'attuale fragilità dell'equilibrio tra domanda e offerta, qualsiasi interruzione della fornitura di gas, per quanto modesta, è in grado di produrre un effetto gravemente deleterio sul mercato del gas e causare gravi danni a lungo termine all'economia e ai cittadini dell'Unione. L'obbligo di riempimento degli impianti di stoccaggio del gas si applica tranne se è dichiarata un'emergenza a livello regionale o dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2017/1938. Se non proseguisse la riduzione coordinata volontaria della domanda, quindi, una brusca interruzione del 10 % delle importazioni nell'Unione via gasdotto imporrebbe agli Stati membri di adottare autonomamente misure drastiche per rispettare il rispettivo obbligo di riempimento degli impianti di stoccaggio ovvero determinerebbe la dichiarazione di un'emergenza a livello regionale o dell'Unione. Una proroga di siffatta riduzione coordinata della domanda disposta da tutti gli Stati membri in uno spirito di solidarietà è essenziale ai fini del riempimento efficiente delle capacità di stoccaggio e con perturbazioni minime del mercato, che resta indispensabile per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in vista dell'inverno 2023-2024.
- (13) La proroga del regolamento (UE) 2022/1369, costituisce una misura di emergenza in risposta alle gravi difficoltà di approvvigionamento energetico in continuità col passato e nuove, che comportano un rischio di crisi imminente e impongono un adeguamento del periodo di riduzione della domanda di gas, sia al fine di prorogare la riduzione volontaria della domanda sia al fine di permettere la dichiarazione dello stato d'allarme dell'Unione e l'attivazione della corrispondente riduzione obbligatoria della domanda di gas dopo marzo 2023.
- (14) La crisi attuale espone tutta l'Unione a rischi di penuria energetica e di prezzi elevati dell'energia. Poiché l'Unione è un mercato unico, la penuria di gas in uno Stato membro avrebbe conseguenze gravi in tutti gli altri, in termini di scarsità dell'approvvigionamento materiale di gas, di volatilità dei prezzi o di perturbazione delle catene industriali risultante da eventuali tagli all'erogazione in specifici settori industriali di uno Stato membro. In uno spirito di solidarietà, riducendo la domanda tutti gli Stati membri possono inoltre continuare a contribuire a ridurre i rischi di penuria energetica e contenere la volatilità dei prezzi del gas. Nell'ultimo anno l'effetto positivo dello spirito di solidarietà è emerso persino con maggior evidenza, grazie allo sviluppo di nuove capacità di interconnessione verso est e di ulteriori capacità di importazione di GNL che, materialmente o virtualmente, collegano meglio gli Stati membri agli impianti di rigassificazione del GNL. Un'azione continuativa e coordinata attraverso misure di riduzione della domanda adottate a livello dell'Unione andrebbero pertanto a vantaggio di tutti gli Stati membri nella misura in cui diminuiscono il rischio d'impatto più violento sulle rispettive economie.
- (15) È necessario intervenire con urgenza in quanto la stagione di riempimento degli impianti di stoccaggio di gas inizia ad aprile. Date le illustrate gravi difficoltà in continuità col passato e nuove, la mancata proroga delle misure di riduzione coordinata della domanda in tempo utile prima del riempimento degli impianti di stoccaggio produrrebbe effetti immediati sulle traiettorie di riempimento, sulle condizioni di mercato che incidono sulla sicurezza dell'approvvigionamento e sulla volatilità dei prezzi.



- (16) L'articolo 122, paragrafo 1, TFUE consente al Consiglio di decidere, su proposta della Commissione e in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell'energia. Alla luce delle considerazioni esposte, l'attuale crisi di approvvigionamento di gas, che è un prodotto energetico, configura una situazione di questo tipo. Per rispondervi in uno spirito di solidarietà tra Stati membri risultano quindi necessarie una proroga temporanea del regolamento (UE) 2022/1369 e modifiche mirate dello stesso. È pertanto giustificato che l'articolo 122, paragrafo 1, TFUE sia la base giuridica del presente regolamento.
- (17) Le disposizioni del regolamento 2022/1369 che riconoscono condizioni nazionali specifiche per la riduzione obbligatoria della domanda scattata dallo stato di allarme dell'Unione continuano ad applicarsi. Gli Stati membri continuano a poter limitare temporaneamente la riduzione obbligatoria della domanda, nei casi in cui uno Stato membro si trovi ad affrontare una crisi dell'energia elettrica di cui al regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Tale scenario può includere una limitazione proporzionale a un aumento consistente dell'uso del gas per la generazione di energia elettrica, necessario per esportare una quantità significativamente maggiore di energia elettrica verso uno Stato membro limitrofo, per via di circostanze eccezionali quali la scarsa disponibilità di energia idroelettrica o nucleare nello Stato membro interessato, o nello Stato membro limitrofo verso il quale viene esportata una quantità significativamente maggiore di energia elettrica. Tale limitazione non dovrebbe superare il volume di gas corrispondente alle suddette esportazioni supplementari. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione tale limitazione nella loro comunicazione della disaggregazione del consumo di gas per settore.
- (18) Gli Stati membri che introducono significative misure di decarbonizzazione con il passaggio dal carbone al gas per il teleriscaldamento dovrebbero poter dedurre tali volumi di gas dalla loro riduzione obbligatoria della domanda, a condizione che tali volumi di gas siano direttamente attribuibili al passaggio dal carbone al gas.
- (19) Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione tramite Eurostat, con cadenza almeno bimestrale entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il loro consumo di gas. Ai fini della valutazione della riduzione della domanda conseguita e della fornitura di dati aggiornati, gli Stati membri sono incoraggiati a comunicare il consumo di gas con cadenza mensile. Se è dichiarato lo stato di allarme dell'Unione, la comunicazione dovrebbero avvenire con cadenza mensile. Per orientare meglio le misure di riduzione della domanda e migliorare il monitoraggio del consumo di gas, gli Stati membri sono incoraggiati a includere nella loro comunicazione il consumo di gas disaggregato per settore, comprendendo l'uso di gas per la produzione di energia elettrica e termica, il consumo di gas nell'industria e il consumo di gas nel settore delle famiglie e nei servizi, secondo le definizioni e le convenzioni statistiche stabilite nel regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (20) A norma del regolamento (UE) 2022/1369, la Commissione è tenuta a effettuare un riesame sulla base dei cui risultati può proporre una proroga del periodo di applicazione di tale regolamento. In considerazione dell'ulteriore proroga del periodo di applicazione del regolamento (UE) 2022/1369, è opportuno fissare una nuova data di riesame al 1° marzo 2024.
- (21) Le misure prorogate e modificate di riduzione della domanda dovrebbero essere temporanee e rimanere in vigore sino alla fine dell'inverno 2023/2024. È opportuno che la Commissione possa se del caso proporre di prorogarne il periodo di applicazione sulla scorta del nuovo riesame previsto entro il 1° marzo 2024.
- (22) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il 1° aprile 2023 per garantire una riduzione del 15 % della domanda continua per un periodo di 12 mesi dal 1° aprile 2023 a fine marzo 2024 e per consentire agli operatori economici, agli Stati membri e alla Commissione di adottare le misure necessarie per conseguire tale obiettivo.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304, del 14.11.2008, pag. 1).



- (23) Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (24) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/1369,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2022/1369

Il regolamento (UE) 2022/1369 è così modificato:

- 1) all'articolo 2, i punti 5) e 6) sono sostituiti dai seguenti:

- «5) “consumo di gas di riferimento”: il volume del consumo medio di gas dello Stato membro durante il periodo di riferimento; per gli Stati membri in cui il consumo di gas è aumentato almeno dell'8 % nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2022 rispetto al consumo medio di gas durante il periodo di riferimento, il “consumo di gas di riferimento” indica solo il volume del consumo di gas nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2022;
- 6) “periodo di riferimento”: il periodo dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2022»;

- 2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Riduzione volontaria della domanda

Ciascuno Stato membro si adopera al massimo per ridurre il consumo di gas nel periodo dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024 di almeno il 15 % rispetto al proprio consumo medio di gas nel periodo dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2022 (“riduzione volontaria della domanda”). Alle misure di riduzione volontaria della domanda si applicano gli articoli 6, 7 e 8.»;

- 3) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della riduzione obbligatoria della domanda, per tutta la durata dello stato di allarme dell'Unione il consumo di gas di ciascuno Stato membro nel periodo che va dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024 (“periodo di riduzione”) è inferiore del 15 % rispetto al proprio consumo di gas di riferimento. Ai fini della riduzione obbligatoria della domanda sono computate le eventuali riduzioni della domanda conseguite dallo Stato membro nel periodo prima che fosse dichiarato lo stato di allarme dell'Unione.»;

- 4) all'articolo 5, è aggiunto il paragrafo seguente:

«6 bis. Uno Stato membro può adeguare il consumo di gas di riferimento utilizzato per il calcolo dell'obiettivo di riduzione obbligatoria della domanda a norma del paragrafo 2 sulla base del volume dell'aumento di consumo di gas risultante dal passaggio dal carbone al gas per il teleriscaldamento, se tale aumento è pari ad almeno l'8 % nel periodo compreso tra il 1° agosto 2023 e il 31 marzo 2024 rispetto al consumo medio di gas durante il periodo di riferimento e nella misura in cui tale aumento sia direttamente attribuibile al passaggio.»;

- 5) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro monitora l'attuazione delle misure di riduzione della domanda nel proprio territorio. Lo Stato membro comunica alla Commissione il consumo di gas (in terajoule (TJ)) con cadenza almeno bimestrale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo. Se è dichiarato lo stato di allarme dell'Unione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, la comunicazione di cui al primo comma è trasmessa con cadenza mensile.



Gli Stati membri possono includere nella comunicazione la disaggregazione del consumo di gas per settore, comprendendo il consumo di gas per i settori seguenti:

- a) uso di gas per produzione di energia elettrica e termica;
- b) consumo di gas nell'industria;
- c) consumo di gas nel settore delle famiglie e nei servizi.

Ai fini del presente paragrafo si applicano le definizioni e le convenzioni statistiche stabilite nel regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

Il GCG assiste la Commissione nel monitoraggio della riduzione volontaria e obbligatoria della domanda.

(*) Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1)»;

- 6) all'articolo 9, la data «1° maggio 2023» è sostituita dalla data «1° marzo 2024»;
- 7) all'articolo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica fino al 31 marzo 2024».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL

23CE1268



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/707 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2022

che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I, parti da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene criteri armonizzati di classificazione delle sostanze, delle miscele e di taluni articoli in classi di pericolo e nelle relative differenziazioni e stabilisce come tali criteri devono essere applicati, nonché i corrispondenti obblighi di etichettatura. La parte 3 di detto allegato enuncia i criteri relativi ai pericoli per la salute e la parte 4 quelli relativi ai pericoli per l'ambiente.
- (2) Il Green Deal europeo ⁽²⁾ stabilisce l'obiettivo di una migliore tutela della salute e dell'ambiente nel quadro di un approccio ambizioso, teso a combattere l'inquinamento da tutte le fonti, per un ambiente privo di sostanze tossiche.
- (3) La necessità di stabilire un'identificazione giuridicamente vincolante dei pericoli legati agli interferenti endocrini, sulla base della definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 2002 ⁽³⁾ e dei criteri già elaborati per i prodotti fitosanitari ⁽⁴⁾ e i biocidi ⁽⁵⁾, e di applicarla in tutta la legislazione dell'Unione è evidenziata nella comunicazione della Commissione «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili — Verso un ambiente privo di sostanze tossiche» ⁽⁶⁾. La stessa comunicazione ravvisa inoltre la necessità di introdurre nel regolamento (CE) n. 1272/2008 nuovi criteri e classi di pericolo al fine di affrontare appieno i problemi di tossicità ambientale, persistenza, mobilità e bioaccumulo.
- (4) La Commissione ha condotto una valutazione d'impatto sull'introduzione di nuovi criteri e classi di pericolo nel regolamento (CE) n. 1272/2008, organizzando in tale contesto anche una consultazione pubblica aperta e una consultazione dei portatori di interessi. La Commissione ha inoltre consultato il gruppo di esperti per le sostanze chimiche persistenti, bioaccumulabili e tossiche dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, le autorità competenti per il REACH e il CLP (gruppo di esperti CARACAL) e il sottogruppo di esperti sugli interferenti endocrini in merito ai nuovi criteri e alle nuove classi di pericolo per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele, e ha tenuto conto del loro parere scientifico.

⁽¹⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.


⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Il Green Deal europeo», COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019.

⁽³⁾ Organizzazione mondiale della sanità/Programma internazionale per la sicurezza nel settore chimico (OMS/IPCS), 2002. «Global assessment on the state of the science of endocrine disruptors» (WHO/PCS/EDC/02.2), https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67357/WHO_PCS_EDC_02.2.pdf.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017, che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 301 del 17.11.2017, pag. 1).

⁽⁶⁾ «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili», COM(2020) 667 final.




- (5) Alla luce dell'esperienza e delle maggiori conoscenze scientifiche acquisite nell'identificazione delle sostanze estremamente preoccupanti a causa delle loro proprietà di interferenza con il sistema endocrino nonché nell'identificazione delle sostanze PBT (persistenti, bioaccumulabili e tossiche), vPvB (molto persistenti e molto bioaccumulabili), PMT (persistenti, mobili e tossiche) e vPvM (molto persistenti e molto mobili) ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, è necessario adattare il regolamento (CE) n. 1272/2008 al progresso tecnico e scientifico introducendo nuovi criteri e classi di pericolo. I criteri scientifici in base ai quali valutare le evidenze disponibili per la classificazione in tali classi di pericolo dovrebbero riflettere lo stato attuale delle conoscenze scientifiche.
- (6) Le sostanze e le miscele con proprietà di interferenza con il sistema endocrino rappresentano un rischio per la salute pubblica e per l'ambiente. È stato dimostrato che l'interferenza con il sistema endocrino può causare determinati disturbi negli esseri umani, tra cui malformazioni congenite, disturbi dello sviluppo, della riproduzione o dello sviluppo neurologico, tumori, diabete e obesità, con un'incidenza elevata e in aumento sia nei bambini che negli adulti. È stato anche dimostrato che le proprietà di interferenza con il sistema endocrino possono influire negativamente sulle popolazioni animali.
- (7) L'esperienza dimostra che le sostanze e le miscele PBT o vPvB sono estremamente problematiche. Non si decompongono facilmente nell'ambiente e tendono ad accumularsi negli organismi viventi attraverso la rete trofica. La tendenza all'accumulo nell'ambiente è difficile da invertire in quanto, anche riducendo le emissioni di tali sostanze, la loro concentrazione ambientale non diminuisce rapidamente, con effetti a lungo termine spesso difficili da prevedere. Inoltre alcune sostanze PBT e vPvB trasportate a lungo raggio potrebbero arrivare in zone remote incontaminate. Una volta che queste sostanze sono state rilasciate nell'ambiente è difficile annullare gli effetti dell'esposizione, il che porta all'esposizione cumulativa di animali ed esseri umani attraverso l'ambiente.
- (8) Le sostanze PMT e vPvM destano preoccupazione in quanto, a causa dell'elevata persistenza e mobilità, conseguenza del loro basso potenziale di adsorbimento, possono entrare nel ciclo dell'acqua, anche potabile, e diffondersi su lunghe distanze. I processi di trattamento delle acque reflue rimuovono solo in parte molte sostanze PMT e vPvM, che possono sfuggire persino ai processi di purificazione più avanzati negli impianti di trattamento dell'acqua potabile. La rimozione incompleta, da un lato, e le nuove emissioni, dall'altro, fanno sì che la concentrazione di tali sostanze nell'ambiente aumenti nel tempo. Una volta che le sostanze PMT e vPvM sono state rilasciate nell'ambiente è difficile annullare gli effetti dell'esposizione, con conseguente esposizione cumulativa di animali ed esseri umani attraverso l'ambiente. Inoltre gli effetti dell'esposizione sono imprevedibili nel lungo periodo.
- (9) Alla luce delle maggiori conoscenze scientifiche e dell'esperienza acquisita nell'identificazione degli interferenti endocrini per la salute umana e per l'ambiente, nonché delle sostanze e delle miscele PBT, vPvB, PMT e vPvM, è opportuno introdurre classi di pericolo per tali sostanze e miscele e prescrizioni relative alla loro etichettatura, unitamente a criteri scientifici per identificarle.
- (10) Le evidenze riguardanti le proprietà di interferenza con il sistema endocrino possono presentare diversi livelli di solidità scientifica. È quindi opportuno creare due categorie di interferenti endocrini: interferenti endocrini accertati o presunti (categoria 1) e sospetti interferenti endocrini (categoria 2), sia per la salute umana che per l'ambiente.
- (11) Nell'elaborare gli orientamenti sull'applicazione dei criteri relativi agli interferenti endocrini, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche può attingere all'esperienza maturata attuando la legislazione sui prodotti fitosanitari e sui biocidi e ad altre basi scientifiche per chiarire quali effetti che non determinano esiti cronici per la salute umana e l'ambiente potrebbero esulare dalla definizione di «effetto nocivo».

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).



- (12) Le proprietà intrinseche delle sostanze e delle miscele PBT e vPvB presentano alcune analogie ma differiscono sostanzialmente per quanto riguarda il criterio di tossicità. È quindi opportuno creare una nuova classe di pericolo, con una differenziazione, stabilendo al contempo norme comuni per la valutazione scientifica delle proprietà intrinseche di persistenza e bioaccumulo.
- (13) Le proprietà intrinseche delle sostanze e delle miscele PMT e vPvM presentano alcune analogie ma differiscono sostanzialmente per quanto riguarda il criterio di tossicità. È quindi opportuno creare una nuova classe di pericolo, con una differenziazione, stabilendo al contempo norme comuni per la valutazione scientifica delle proprietà intrinseche di persistenza e mobilità.
- (14) Al fine di consentire un'adeguata classificazione delle sostanze e delle miscele PBT e vPvB, siano esse registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 o meno, è opportuno includere nel regolamento (CE) n. 1272/2008 i criteri esistenti per l'identificazione delle sostanze PBT e vPvB stabiliti nell'allegato XIII, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006. Non sarebbe appropriato introdurre nel regolamento (CE) n. 1272/2008 categorie di pericolo per PBT e vPvB dato l'elevato livello di solidità scientifica delle evidenze necessarie per soddisfare i criteri pertinenti, analoghi a quelli finora stabiliti nell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Oltretutto le informazioni relative allo screening di cui allo stesso allegato, da prendere in considerazione per la ricerca delle proprietà P, vP, B, vB e T, hanno una finalità diversa rispetto all'identificazione e alla classificazione dei pericoli. L'elaborazione di criteri per ulteriori categorie di pericolo sulla base delle informazioni di screening porterebbe inoltre a una sovraclassificazione e a sovrapposizioni significative con la classificazione ambientale esistente. Non è quindi opportuno introdurre nel regolamento (CE) n. 1272/2008 ulteriori categorie di pericolo per PBT e vPvB.
- (15) I criteri di classificazione per M/vM fanno riferimento in particolare al valore del $\log K_{oc}$ (coefficiente di adsorbimento nel suolo). K_{oc} è il coefficiente di ripartizione carbonio organico/acqua e indica la capacità di una sostanza di essere adsorbita dalla frazione organica presente in comparti ambientali solidi come il suolo, i fanghi e i sedimenti, ed è quindi inversamente proporzionale al potenziale di penetrazione della sostanza nelle acque sotterranee. Per valutare il criterio di mobilità è pertanto opportuno considerare il valore $\log K_{oc}$ della sostanza, in quanto un K_{oc} basso implica un'elevata mobilità.
- (16) La definizione di nuove classi di pericolo ne comporta l'introduzione con nome, indicazioni di pericolo e codici di categoria di pericolo. Risulta pertanto necessario includere le classi di pericolo, le indicazioni di pericolo e i codici di categoria negli allegati I, III e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. È opportuno includere indicazioni di pericolo dell'UE, che dovrebbero fungere da indicazioni di pericolo «principali».
- (17) I pittogrammi sono uno strumento essenziale per informare sui pericoli. Dovrebbero essere aggiunti alle informazioni relative alle nuove classi di pericolo al momento dell'adozione nel sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite (UN GHS) onde evitare interferenze con i pittogrammi in uso per i pericoli attuali. Eventuali nuovi pittogrammi creati per le nuove classi di pericolo dovrebbero essere concordati a livello di UN GHS in modo da poter essere applicati in tutti i suoi membri.
- (18) Per dare ai fornitori di sostanze e miscele il tempo di conformarsi alle nuove prescrizioni in materia di classificazione ed etichettatura, è opportuno che nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 figurino disposizioni sull'applicazione differita dell'obbligo di classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele in conformità del presente regolamento. Al fine di evitare oneri aggiuntivi per i fornitori, detto allegato dovrebbe altresì contemplare la possibilità di continuare a immettere sul mercato, anche se non sono classificate ed etichettate conformemente al presente regolamento, le sostanze e le miscele già immesse sul mercato prima della fine del periodo di differimento.
- (19) In linea con le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008, che consentono di applicare anticipatamente le nuove disposizioni su base volontaria, i fornitori dovrebbero avere la facoltà di applicare le nuove disposizioni in materia di classificazione ed etichettatura prima della data di applicazione degli obblighi ai sensi del presente regolamento.
- (20) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008,



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

- 1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- 3) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
- 4) l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

1) alla parte 3 è aggiunto il punto 3.11 seguente:

«3.11. **Interferenza con il sistema endocrino per la salute umana**

3.11.1. **Definizioni e considerazioni generali**

3.11.1.1. *Definizioni*

Ai fini del punto 3.11 valgono le seguenti definizioni:

- a) “interferente endocrino”: la sostanza o miscela che altera una o più funzioni del sistema endocrino, causando effetti nocivi su un organismo integro, la sua progenie, le popolazioni o le sottopopolazioni;
- b) “interferenza con il sistema endocrino”: l’alterazione di una o più funzioni del sistema endocrino causata da un interferente endocrino;
- c) “attività endocrina”: l’interazione con il sistema endocrino che può provocare la risposta del sistema, degli organi o dei tessuti bersaglio, e che conferisce a una sostanza o miscela il potenziale di alterare una o più funzioni del sistema endocrino;
- d) “effetto nocivo”: il cambiamento a livello di morfologia, fisiologia, crescita, sviluppo, riproduzione o ciclo vitale di un organismo, un sistema, una popolazione o una sottopopolazione che causa una riduzione della capacità funzionale o della capacità di compensare ulteriori stress o un aumento della suscettibilità ad altri fattori;
- e) “nesso biologicamente plausibile”: la correlazione, coerente con le conoscenze scientifiche esistenti, tra un’attività endocrina e un effetto nocivo sulla base di processi biologici.

3.11.1.2. *Considerazioni generali*

3.11.1.2.1. Si considerano interferenti endocrini accertati o presunti per la salute umana o sospetti interferenti endocrini per la salute umana le sostanze e le miscele che, stando alle evidenze di cui alla tabella 3.11.1, rispondono ai criteri relativi agli interferenti endocrini per la salute umana, a meno che non sia dimostrato inequivocabilmente che gli effetti nocivi non sono rilevanti per gli esseri umani.

3.11.1.2.2. Le evidenze da considerare per la classificazione delle sostanze conformemente ad altri punti del presente allegato possono essere utilizzate anche per classificarle come interferenti endocrini per la salute umana se sono soddisfatti i criteri indicati nella presente sezione.

3.11.2. **Criteri di classificazione delle sostanze**

3.11.2.1. *Categorie di pericolo*

Ai fini della classificazione in funzione dell’interferenza con il sistema endocrino per la salute umana, le sostanze sono suddivise in due categorie.



Tabella 3.11.1

Categorie di pericolo per gli interferenti endocrini per la salute umana


Categorie	Criteri
CATEGORIA 1	<p>Interferenti endocrini accertati o presunti per la salute umana</p> <p>La classificazione nella categoria 1 si basa principalmente su almeno una delle seguenti categorie di evidenze:</p> <p>a) dati relativi a esseri umani; b) dati relativi ad animali; c) dati non relativi ad animali con capacità predittiva equivalente a quella dei dati di cui alla lettera a) o b).</p> <p>Tali dati dimostrano che la sostanza risponde a tutti i seguenti criteri:</p> <p>a) attività endocrina; b) effetto nocivo su un organismo integro o sulla sua progenie o generazioni future; c) nesso biologicamente plausibile tra l'attività endocrina e l'effetto nocivo.</p> <p>Tuttavia, se sussistono seri dubbi circa la rilevanza dell'effetto nocivo per gli esseri umani, può essere più appropriata la classificazione nella categoria 2.</p>
CATEGORIA 2	<p>Sospetti interferenti endocrini per la salute umana</p> <p>Una sostanza è classificata nella categoria 2 se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:</p> <p>a) esistono evidenze di: i) un'attività endocrina, e ii) un effetto nocivo su un organismo integro o sulla sua progenie o generazioni future; b) le evidenze di cui alla lettera a) non sono sufficienti per classificare la sostanza nella categoria 1; c) esistono evidenze di un nesso biologicamente plausibile tra l'attività endocrina e l'effetto nocivo.</p>

Laddove sia dimostrato inequivocabilmente che gli effetti nocivi non sono rilevanti per gli esseri umani, la sostanza non è considerata un interferente endocrino per la salute umana.

3.11.2.2. *Base della classificazione*

3.11.2.2.1. La classificazione si basa sui criteri di cui sopra e sulla determinazione della forza probante dei dati relativi a ciascuno di essi (cfr. punto 3.11.2.3) nonché della forza probante complessiva (cfr. punto 1.1.1). Sono classificate come interferenti endocrini per la salute umana le sostanze che causano o possono causare un effetto nocivo associato al sistema endocrino negli esseri umani.

3.11.2.2.2. Gli effetti nocivi che sono mere conseguenze non specifiche di altri effetti tossici non sono presi in considerazione per l'identificazione della sostanza come interferente endocrino per la salute umana.



3.11.2.3. *Forza probante e giudizio di esperti*

3.11.2.3.1. La classificazione come interferente endocrino per la salute umana si basa sulla valutazione della forza probante complessiva dei dati con l'ausilio del giudizio di esperti (cfr. punto 1.1.1). Ciò significa che sono prese in considerazione congiuntamente tutte le informazioni disponibili rilevanti per determinare l'interferenza con il sistema endocrino per la salute umana, ad esempio:

- a) studi in vivo o di altro tipo (ad esempio in vitro, in silico) predittivi di effetti nocivi, attività endocrina o di un nesso biologicamente plausibile negli esseri umani o negli animali;
- b) dati su sostanze analoghe ottenuti applicando relazioni del tipo struttura-attività (SAR);
- c) può essere inclusa anche la valutazione di sostanze chimicamente affini alla sostanza oggetto di studio (raggruppamento, metodo del "read-across"), soprattutto se le informazioni su quest'ultima sono scarse;
- d) eventuali altri dati scientifici pertinenti e accettabili.

3.11.2.3.2. Nel determinare la forza probante dei dati con l'ausilio del giudizio di esperti, la valutazione dei dati scientifici di cui al punto 3.11.2.3.1 presta particolare attenzione a tutti i seguenti fattori:

- a) i risultati negativi e positivi;
- b) la pertinenza dei disegni di studio per la valutazione degli effetti nocivi e dell'attività endocrina;
- c) la qualità e la coerenza dei dati, considerate la configurazione e la coerenza dei risultati in studi di disegno analogo, tra studi di disegno analogo e tra diverse specie;
- d) gli studi riguardanti la via di esposizione, la tossicocinetica, il metabolismo;
- e) il concetto di dose limite (concentrazione) e le linee guida internazionali sulle dosi massime raccomandate (concentrazioni) e sulla valutazione degli effetti di confondimento dell'eccessiva tossicità.

3.11.2.3.3. Nell'ambito della determinazione della forza probante dei dati, il nesso tra l'attività endocrina e gli effetti nocivi è stabilito sulla base della plausibilità biologica, determinata alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili. Il nesso biologicamente plausibile non deve necessariamente essere dimostrato con dati specifici sulla sostanza.

3.11.2.3.4. Nell'ambito della determinazione della forza probante dei dati, per valutare l'opportunità di classificare una sostanza come interferente endocrino per la salute umana conformemente al punto 3.11 si tiene conto delle evidenze prese in considerazione per la sua classificazione come interferente endocrino per l'ambiente conformemente al punto 4.2.

3.11.2.4. *Applicazione nel tempo*

Le sostanze sono classificate conformemente ai criteri di cui ai punti da 3.11.2.1 a 3.11.2.3 al più tardi dal 1° maggio 2025.

Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima del 1° maggio 2025 non vige l'obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui ai punti da 3.11.2.1 a 3.11.2.3 fino al 1° novembre 2026.

3.11.3. ***Criteri di classificazione delle miscele***

3.11.3.1. *Classificazione quando esistono dati su tutti i componenti della miscela o su alcuni di essi*

3.11.3.1.1. Una miscela è classificata come interferente endocrino per la salute umana se contiene almeno un componente classificato come interferente endocrino per la salute umana di categoria 1 o 2 in concentrazione pari o superiore al corrispondente limite di concentrazione generico indicato nella tabella 3.11.2.




Tabella 3.11.2

Limiti di concentrazione generici dei componenti di una miscela classificati come interferenti endocrini per la salute umana che determinano la classificazione della miscela

Componenti classificati come:	Limiti di concentrazione generici che determinano la classificazione di una miscela come:	
	Interferente endocrino per la salute umana di categoria 1	Interferente endocrino per la salute umana di categoria 2
Interferente endocrino per la salute umana di categoria 1	≥ 0,1 %	
Interferente endocrino per la salute umana di categoria 2		≥ 1 % [Nota 1]

Nota: i limiti di concentrazione riportati nella tabella si riferiscono sia ai solidi e ai liquidi (unità peso/peso) sia ai gas (unità volume/volume).

Nota 1: se un interferente endocrino per la salute umana di categoria 2 è presente come componente nella miscela in concentrazione ≥ 0,1 %, per tale miscela è disponibile su richiesta una scheda dati di sicurezza.

3.11.3.2. *Classificazione quando esistono dati sulla miscela in quanto tale*

3.11.3.2.1. La classificazione delle miscele si basa sui dati sperimentali disponibili sui singoli componenti della miscela utilizzando i limiti di concentrazione per i componenti classificati come interferenti endocrini per la salute umana. Possono essere utilizzati ai fini della classificazione, caso per caso, dati sperimentali relativi alla miscela in quanto tale se dimostrano un'interferenza con il sistema endocrino per la salute umana che la valutazione effettuata in base ai singoli componenti non ha permesso di accertare. In questi casi, il carattere probante dei risultati delle prove relative alla miscela deve essere dimostrato tenendo conto della dose (concentrazione) e di altri fattori quali la durata, le osservazioni, la sensibilità e l'analisi statistica dei sistemi di prova. Una documentazione adeguata giustificante la classificazione è conservata e messa a disposizione di chiunque chieda di esaminarla.

3.11.3.3. *Classificazione quando non esistono dati sulla miscela in quanto tale: principi ponte*

3.11.3.3.1. Fatto salvo il punto 3.11.3.2.1, se la miscela in quanto tale non è stata sottoposta a prove per determinarne l'interferenza con il sistema endocrino per la salute umana, ma esistono sui singoli componenti e su miscele simili dati sufficienti a caratterizzare adeguatamente i pericoli della miscela, tali dati sono utilizzati secondo i principi ponte di cui al punto 1.1.3.

3.11.3.4. *Applicazione nel tempo*

Le miscele sono classificate conformemente ai criteri di cui ai punti 3.11.3.1, 3.11.3.2 e 3.11.3.3 al più tardi dal 1° maggio 2026.

Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1° maggio 2026 non vige l'obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui ai punti 3.11.3.1, 3.11.3.2 e 3.11.3.3 fino al 1° maggio 2028.

3.11.4. **Comunicazione del pericolo**

3.11.4.1. Sull'etichetta delle sostanze e delle miscele che rispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo (Interferenza con il sistema endocrino per la salute umana) figurano gli elementi indicati nella tabella 3.11.3.




Tabella 3.11.3

Interferenza con il sistema endocrino per la salute umana — Elementi dell'etichetta

Classificazione	Categoria 1	Categoria 2
Simbolo/pittogramma		
Avvertenza	Pericolo	Attenzione
Indicazione di pericolo	EUH380: Può interferire con il sistema endocrino negli esseri umani	EUH381: Sospettato di interferire con il sistema endocrino negli esseri umani
Consiglio di prudenza — Prevenzione	P201 P202 P263 P280	P201 P202 P263 P280
Consiglio di prudenza — Reazione	P308 + P313	P308 + P313
Consiglio di prudenza — Conservazione	P405	P405
Consiglio di prudenza — Smaltimento	P501	P501

3.11.4.2. *Applicazione nel tempo per le sostanze*

Le sostanze sono etichettate conformemente al punto 3.11.4.1 al più tardi dal 1° maggio 2025.

Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima del 1° maggio 2025 non vige l'obbligo di etichettatura conformemente al punto 3.11.4.1 fino al 1° novembre 2026.

3.11.4.3. *Applicazione nel tempo per le miscele*

Le miscele sono etichettate conformemente al punto 3.11.4.1 al più tardi dal 1° maggio 2026.


Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1° maggio 2026 non vige l'obbligo di etichettatura conformemente al punto 3.11.4.1 fino al 1° maggio 2028.»

2) alla parte 4 sono aggiunti i seguenti punti 4.2, 4.3 e 4.4:

«4.2. **Interferenza con il sistema endocrino per l'ambiente**4.2.1. **Definizioni e considerazioni generali**4.2.1.1. *Definizioni*

Ai fini del punto 4.2 valgono le seguenti definizioni:

- a) "interferente endocrino": la sostanza o miscela che altera una o più funzioni del sistema endocrino, causando effetti nocivi su un organismo integro, la sua progenie, le popolazioni o le sottopopolazioni;
- b) "interferenza con il sistema endocrino": l'alterazione di una o più funzioni del sistema endocrino causata da un interferente endocrino;
- c) "attività endocrina": l'interazione con il sistema endocrino che può provocare la risposta del sistema, degli organi o dei tessuti bersaglio, e che conferisce a una sostanza o miscela il potenziale di alterare una o più funzioni del sistema endocrino;



- d) "effetto nocivo": il cambiamento a livello di morfologia, fisiologia, crescita, sviluppo, riproduzione o ciclo vitale di un organismo, un sistema, una popolazione o una sottopopolazione che causa una riduzione della capacità funzionale o della capacità di compensare ulteriori stress o un aumento della suscettibilità ad altri fattori;
- e) "nesso biologicamente plausibile": la correlazione, coerente con le conoscenze scientifiche esistenti, tra un'attività endocrina e un effetto nocivo sulla base di processi biologici.

4.2.1.2. Considerazioni generali

4.2.1.2.1. Si considerano interferenti endocrini accertati o presunti per l'ambiente o sospetti interferenti endocrini per l'ambiente le sostanze e le miscele che, stando alle evidenze di cui alla tabella 4.2.1, rispondono ai criteri relativi agli interferenti endocrini per l'ambiente, a meno che non sia dimostrato inequivocabilmente che gli effetti nocivi identificati non sono rilevanti a livello di popolazione o sottopopolazione.

4.2.1.2.2. Le evidenze da considerare per la classificazione delle sostanze conformemente ad altri punti del presente allegato possono essere utilizzate anche per classificarle come interferenti endocrini per l'ambiente se sono soddisfatti i criteri indicati nella presente sezione.

4.2.2. Criteri di classificazione delle sostanze

4.2.2.1. Categorie di pericolo

Ai fini della classificazione in funzione dell'interferenza con il sistema endocrino per l'ambiente, le sostanze sono suddivise in due categorie.

Tabella 4.2.1

Categorie di pericolo per gli interferenti endocrini per l'ambiente

Categorie	Criteri
CATEGORIA 1	<p>Interferenti endocrini accertati o presunti per l'ambiente</p> <p>La classificazione nella categoria 1 si basa principalmente su almeno una delle seguenti categorie di evidenze:</p> <p>a) dati relativi ad animali;</p> <p>b) dati non relativi ad animali con capacità predittiva equivalente a quella dei dati di cui alla lettera a).</p> <p>Tali dati dimostrano che la sostanza risponde a tutti i seguenti criteri:</p> <p>a) attività endocrina;</p> <p>b) effetto nocivo su un organismo integro o sulla sua progenie o generazioni future;</p> <p>c) nesso biologicamente plausibile tra l'attività endocrina e l'effetto nocivo.</p> <p>Tuttavia, se sussistono seri dubbi circa la rilevanza dell'effetto nocivo identificato a livello di popolazione o sottopopolazione, può essere più appropriata la classificazione nella categoria 2.</p>



CATEGORIA 2	<p>Sospetti interferenti endocrini per l'ambiente</p> <p>Una sostanza è classificata nella categoria 2 se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:</p> <p>a) esistono evidenze di:</p> <p style="margin-left: 20px;">i) un'attività endocrina, e</p> <p style="margin-left: 20px;">ii) un effetto nocivo su un organismo integro o sulla sua progenie o generazioni future;</p> <p>b) le evidenze di cui alla lettera a) non sono sufficienti per classificare la sostanza nella categoria 1;</p> <p>c) esistono evidenze di un nesso biologicamente plausibile tra l'attività endocrina e l'effetto nocivo.</p>
-------------	--

Laddove sia dimostrato inequivocabilmente che gli effetti nocivi identificati non sono rilevanti a livello di popolazione o sottopopolazione, la sostanza non è considerata un interferente endocrino per l'ambiente.

4.2.2.2. Base della classificazione

4.2.2.2.1. La classificazione si basa sui criteri appropriati di cui sopra e sulla determinazione della forza probante dei dati relativi a ciascuno di essi (cfr. punto 4.2.2.3) nonché della forza probante complessiva (cfr. punto 1.1.1). Sono classificate come interferenti endocrini per l'ambiente le sostanze che causano o possono causare un effetto nocivo associato al sistema endocrino a livello di popolazione o sottopopolazione.

4.2.2.2.2. Gli effetti nocivi che sono mere conseguenze non specifiche di altri effetti tossici non sono presi in considerazione per l'identificazione della sostanza come interferente endocrino per l'ambiente.

4.2.2.3. Forza probante e giudizio di esperti

4.2.2.3.1. La classificazione come interferente endocrino per l'ambiente si basa sulla valutazione della forza probante complessiva dei dati con l'ausilio del giudizio di esperti (cfr. punto 1.1.1). Ciò significa che sono prese in considerazione congiuntamente tutte le informazioni disponibili rilevanti per determinare l'interferenza con il sistema endocrino per l'ambiente, ad esempio:

- a) studi in vivo o di altro tipo (ad esempio in vitro, in silico) predittivi di effetti nocivi, attività endocrina o di un nesso biologicamente plausibile negli animali;
- b) dati su sostanze analoghe ottenuti applicando relazioni del tipo struttura-attività (SAR);
- c) può essere inclusa anche la valutazione di sostanze chimicamente affini alla sostanza oggetto di studio (raggruppamento, metodo del "read-across"), soprattutto se le informazioni su quest'ultima sono scarse;
- d) eventuali altri dati scientifici pertinenti e accettabili.

4.2.2.3.2. Nel determinare la forza probante dei dati con l'ausilio del giudizio di esperti, la valutazione dei dati scientifici di cui al punto 4.2.2.3.1 presta particolare attenzione a tutti i seguenti fattori:

- a) i risultati negativi e positivi;
- b) la pertinenza del disegno di studio per la valutazione degli effetti nocivi, nonché a livello di popolazione o sottopopolazione e per la valutazione dell'attività endocrina;
- c) gli effetti nocivi sulla riproduzione, sulla crescita/sullo sviluppo e altri effetti nocivi pertinenti che probabilmente avranno un impatto sulle popolazioni o sottopopolazioni;



- d) la qualità e la coerenza dei dati, considerate la configurazione e la coerenza dei risultati in studi di disegno analogo, tra studi di disegno analogo e tra diverse specie;
- e) gli studi riguardanti la via di esposizione, la tossicocinetica, il metabolismo;
- f) il concetto di dose limite (concentrazione) e le linee guida internazionali sulle dosi massime raccomandate (concentrazioni) e sulla valutazione degli effetti di confondimento dell'eccessiva tossicità;
- g) se disponibili, i dati di monitoraggio o raccolti sul campo e/o i risultati ottenuti da modelli di popolazioni appropriati, attendibili e rappresentativi.

4.2.2.3.3. Nell'ambito della determinazione della forza probante dei dati, il nesso tra l'attività endocrina e gli effetti nocivi è stabilito sulla base della plausibilità biologica, determinata alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili. Il nesso biologicamente plausibile non deve necessariamente essere dimostrato con dati specifici sulla sostanza.

4.2.2.3.4. Nell'ambito della determinazione della forza probante dei dati, per valutare l'opportunità di classificare una sostanza come interferente endocrino per l'ambiente conformemente al punto 4.2 si tiene conto delle evidenze prese in considerazione per la sua classificazione come interferente endocrino per la salute umana conformemente al punto 3.11.

4.2.2.4. Applicazione nel tempo

Le sostanze sono classificate conformemente ai criteri di cui ai punti da 4.2.2.1 a 4.2.2.3 al più tardi dal 1° maggio 2025.

Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima del 1° maggio 2025 non vige l'obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui ai punti da 4.2.2.1 a 4.2.2.3 fino al 1° novembre 2026.

4.2.3. Criteri di classificazione delle miscele

4.2.3.1. Classificazione quando esistono dati su tutti i componenti della miscela o su alcuni di essi

4.2.3.1.1. Una miscela è classificata come interferente endocrino per l'ambiente se contiene almeno un componente classificato come interferente endocrino per l'ambiente di categoria 1 o 2 in concentrazione pari o superiore al corrispondente limite di concentrazione generico indicato nella tabella 4,2.2.


Tabella 4.2.2

Limiti di concentrazione generici dei componenti di una miscela classificati come interferenti endocrini per l'ambiente che determinano la classificazione della miscela

Componenti classificati come:	Limiti di concentrazione generici che determinano la classificazione di una miscela come:	
	Interferente endocrino per l'ambiente di categoria 1	Interferente endocrino per l'ambiente di categoria 2
Interferente endocrino per l'ambiente di categoria 1	≥ 0,1 %	
Interferente endocrino per l'ambiente di categoria 2		≥ 1 % [Nota 1]

Nota: i limiti di concentrazione riportati nella tabella si riferiscono sia ai solidi e ai liquidi (unità peso/peso) sia ai gas (unità volume/volume).

Nota 1: se un interferente endocrino per l'ambiente di categoria 2 è presente come componente nella miscela in concentrazione ≥ 0,1 %, per tale miscela è disponibile su richiesta una scheda dati di sicurezza.



4.2.3.2. *Classificazione quando esistono dati sulla miscela in quanto tale*

4.2.3.2.1.

La classificazione delle miscele si basa sui dati sperimentali disponibili sui singoli componenti della miscela utilizzando i limiti di concentrazione per i componenti classificati come interferenti endocrini per l'ambiente. Possono essere utilizzati ai fini della classificazione, caso per caso, dati sperimentali relativi alla miscela in quanto tale se dimostrano un'interferenza con il sistema endocrino per l'ambiente che la valutazione effettuata in base ai singoli componenti non ha permesso di accertare. In questi casi, il carattere probante dei risultati delle prove relative alla miscela deve essere dimostrato tenendo conto della dose (concentrazione) e di altri fattori quali la durata, le osservazioni, la sensibilità e l'analisi statistica dei sistemi di prova. Una documentazione adeguata giustificante la classificazione è conservata e messa a disposizione di chiunque chieda di esaminarla.

4.2.3.3. *Classificazione quando non esistono dati sulla miscela in quanto tale: principi ponte*

4.2.3.3.1. Fatto salvo il punto 4.2.3.2.1, se la miscela in quanto tale non è stata sottoposta a prove per determinarne l'interferenza con il sistema endocrino per l'ambiente, ma esistono sui singoli componenti e su miscele simili dati sufficienti a caratterizzare adeguatamente i pericoli della miscela, tali dati sono utilizzati secondo i principi ponte di cui al punto 1.1.3.

4.2.3.4. *Applicazione nel tempo*

Le miscele sono classificate conformemente ai criteri di cui ai punti da 4.2.3.1 a 4.2.3.3 al più tardi dal 1° maggio 2026.

Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1° maggio 2026 non vige l'obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui ai punti 4.2.3.1, 4.2.3.2 e 4.2.3.3 fino al 1° maggio 2028.


4.2.4. **Comunicazione del pericolo**

4.2.4.1. Sull'etichetta delle sostanze e delle miscele che rispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo (Interferenza con il sistema endocrino per l'ambiente) figurano gli elementi indicati nella tabella 4.2.3.

Tabella 4.2.3

Interferenza con il sistema endocrino per l'ambiente — Elementi dell'etichetta

Classificazione	Categoria 1	Categoria 2
Simbolo/pittogramma		
Avvertenza	Pericolo	Attenzione
Indicazione di pericolo	EUH430: Può interferire con il sistema endocrino nell'ambiente	EUH431: Sospettato di interferire con il sistema endocrino nell'ambiente
Consiglio di prudenza — Prevenzione	P201 P202 P273	P201 P202 P273
Consiglio di prudenza — Reazione	P391	P391
Consiglio di prudenza — Conservazione	P405	P405
Consiglio di prudenza — Smaltimento	P501	P501



4.2.4.2. *Applicazione nel tempo per le sostanze*

Le sostanze sono etichettate conformemente al punto 4.2.4.1 al più tardi dal 1° maggio 2025.

Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima del 1° maggio 2025 non vige l'obbligo di etichettatura conformemente al punto 4.2.4.1 fino al 1° novembre 2026.

4.2.4.3. *Applicazione nel tempo per le miscele*

Le miscele sono etichettate conformemente al punto 4.2.4.1 al più tardi dal 1° maggio 2026.

Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1° maggio 2026 non vige l'obbligo di etichettatura conformemente al punto 4.2.4.1 fino al 1° maggio 2028.

4.3. **Proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili**

4.3.1. ***Definizioni e considerazioni generali***

4.3.1.1. Ai fini del punto 4.3 valgono le seguenti definizioni:

“PBT”: la sostanza o miscela persistente, bioaccumulabile e tossica che risponde ai criteri di classificazione di cui al punto 4.3.2.1.

“vPvB”: la sostanza o miscela molto persistente e molto bioaccumulabile che risponde ai criteri di classificazione di cui al punto 4.3.2.2.

4.3.1.2. La classe di pericolo «Proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili» è differenziata in:

- proprietà PBT;
- proprietà vPvB.

4.3.2. ***Criteri di classificazione delle sostanze***

4.3.2.1. *Criteri di classificazione come PBT*

Una sostanza è ritenuta PBT quando soddisfa i criteri di persistenza, bioaccumulo e tossicità enunciati ai punti da 4.3.2.1.1 a 4.3.2.1.3 e valutati conformemente al punto 4.3.2.3.

4.3.2.1.1. *Persistenza*

Una sostanza è ritenuta persistente (P) quando soddisfa una qualsiasi delle condizioni seguenti:

- a) l'emivita di degradazione nell'acqua di mare è superiore a 60 giorni;
- b) l'emivita di degradazione in acqua dolce o di estuario è superiore a 40 giorni;
- c) l'emivita di degradazione nei sedimenti marini è superiore a 180 giorni;
- d) l'emivita di degradazione nei sedimenti di acqua dolce o di estuario è superiore a 120 giorni;
- e) l'emivita di degradazione nel suolo è superiore a 120 giorni.


4.3.2.1.2. *Bioaccumulo*

Una sostanza è ritenuta bioaccumulabile (B) se il suo fattore di bioconcentrazione nelle specie acquatiche è superiore a 2 000.

4.3.2.1.3. *Tossicità*

Una sostanza è ritenuta tossica (T) quando si verifica una delle situazioni seguenti:

- a) la sua concentrazione senza effetti osservati (NOEC) a lungo termine o EC_x (ad esempio EC₁₀) negli organismi marini o d'acqua dolce è inferiore a 0,01 mg/l;



- b) la sostanza è classificabile come cancerogena (categoria 1A o 1B), mutagena di cellule germinali (categoria 1A o 1B) o tossica per la riproduzione (categoria 1A, 1B o 2) in base al punto 3.5, 3.6 o 3.7;
- c) esistono altre prove di tossicità cronica, date dalla classificabilità della sostanza come sostanza con tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta (STOT RE categoria 1 o 2), in base al punto 3.9;
- d) la sostanza è classificabile come interferente endocrino (categoria 1) per la salute umana o l'ambiente in base al punto 3.11 o 4.2.

4.3.2.2. Criteri di classificazione come vPvB

Una sostanza è ritenuta vPvB quando soddisfa i criteri di persistenza e bioaccumulo enunciati ai punti 4.3.2.2.1 e 4.3.2.2.2 e valutati conformemente al punto 4.3.2.3.

4.3.2.2.1. Persistenza

Una sostanza è ritenuta molto persistente (vP) quando soddisfa una qualsiasi delle condizioni seguenti:

- a) l'emivita di degradazione in acqua marina, acqua dolce o di estuario è superiore a 60 giorni;
- b) l'emivita di degradazione in sedimenti di acqua marina, acqua dolce o di estuario è superiore a 180 giorni;
- c) l'emivita di degradazione nel suolo è superiore a 180 giorni.

4.3.2.2.2. Bioaccumulo

Una sostanza è ritenuta molto bioaccumulabile (vB) se il suo fattore di bioconcentrazione nelle specie acquatiche è superiore a 5 000.

4.3.2.3. Base della classificazione

Per classificare le sostanze PBT e vPvB si determina la forza probante dei dati con l'ausilio del giudizio di esperti, mettendo a confronto tutte le informazioni pertinenti disponibili elencate al punto 4.3.2.3 con i criteri di cui ai punti 4.3.2.1 e 4.3.2.2. Tale metodo si applica in particolare quando i criteri di cui ai punti 4.3.2.1 e 4.3.2.2 non possono essere applicati direttamente alle informazioni disponibili.

Le informazioni utilizzate per valutare le proprietà PBT/vPvB si fondano su dati ottenuti in condizioni di analisi pertinenti.

L'identificazione tiene inoltre conto delle proprietà PBT/vPvB dei costituenti, degli additivi o delle impurezze della sostanza e dei prodotti di trasformazione o degradazione pertinenti.

La classe di pericolo «Proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB)» si applica a tutte le sostanze organiche, anche le organometalliche.

Per la valutazione delle proprietà P, vP, B, vB e T si tiene conto delle informazioni di cui ai punti 4.3.2.3.1, 4.3.2.3.2 e 4.3.2.3.3.

4.3.2.3.1. Valutazione delle proprietà P o vP

Per la valutazione delle proprietà P o vP si tiene conto delle seguenti informazioni:

- a) risultati dei saggi di simulazione sulla degradazione nelle acque superficiali;
- b) risultati dei saggi di simulazione sulla degradazione nel suolo;
- c) risultati dei saggi di simulazione sulla degradazione nei sedimenti;
- d) altre informazioni, quali dati ricavati da studi di monitoraggio o sul campo, di cui si possa ragionevolmente dimostrare l'adeguatezza e l'affidabilità.



4.3.2.3.2. Valutazione delle proprietà B o vB

Per la valutazione delle proprietà B o vB si tiene conto delle seguenti informazioni:

- a) risultati di uno studio di bioconcentrazione o di bioaccumulo nelle specie acquatiche;
- b) altri dati sul potenziale di bioaccumulo di cui si possa ragionevolmente dimostrare l'adeguatezza e l'affidabilità, come ad esempio:
 - i) risultati di uno studio di bioaccumulo nelle specie terrestri;
 - ii) dati ricavati dall'analisi scientifica di fluidi o tessuti umani, quali sangue, latte o grasso;
 - iii) rilevamento di livelli elevati nel biota, in particolare in specie in via d'estinzione o in popolazioni o sottopopolazioni vulnerabili, rispetto ai livelli dell'ambiente circostante,
 - iv) risultati derivanti da uno studio di tossicità cronica su animali;
 - v) valutazione del comportamento tossicocinetico della sostanza;
- c) informazioni sulla capacità della sostanza di bioamplificarsi nella catena alimentare, se possibile espressa mediante fattori di bioamplificazione o di amplificazione nelle reti trofiche.

4.3.2.3.3. Valutazione delle proprietà T

Per la valutazione delle proprietà T si tiene conto delle seguenti informazioni:

- a) risultati ottenuti da saggi di tossicità a lungo termine su invertebrati acquatici;
- b) risultati ottenuti da saggi di tossicità a lungo termine su pesci;
- c) risultati ottenuti da studi sull'inibizione della crescita nelle alghe o nelle piante acquatiche;
- d) classificabilità della sostanza come cancerogena di categoria 1A o 1B (con indicazione di pericolo H350 o H350i), mutagena delle cellule germinali di categoria 1A o 1B (con indicazione di pericolo H340), tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (con indicazione di pericolo H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360fD, H361, H361f, H361d o H361fd) o avente, a dose ripetuta, effetti tossici specifici per organi bersaglio di categoria 1 o 2 (con indicazione di pericolo H372 o H373);
- e) classificabilità della sostanza come interferente endocrino di categoria 1 per la salute umana o per l'ambiente (con indicazione di pericolo EUH380 o EUH430);
- f) risultati ottenuti da saggi di tossicità a lungo termine su organismi terrestri, invertebrati e piante;
- g) risultati ottenuti da saggi di tossicità a lungo termine su organismi che vivono in sedimenti;
- h) risultati ottenuti da saggi di tossicità a lungo termine o tossicità per la riproduzione su uccelli;
- i) altri dati di cui si possa ragionevolmente dimostrare l'adeguatezza e l'affidabilità.

4.3.2.4. Forza probante e giudizio di esperti

4.3.2.4.1. Nel determinare la forza probante dei dati con l'ausilio del giudizio di esperti, come indicato al punto 1.1.1, si prendono in considerazione tutti i pertinenti dati scientifici disponibili, ad esempio:

- a) studi in vivo o di altro tipo (ad esempio in vitro, in silico);
- b) informazioni tratte dall'applicazione dell'approccio per categorie (raggruppamento, metodo del "read-across");
- c) dati su sostanze analoghe ottenuti applicando relazioni del tipo struttura-attività (SAR) che diano informazioni sulle proprietà P, vP, B, vB e T;
- d) risultati di monitoraggio e modellizzazione;



- e) esperienza umana basata su dati relativi a malattie professionali e infortuni;
- f) studi epidemiologici e clinici;
- g) studi di casi ben documentati, studi pubblicati sottoposti a peer review e osservazioni;
- h) qualsiasi altro dato accettabile.

Alla qualità e alla coerenza dei dati è attribuita la dovuta importanza. A prescindere dalle conclusioni individuali che si possono trarre dai singoli risultati, essi sono accorpati in modo da costituire un'unica evidenza per determinare se una sostanza presenta o meno una particolare proprietà.

4.3.2.4.2. Nel determinare la forza probante dei dati, oltre alle informazioni di cui ai punti 4.3.2.3.1, 4.3.2.3.2 e 4.3.2.3.3 si prendono in considerazione anche le informazioni seguenti nel quadro della valutazione scientifica delle informazioni rilevanti per le proprietà P, vP, B, vB e T:

- a) indicazione delle proprietà P o vP:
 - i) risultati dei saggi sulla biodegradazione veloce;
 - ii) risultati di altri saggi di screening sulla degradazione (ad esempio biodegradabilità immediata potenziata, biodegradabilità intrinseca);
 - iii) risultati ottenuti da modelli di biodegradazione Q(SAR) ben sviluppati e affidabili;
 - iv) altri dati di cui si possa ragionevolmente dimostrare l'adeguatezza e l'affidabilità;
- b) indicazione delle proprietà B o vB:
 - i) coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua determinato per via sperimentale o stimato mediante modelli Q(SAR) ben sviluppati e affidabili;
 - ii) altri dati di cui si possa ragionevolmente dimostrare l'adeguatezza e l'affidabilità;
- c) indicazione delle proprietà T:
 - i) tossicità per l'ambiente acquatico a breve termine (ad esempio risultati ottenuti da saggi di tossicità acuta su invertebrati, alghe o piante acquatiche, saggi di tossicità acuta in vitro su linea cellulare di pesce);
 - ii) altri dati di cui si possa ragionevolmente dimostrare l'adeguatezza e l'affidabilità.

4.3.2.5. *Applicazione nel tempo*

Le sostanze sono classificate conformemente ai criteri di cui ai punti da 4.3.2.1 a 4.3.2.4 al più tardi dal 1° maggio 2025.

Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima del 1° maggio 2025 non vige l'obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui ai punti da 4.3.2.1 a 4.3.2.4 fino al 1° novembre 2026.

4.3.3. ***Criteri di classificazione delle miscele***

4.3.3.1. Una miscela è classificata come PBT o vPvB se contiene almeno un componente classificato rispettivamente come PBT o vPvB in percentuale pari o superiore allo 0,1 % (peso/peso).

4.3.3.2. *Applicazione nel tempo*

Le miscele sono classificate conformemente ai criteri di cui al punto 4.3.3.1 al più tardi dal 1° maggio 2026.

Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1° maggio 2026 non vige l'obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui al punto 4.3.3.1 fino al 1° maggio 2028.

4.3.4. ***Comunicazione del pericolo***

4.3.4.1. Sull'etichetta delle sostanze o delle miscele che rispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 4.3.1.




Tabella 4.3.1

Proprietà PBT e vPvB — Elementi dell'etichetta

	PBT	vPvB
Simbolo/pittogramma		
Avvertenza	Pericolo	Pericolo
Indicazione di pericolo	EUH440: si accumula nell'ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani	EUH441: si accumula notevolmente nell'ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani
Consiglio di prudenza — Prevenzione	P201 P202 P273	P201 P202 P273
Consiglio di prudenza — Reazione	P391	P391
Consiglio di prudenza — Smaltimento	P501	P501

4.3.4.2. *Applicazione nel tempo per le sostanze*

Le sostanze sono etichettate conformemente al punto 4.3.4.1 al più tardi dal 1° maggio 2025.

Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima del 1° maggio 2025 non vige l'obbligo di etichettatura conformemente al punto 4.3.4.1 fino al 1° novembre 2026.

4.3.4.3. *Applicazione nel tempo per le miscele*

Le miscele sono etichettate conformemente a quanto disposto al punto 4.3.4.1 al più tardi dal 1° maggio 2026.

Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1° maggio 2026 non vige l'obbligo di etichettatura conformemente al punto 4.3.4.1 fino al 1° maggio 2028.

4.4. **Proprietà persistenti, mobili e tossiche o molto persistenti e molto mobili**4.4.1. **Definizioni e considerazioni generali**

4.4.1.1. Ai fini del punto 4.4 valgono le seguenti definizioni:

“PMT”: la sostanza o miscela persistente, mobile e tossica che risponde i criteri di classificazione di cui al punto 4.4.2.1;

“vPvM”: la sostanza o miscela molto persistente e molto mobile che risponde i criteri di classificazione di cui al punto 4.4.2.2;

“log K_{oc} ”: il logaritmo comune del coefficiente di ripartizione carbonio organico/acqua (ossia K_{oc}).


4.4.1.2. La classe di pericolo «Proprietà persistenti, mobili e tossiche o molto persistenti e molto mobili» è differenziata in:

— proprietà PMT;

— proprietà vPvM.

4.4.2. **Criteri di classificazione delle sostanze**4.4.2.1. *Criteri di classificazione come PMT*

Una sostanza è ritenuta PMT quando soddisfa i criteri di persistenza, mobilità e tossicità enunciati ai punti 4.4.2.1.1, 4.4.2.1.2 e 4.4.2.1.3 e valutati conformemente al punto 4.4.2.3.



4.4.2.1.1. Persistenza

Una sostanza è ritenuta persistente (P) quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- a) l'emivita di degradazione nell'acqua di mare è superiore a 60 giorni;
- b) l'emivita di degradazione in acqua dolce o di estuario è superiore a 40 giorni;
- c) l'emivita di degradazione nei sedimenti marini è superiore a 180 giorni;
- d) l'emivita di degradazione nei sedimenti di acqua dolce o di estuario è superiore a 120 giorni;
- e) l'emivita di degradazione nel suolo è superiore a 120 giorni.

4.4.2.1.2. Mobilità

Una sostanza è ritenuta mobile (M) se il $\log K_{oc}$ è inferiore a 3. Una sostanza ionizzabile è ritenuta mobile se il valore più basso di $\log K_{oc}$ per pH compreso tra 4 e 9 è inferiore a 3.

4.4.2.1.3. Tossicità

Una sostanza è ritenuta tossica (T) quando si verifica una delle situazioni seguenti:

- a) la sua concentrazione senza effetti osservati (NOEC) a lungo termine o ECx (ad esempio EC10) negli organismi marini o d'acqua dolce è inferiore a 0,01 mg/l;
- b) la sostanza è classificabile come cancerogena (categoria 1A o 1B), mutagena di cellule germinali (categoria 1A o 1B) o tossica per la riproduzione (categoria 1A, 1B o 2) in base al punto 3.5, 3.6 o 3.7;
- c) esistono altre prove di tossicità cronica, date dalla classificabilità della sostanza come sostanza con tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta (STOT RE categoria 1 o 2), in base al punto 3.9;
- d) la sostanza è classificabile come interferente endocrino (categoria 1) per la salute umana o l'ambiente in base al punto 3.11 o 4.2.

4.4.2.2. Criteri di classificazione come vPvM

Una sostanza è ritenuta vPvM quando soddisfa i criteri di persistenza e mobilità enunciati ai punti 4.4.2.2.1 e 4.4.2.2.2 e valutati conformemente al punto 4.4.2.3.

4.4.2.2.1. Persistenza

Una sostanza è ritenuta molto persistente (vP) quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- a) l'emivita di degradazione in acqua marina, acqua dolce o di estuario è superiore a 60 giorni;
- b) l'emivita di degradazione in sedimenti di acqua marina, acqua dolce o di estuario è superiore a 180 giorni;
- c) l'emivita di degradazione nel suolo è superiore a 180 giorni.

4.4.2.2.2. Mobilità

Una sostanza è ritenuta molto mobile (vM) se il $\log K_{oc}$ è inferiore a 2. Una sostanza ionizzabile è ritenuta mobile se il valore più basso di $\log K_{oc}$ per pH compreso tra 4 e 9 è inferiore a 2.

4.4.2.3. Base della classificazione

Per classificare le sostanze PMT e vPvM si determina la forza probante dei dati con l'ausilio del giudizio di esperti, mettendo a confronto tutte le informazioni pertinenti disponibili elencate al punto 4.4.2.3 con i criteri di cui ai punti 4.4.2.1 e 4.4.2.2. Tale metodo si applica in particolare quando i criteri di cui ai punti 4.4.2.1 e 4.4.2.2 non possono essere applicati direttamente alle informazioni disponibili.



Le informazioni utilizzate per valutare le proprietà PMT/vPvM si fondano su dati ottenuti in condizioni di analisi pertinenti.

L'identificazione tiene inoltre conto delle proprietà PMT/vPvM dei costituenti, degli additivi o delle impurezze della sostanza e dei prodotti di trasformazione o degradazione pertinenti.

La classe di pericolo «Proprietà persistenti, mobili e tossiche e molto persistenti e molto mobili» si applica a tutte le sostanze organiche, anche le organometalliche.

Per la valutazione delle proprietà P, vP, M, vM e T si tiene conto delle informazioni di cui ai punti 4.4.2.3.1, 4.4.2.3.2 e 4.4.2.3.3.

4.4.2.3.1. Valutazione delle proprietà P o vP

Per la valutazione delle proprietà P o vP si tiene conto delle seguenti informazioni:

- a) risultati dei saggi di simulazione sulla degradazione nelle acque superficiali;
- b) risultati dei saggi di simulazione sulla degradazione nel suolo;
- c) risultati dei saggi di simulazione sulla degradazione nei sedimenti;
- d) altre informazioni, quali dati ricavati da studi di monitoraggio o sul campo, di cui si possa ragionevolmente dimostrare l'adeguatezza e l'affidabilità.

4.4.2.3.2. Valutazione delle proprietà M o vM


Per la valutazione delle proprietà M o vM si tiene conto delle seguenti informazioni:

- a) risultati delle prove di adsorbimento/desorbimento;
- b) altre informazioni, quali dati ricavati da studi di lisciviazione, modellizzazione o monitoraggio, di cui si possa ragionevolmente dimostrare l'adeguatezza e l'affidabilità.

4.4.2.3.3. Valutazione delle proprietà T

Per la valutazione delle proprietà T si tiene conto delle seguenti informazioni:

- a) risultati ottenuti da saggi di tossicità a lungo termine su invertebrati acquatici;
- b) risultati ottenuti da saggi di tossicità a lungo termine su pesci;
- c) risultati ottenuti da studi sull'inibizione della crescita nelle alghe o nelle piante acquatiche;
- d) classificabilità della sostanza come cancerogena di categoria 1A o 1B (con indicazione di pericolo H350 o H350i), mutagena delle cellule germinali di categoria 1A o 1B (con indicazione di pericolo H340), tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (con indicazione di pericolo H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H361, H361f, H361d o H361fd) o avente, a dose ripetuta, effetti tossici specifici per organi bersaglio di categoria 1 o 2 (con indicazione di pericolo H372 o H373);
- e) classificabilità della sostanza come interferente endocrino di categoria 1 per la salute umana o per l'ambiente (con indicazione di pericolo EUH380 o EUH430);
- f) risultati ottenuti da saggi di tossicità a lungo termine su organismi terrestri, invertebrati e piante;
- g) risultati ottenuti da saggi di tossicità a lungo termine su organismi che vivono in sedimenti;
- h) risultati ottenuti da saggi di tossicità a lungo termine o tossicità per la riproduzione su uccelli;
- i) altri dati di cui si possa ragionevolmente dimostrare l'adeguatezza e l'affidabilità.



4.4.2.4. Forza probante e giudizio di esperti

4.4.2.4.1. Nel determinare la forza probante dei dati con l'ausilio del giudizio di esperti, come indicato al punto 1.1.1, si prendono in considerazione tutti i pertinenti dati scientifici disponibili, ad esempio:

- a) studi in vivo o di altro tipo (ad esempio in vitro, in silico);
- b) informazioni tratte dall'applicazione dell'approccio per categorie (raggruppamento, metodo del "read-across");
- c) dati su sostanze analoghe ottenuti applicando relazioni del tipo struttura-attività (SAR) che diano informazioni sulle proprietà P, vP, M, vM e T;
- d) risultati di monitoraggio e modellizzazione;
- e) esperienza umana basata su dati relativi a malattie professionali e infortuni;
- f) studi epidemiologici e clinici;
- g) studi di casi ben documentati, studi pubblicati sottoposti a peer review e osservazioni;
- h) qualsiasi altro dato accettabile.

Alla qualità e alla coerenza dei dati è attribuita la dovuta importanza. A prescindere dalle conclusioni individuali che si possono trarre dai singoli risultati, essi sono accorpati in modo da costituire un'unica evidenza per determinare se una sostanza presenta o meno una particolare proprietà.


4.4.2.4.2. Nel determinare la forza probante dei dati, oltre alle informazioni di cui ai punti 4.4.2.3.1, 4.4.2.3.2 e 4.4.2.3.3 si prendono in considerazione anche le informazioni seguenti nel quadro della valutazione scientifica delle informazioni rilevanti per le proprietà P, vP, M, vM e T:

- a) indicazione delle proprietà P o vP:
 - i) risultati dei saggi sulla biodegradazione veloce;
 - ii) risultati di altri saggi di screening sulla degradazione (ad esempio biodegradabilità immediata potenziata, biodegradabilità intrinseca);
 - iii) risultati ottenuti da modelli di biodegradazione Q(SAR) ben sviluppati e affidabili;
 - iv) altri dati di cui si possa ragionevolmente dimostrare l'adeguatezza e l'affidabilità;
- b) informazioni rilevanti per le proprietà M o vM:
 - i) coefficiente di ripartizione carbonio organico/acqua (K_{oc}) stimato mediante modelli Q(SAR) ben sviluppati e affidabili;
 - ii) altri dati di cui si possa ragionevolmente dimostrare l'adeguatezza e l'affidabilità;
- c) informazioni rilevanti per le proprietà T:
 - i) tossicità per l'ambiente acquatico a breve termine (ad esempio risultati ottenuti da saggi di tossicità acuta su invertebrati, alghe o piante acquatiche, saggi di tossicità acuta in vitro su linea cellulare di pesce);
 - ii) altri dati di cui si possa ragionevolmente dimostrare l'adeguatezza e l'affidabilità.

4.4.2.5. Applicazione nel tempo

Le sostanze sono classificate conformemente ai criteri di cui ai punti da 4.4.2.1 a 4.4.2.4 al più tardi dal 1° maggio 2025.

Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima del 1° maggio 2025 non vige l'obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui ai punti da 4.4.2.1 a 4.4.2.4 fino al 1° novembre 2026.



4.4.3. **Criteri di classificazione delle miscele**

4.4.3.1. Una miscela è classificata come PMT o vPvM se contiene almeno un componente classificato rispettivamente come PMT o vPvM in percentuale pari o superiore allo 0,1 % (peso/peso).

4.4.3.2. *Applicazione nel tempo*

Le miscele sono classificate conformemente ai criteri di cui al punto 4.4.3.1 al più tardi dal 1° maggio 2026.

Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1° maggio 2026 non vige l'obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui al punto 4.4.3.1 fino al 1° maggio 2028.

4.4.4. **Comunicazione del pericolo**

4.4.4.1. Sull'etichetta delle sostanze o delle miscele che rispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo (Proprietà PMT e vPvM) figurano gli elementi indicati nella tabella 4.4.1.

Tabella 4.4.1

Proprietà PMT e vPvM — Elementi dell'etichetta

	PMT	vPvM
Simbolo/pittogramma		
Avvertenza	Pericolo	Pericolo
Indicazione di pericolo	EUH450: può provocare la contaminazione duratura e diffusa delle risorse idriche	EUH451: può provocare la contaminazione molto duratura e diffusa delle risorse idriche
Consiglio di prudenza — Prevenzione	P201 P202 P273	P201 P202 P273
Consiglio di prudenza — Reazione	P391	P391
Consiglio di prudenza — Smaltimento	P501	P501

4.4.4.2. *Applicazione nel tempo per le sostanze*


Le sostanze sono etichettate conformemente al punto 4.4.4.1 al più tardi dal 1° maggio 2025.

Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima 1° maggio 2025 non vige l'obbligo di etichettatura conformemente al punto 4.4.4.1 fino al 1° novembre 2026.

4.4.4.3. *Applicazione nel tempo per le miscele*

Le miscele sono etichettate conformemente al punto 4.4.4.1 al più tardi dal 1° maggio 2026.

Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1° maggio 2026 non vige l'obbligo di etichettatura conformemente al punto 4.4.4.1 fino al 1° maggio 2028.».




ALLEGATO II

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1272/2008, la parte 2, punto 2.10, primo paragrafo, è così modificata:

sono aggiunti i trattini seguenti:

- «— ≥ 0,1 % di sostanze classificate come interferenti endocrini per la salute umana di categoria 2; o
- ≥ 0,1 % di sostanze classificate come interferenti endocrini per l'ambiente di categoria 2».

—



ALLEGATO III


Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1272/2008, la parte 1 è così modificata:

1) sono aggiunte le lettere c) e d) seguenti:

- «c) se si opta per l'indicazione di pericolo EUH441 "Si accumula notevolmente nell'ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani", l'indicazione EUH440 "Si accumula nell'ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani" può essere omessa;
- d) se si opta per l'indicazione di pericolo EUH451 "Può provocare la contaminazione molto duratura e diffusa delle risorse idriche", l'indicazione EUH450 "Può provocare la contaminazione duratura e diffusa delle risorse idriche" può essere omessa.»;

2) alla tabella 1.2 sono aggiunte le righe seguenti:

«EUH380	Lingua	
	BG	Може да причини нарушение на функциите на ендокринната система при хора
	ES	Puede provocar alteración endocrina en los seres humanos
	CS	Může způsobit narušení činnosti endokrinního systému u lidí.
	DA	Kan forårsage hormonforstyrrelse hos mennesker
	DE	Kann beim Menschen endokrine Störungen verursachen
	ET	Võib põhjustada inimesel endokriinseid häireid
	EL	Μπορεί να προκαλέσει ενδοκρινική διαταραχή στον άνθρωπο
	EN	May cause endocrine disruption in humans
	FR	Peut provoquer une perturbation endocrinienne chez l'être humain
	GA	D'fhéadfadh sé a bheith ina chúis le suaithheadh inchríneach sa duine
	HR	Može uzrokovati endokrinu disrupciju u ljudi
	IT	Può interferire con il sistema endocrino negli esseri umani
	LV	Var izraisīt endokrīnu disrupciju cilvēka organismā
	LT	Gali ardyti žmonių endokrininę sistemą
	HU	Endokrin károsító hatású lehet az embereknek
	MT	Jistgħu jikkawżaw tfixkil fis-sistema endokrinjali fil-bnedmin
	NL	Kan hormoonontregeling bij de mens veroorzaken
	PL	Może powodować zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego u ludzi
	PT	Pode causar desregulação endócrina nos seres humanos
	RO	Poate cauza dereglări endocrine la oameni
	SK	Môže spôsobiť endokrinnú disrupciu u ľudí
	SL	Lahko povzroči endokrine motnje pri ljudeh.
	FI	Saattaa aiheuttaa hormonitoiminnan häiriötä ihmisissä
	SV	Kan orsaka hormonstörningar hos människor




EUH381	Lingua	
	BG	Вероятно причинява нарушение на функциите на ендокринната система при хора
	ES	Se sospecha que provoca alteración endocrina en los seres humanos
	CS	Podezření, že vyvolává narušení činnosti endokrinního systému u lidí.
	DA	Mistænkt for at forårsage hormonforstyrrelse hos mennesker
	DE	Steht in dem Verdacht, beim Menschen endokrine Störungen zu verursachen
	ET	Arvatavasti põhjustab inimesel endokriinseid häireid
	EL	Υποπτο για πρόκληση ενδοκρινικής διαταραχής στον άνθρωπο
	EN	Suspected of causing endocrine disruption in humans
	FR	Susceptible de provoquer une perturbation endocrinienne chez l'être humain
	GA	Ceaptar go bhfuil sé ina chúis le suaithéadh inchríneach sa duine
	HR	Sumnja se da uzrokuje endokrinu disrupciju u ljudi
	IT	Sospettato di interferire con il sistema endocrino negli esseri umani
	LV	Domājams, ka var izraisīt endokrīnu disrupciju cilvēka organismā
	LT	Įtariama, kad ardo žmonių endokrininę sistemą
	HU	Feltételezhetően endokrin zavart okozhat az embereknél
	MT	Suspettati li jikkawżaw tfixkil fis-sistema endokrinjali fil-bnedmin
	NL	Wordt ervan verdacht hormoonontregeling bij de mens te veroorzaken
	PL	Podejrzewa się, że powoduje zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego u ludzi
	PT	Suspeito de causar desregulação endócrina nos seres humanos
	RO	Suspectată că ar cauza dereglări endocrine la oameni
	SK	Podозrenie, že spôsobuje endokrinnú disrupciu u ľudí
	SL	Domnevno povzroča endokrine motnje pri ljudeh.
	FI	Epäillään aiheuttavan hormonitoiminnan häiriöitä ihmisissä
	SV	Misstänks orsaka hormonstörningar hos människor»;




3) alla tabella 1.3 sono aggiunte le righe seguenti:


«EUH430	Lingua	
	BG	Може да причини нарушение на функциите на ендокринната система в околната среда
	ES	Puede provocar alteración endocrina en el medio ambiente
	CS	Může způsobit narušení činnosti endokrinního systému v životním prostředí.
	DA	Kan forårsage hormonforstyrrelse hos miljøet
	DE	Kann endokrine Störungen in der Umwelt verursachen
	ET	võib põhjustada endokriinseid häireid keskkonnas
	EL	Μπορεί να προκαλέσει ενδοκρινική διαταραχή στο περιβάλλον
	EN	May cause endocrine disruption in the environment
	FR	Peut provoquer une perturbation endocrinienne dans l'environnement
	GA	D'fhéadfadh sé a bheith ina chúis le suaitheadh inchríneach sa chomhshaol
	HR	Može uzrokovati endokrinu disrupciju u okolišu
	IT	Può interferire con il sistema endocrino nell'ambiente
	LV	Var izraisīt endokrīnu disrupciju vidē
	LT	Būdam aplinkoje gali ardyti endokrininę sistemą
	HU	Endokrin károsító hatású lehet a környezetben
	MT	Jistgħu jikkawżaw tfixkil fis-sistema endokrinjali fl-ambjent
	NL	Kan hormoonontregeling in het milieu veroorzaken
	PL	Może powodować zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego w środowisku
	PT	Pode causar desregulação endócrina no ambiente
	RO	Poate cauza perturbări endocrine la nivelul mediului
	SK	Môže spôsobiť endokrinnú disrupciu v životnom prostredí
	SL	Lahko povzroči endokrine motnje v okolju.
	FI	Saattaa aiheuttaa hormonitoiminnan häiriötä ympäristössä
	SV	Kan orsaka hormonstörningar i miljön




EUH431	Lingua	
	BG	Вероятно причинява нарушение на функциите на ендокринната система в околната среда
	ES	Se sospecha que provoca alteración endocrina en el medio ambiente
	CS	Podezření, že vyvolává narušení činnosti endokrinního systému v životním prostředí.
	DA	Mistænkt for at forårsage hormonforstyrrelse hos miljøet
	DE	Steht in dem Verdacht, endokrine Störungen in der Umwelt zu verursachen
	ET	Arvatavasti põhjustab endokriinseid häireid keskkonnas
	EL	Υποπτο για πρόκληση ενδοκρινικής διαταραχής στο περιβάλλον
	EN	Suspected of causing endocrine disruption in the environment
	FR	Susceptible de provoquer une perturbation endocrinienne dans l'environnement
	GA	Ceaptar go bhfuil sé ina chúis le suaitheadh inchríneach sa chomhshaol
	HR	Sumnja se da uzrokuje endokrinu disrupciju u okolišu
	IT	Sospettato di interferire con il sistema endocrino nell'ambiente
	LV	Domājams, ka var izraisīt endokrīnu disrupciju vidē
	LT	Įtariama, kad būdama aplinkoje ardo endokrininę sistemą
	HU	Feltételezhetően endokrin zavart okozhat a környezetben
	MT	Suspettati li jikkawżaw tfixkil fis-sistema endokrinali fl-ambjent
	NL	Wordt ervan verdacht hormoonontregeling in het milieu te veroorzaken
	PL	Podjeżrewa się, że powoduje zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego w środowisku
	PT	Suspeito de causar desregulação endócrina no ambiente
	RO	Suspectată că ar cauza perturbări endocrine la nivelul mediului
	SK	Podozrenie, že spôsobuje endokrinnú disrupciu v životnom prostredí
	SL	Domnevno povzroča endokrine motnje v okolju.
	FI	Epäillään aiheuttavan hormonitoiminnan häiriöitä ympäristössä
	SV	Misstänks orsaka hormonstörningar i miljön




EUH440	Lingua	
	BG	Нагрупва се в околната среда и в живите организми, включително в човешкия организъм
	ES	Se acumula en el medio ambiente y en los organismos vivos, incluidos los humanos
	CS	Hromadí se v životním prostředí a živých organismech včetně člověka
	DA	Ophobes i miljøet og levende organismer, herunder i mennesker
	DE	Anreicherung in der Umwelt und in lebenden Organismen einschließlich Menschen
	ET	Akumuleerub keskkonnas ja elusorganismides, sealhulgas inimestes
	EL	Συσσωρεύεται στο περιβάλλον και σε ζωντανούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου
	EN	Accumulates in the environment and living organisms including in humans
	FR	S'accumule dans l'environnement et dans les organismes vivants, y compris chez l'être humain
	GA	Carnann in orgánaigh bheo lena n-áirítear sa duine agus bíonn éifeachtaí fadtéarmacha acu
	HR	Nakuplja se u okolišu i živim organizmima, uključujući ljude
	IT	Si accumula nell'ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani
	LV	Uzkrājas vidē un dzīvos organismos, tai skaitā cilvēka organismā
	LT	Kaupiasi aplinkoje ir gyvuose organizmuose, įskaitant žmones
	HU	Felhalmozódik a környezetben és az élő szervezetekben, beleértve az embereket is
	MT	Jakkumulaw fl-ambjent u fl-organizmi ħajjin inkluż fil-bnedmin
	NL	Accumulatie in het milieu en levende organismen, met inbegrip van mensen
	PL	Akumuluje się w środowisku i organizmach żywych, w tym u ludzi
	PT	Acumula-se no ambiente e nos organismos vivos, inclusive no ser humano
	RO	Se acumulează în mediu și în organisme vii, inclusiv la oameni
	SK	Akumuluje sa v životnom prostredí a živých organizmoch vrátane ľudí
	SL	Se kopiči v okolju in živih organizmih, tudi v ljudeh.
	FI	Kertyy ympäristöön ja eläviin eliöihin, myös ihmisiin
	SV	Ackumuleras i miljön och i levande organismer, inbegripet människor.




EUH441	Lingua	
	BG	Нагрупва се в значителни количества в околната среда и в живите организми, включително в човешкия организъм
	ES	Acumulación elevada en el medio ambiente y en los organismos vivos, incluidos los humanos
	CS	Silně se hromadí v životním prostředí a živých organismech včetně člověka
	DA	Ophobes i høj grad i miljøet og levende organismer, herunder i mennesker
	DE	Starke Anreicherung in der Umwelt und in lebenden Organismen einschließlich Menschen
	ET	Akumuleerub rohkest keskkonnas ja elusorganismides, sealhulgas inimestes
	EL	Συσσωρεύεται έντονα στο περιβάλλον και σε ζωντανούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου
	EN	Strongly accumulates in the environment and living organisms including in humans
	FR	S'accumule fortement dans l'environnement et dans les organismes vivants, y compris chez l'être humain
	GA	Carnann go mór in orgánaigh bheo lena n-áirítear sa duine agus d'fhéadfadh éifeachtaí fadtéarmacha a bheith acu
	HR	U velikoj se mjeri nakuplja u okolišu i živim organizmima, uključujući ljude
	IT	Si accumula notevolmente nell'ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani
	LV	Izteikti uzkrājas vidē un dzīvos organismos, tai skaitā cilvēka organismā
	LT	Gausiai kaupiasi aplinkoje ir gyvuose organizmuose, įskaitant žmones
	HU	Nagymértékben felhalmozódik a környezetben és az élő szervezetekben, beleértve az embereket is
	MT	Jakkumulaw hafna fl-ambjent u fl-organizmi hajjin inkluz fil-bnedmin
	NL	Sterke accumulatie in het milieu en levende organismen, met inbegrip van mensen
	PL	W znacznym stopniu akumuluje się w środowisku i organizmach żywych, w tym u ludzi
	PT	Acumula-se fortemente no ambiente e nos organismos vivos, inclusive no ser humano
	RO	Se acumulează puternic în mediu și în organisme vii, inclusiv la oameni
	SK	Výrazne sa akumuluje v životnom prostredí a živých organizmoch vrátane ľudí



EUH441	Lingua	
	SL	Se močno kopiči v okolju in živih organizmih, tudi v ljudeh.
	FI	Kertyy voimakkaasti ympäristöön ja eläviin eliöihin, myös ihmisiin
	SV	Ackumuleras kraftigt i miljön och i levande organismer, inbegripet människor.
EUH450	Lingua	
	BG	Може да причини дълготрайно и дифузно замърсяване на водните ресурси
	ES	Puede ser causa de una contaminación difusa y duradera de los recursos hídricos
	CS	Může způsobit dlouhodobé a difúzní znečištění vodních zdrojů
	DA	Kan forårsage langvarig og diffus forurening af vandressourcer
	DE	Kann lang anhaltende und diffuse Verschmutzung von Wasserressourcen verursachen
	ET	Võib põhjustada veevarude pikaajalist ja hajusat saastumist
	EL	Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια και διάχυτη μόλυνση υδάτινων πόρων
	EN	Can cause long-lasting and diffuse contamination of water resources
	FR	Peut provoquer une contamination diffuse à long terme des ressources en eau
	GA	Substaint mharthanach ar féidir léi acmhainní uisce a thruailliú
	HR	Može uzrokovati dugotrajno i raspršeno onečišćenje vodnih resursa
	IT	Può provocare la contaminazione duratura e diffusa delle risorse idriche
	LV	Var izraisīt ilgstošu un difūzu ūdens resursu kontamināciju
	LT	Gali sukelti ilgalaikę ir pasklidają vandens išteklių taršą
	HU	Tartós, diffúz szennyezést okozhat a vízkészletekben
	MT	Jistgħu jikkawżaw kontaminazzjoni dejjiema u diffuza tar-riżorsi tal-ilma
	NL	Kan langdurige en diffuse verontreiniging van watervoorraden veroorzaken
	PL	Może powodować długotrwałe i rozproszone zanieczyszczenie zasobów wodnych
	PT	Pode causar uma contaminação prolongada e difusa dos recursos hídricos
	RO	Poate cauza contaminarea difuză și de lungă durată a resurselor de apă



EUH450	Lingua	
	SK	Môže spôsobiť dlhotrvajúcu a difúznu kontamináciu vodných zdrojov
	SL	Lahko povzroči dolgotrajno in razpršeno kontaminacijo vodnih virov.
	FI	Voi aiheuttaa vesivarojen pitkäkestoista hajakuormitusta
	SV	Långlivat ämne som kan förorena vattenkällor
EUH451	Lingua	
	BG	Може да причини особено дълготрайно и дифузно замърсяване на водните ресурси
	ES	Puede ser causa de una contaminación difusa y muy duradera de los recursos hídricos
	CS	Může způsobit velmi dlouhodobé a difúzní znečištění vodních zdrojů
	DA	Kan forårsage meget langvarig og diffus forurening af vandressourcer
	DE	Kann sehr lang anhaltende und diffuse Verschmutzung von Wasserressourcen verursachen
	ET	Võib põhjustada veevarude väga pikaajalist ja hajusat saastumist
	EL	Μπορεί να προκαλέσει πολύ μακροχρόνια και διάχυτη μόλυνση υδάτινων πόρων
	EN	Can cause very long-lasting and diffuse contamination of water resources
	FR	Peut provoquer une contamination diffuse à très long terme des ressources en eau
	GA	Substaint an-mharthanach ar féidir léi acmhainní uisce a thruailliú
	HR	Može uzrokovati vrlo dugotrajno i raspršeno onečišćenje vodnih resursa
	IT	Può provocare la contaminazione molto duratura e diffusa delle risorse idriche
	LV	Var izraisīt ļoti ilgstošu un difūzu ūdens resursu kontamināciju
	LT	Gali sukelti labai ilgalaikę ir pasklidąją vandens išteklių taršą
	HU	Rendkívül tartós, diffúz szennyezést okozhat a vízkészletekben
	MT	Jistgħu jikkawżaw kontaminazzjoni dejjiema u diffuza ħafna tar-riżorsi tal-ilma
	NL	Kan zeer langdurige en diffuse verontreiniging van watervoorraden veroorzaken
	PL	Może powodować bardzo długotrwałe i rozproszone zanieczyszczenie zasobów wodnych
	PT	Pode causar uma contaminação muito prolongada e difusa dos recursos hídricos



EUH451	Lingua	
	RO	Poate cauza contaminarea difuză și de foarte lungă durată a resurselor de apă
	SK	Môže spôsobiť veľmi dlhotrvajúcu a difúznu kontamináciu vodných zdrojov
	SL	Lahko povzroči zelo dolgotrajno in razpršeno kontaminacijo vodnih virov.
	FI	Voi aiheuttaa vesivarojen erittäin pitkäkestoista hajakuormitusta
	SV	Mycket långlivat ämne som kan förorena vattenkällor».



ALLEGATO IV

Nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, la parte 1, punto 1.1.2.1.1, la tabella 1.1, è così modificata:

1) dopo la riga relativa alla classe di pericolo «Pericolo in caso di aspirazione» è aggiunta la riga seguente:

«Interferente endocrino per la salute umana	ED HH 1 ED HH 2»;
---	----------------------

2) dopo la riga relativa alla classe di pericolo «Pericoloso per l'ambiente acquatico» sono aggiunte le righe seguenti:

«Interferente endocrino per l'ambiente	ED ENV 1 ED ENV 2
Persistente, bioaccumulabile e tossico Molto persistente e molto bioaccumulabile	PBT vPvB
Persistente, mobile e tossico Molto persistente e molto mobile	PMT vPvM».

23CE1269



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/708 DELLA COMMISSIONE**del 20 marzo 2023****che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «HYPO-CHLOR Product Family»
in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 dicembre 2018 la società Veltek Associates Inc. Europe ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), in conformità all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione dell'Unione per una famiglia di biocidi denominata «HYPO-CHLOR Product Family», del tipo di prodotto 2 quale descritto nell'allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l'autorità competente della Francia aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-EF047438-44.
- (2) Il principio attivo contenuto nella famiglia di biocidi «HYPO-CHLOR Product Family» è il cloro attivo rilasciato da ipoclorito di sodio, che è inserito nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per il tipo di prodotto 2.
- (3) Il 24 agosto 2021 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso, conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all'Agenzia.
- (4) Il 23 marzo 2022 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il proprio parere ⁽²⁾ comprendente un progetto di sommario delle caratteristiche del biocida («SPC») per la famiglia di biocidi «HYPO-CHLOR Product Family» e la relazione di valutazione finale sulla famiglia di biocidi, in conformità all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (5) Nel parere si conclude che «HYPO-CHLOR Product Family» è una famiglia di biocidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ammissibile all'autorizzazione dell'Unione a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 19, paragrafi 1 e 6, di detto regolamento.
- (6) In conformità all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 12 aprile 2022 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
- (7) La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «HYPO-CHLOR Product Family».

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Parere dell'ECHA, del 3, marzo 2022 sull'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «Hypo-Chlor product family» (ECHA/BPC/321/2022) (<https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation>).



- (8) Nel suo parere l'Agenzia raccomanda che, come condizione per l'autorizzazione, il titolare dell'autorizzazione effettui un test di stabilità allo stoccaggio a lungo termine a temperatura ambiente per i prodotti dei meta SPC 2A e 2B negli imballaggi commerciali in cui i prodotti saranno messi a disposizione sul mercato. Il test dovrebbe concentrarsi sulle proprietà fisiche, chimiche e tecniche pertinenti dei prodotti sia prima sia dopo lo stoccaggio, per confermare una durata di conservazione di 24 mesi. La Commissione approva tale raccomandazione e ritiene che la presentazione dei risultati di detto test debba costituire una condizione per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi «HYPO-CHLOR Product Family» a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Essa è inoltre dell'avviso che l'obbligo di fornire i dati dopo il rilascio dell'autorizzazione non incida sulla conclusione relativa al rispetto della condizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento sulla base dei dati esistenti.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società Veltek Associates Inc. Europe è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione con il numero di autorizzazione EU-0028423-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi «HYPO-CHLOR Product Family», subordinatamente al rispetto dei termini e delle condizioni fissati nell'allegato I e conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell'allegato II.

L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 20 aprile 2023 al 31 marzo 2033.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN




ALLEGATO I

TERMINI E CONDIZIONI (EU-0028423-0000)

Il titolare dell'autorizzazione deve effettuare un test di stabilità allo stoccaggio a lungo termine a temperatura ambiente per i prodotti dei meta SPC 2A e 2B negli imballaggi commerciali in cui saranno messi a disposizione sul mercato. Il test di stabilità allo stoccaggio a lungo termine a temperatura ambiente deve concentrarsi sulle proprietà fisiche, chimiche e tecniche pertinenti dei prodotti sia prima sia dopo lo stoccaggio, in conformità alla sezione 2.6.4 degli orientamenti riguardanti il regolamento sui biocidi, volume I: Identità del principio attivo/proprietà fisico-chimiche/metodologia analitica — Prescrizioni in materia di informazione, esame e valutazione (ECHA, marzo 2022) ⁽¹⁾, per confermare una durata di conservazione di 24 mesi.

Entro il 20 ottobre 2023 il titolare dell'autorizzazione deve presentare all'Agenzia i risultati del test.

⁽¹⁾ https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/bpr_guidance_vol_i_parts_abc_en.pdf/31b245e5-52c2-f0c7-04db-8988683cbc4b



ALLEGATO II

Sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi

HYPO-CHLOR Product Family

Tipo di prodotto 2 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali (disinfettanti)

Numero di autorizzazione: EU-0028423-0000

Numero dell'approvazione del R4BP: EU-0028423-0000

PARTE I

INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. **Nome della famiglia**

Nome	HYPO-CHLOR Product Family
------	---------------------------

1.2. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali
--------------------	--

1.3. **Titolare dell'autorizzazione**


Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	Veltek Associates Inc. Europe
	Indirizzo	Rozengaard 1940, 8212DT Lelystad Paesi Bassi
Numero di autorizzazione	EU-0028423-0000	
Numero dell'approvazione del R4BP	EU-0028423-0000	
Data di rilascio dell'autorizzazione	20 aprile 2023	
Data di scadenza dell'autorizzazione	31 marzo 2033	

1.4. **Fabbricante/i dei biocidi**

Nome del fabbricante	Veltek Associates, Inc.
Indirizzo del fabbricante	15 Lee Blvd., PA19355 Malvern Stati Uniti
Ubicazione dei siti produttivi	15 Lee Blvd., PA19355 Malvern Stati Uniti

1.5. **Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i**

Principio attivo	Cloro attivo rilasciato da ipoclorito di sodio
------------------	--



Nome del fabbricante	Univar USA Inc.
Indirizzo del fabbricante	532 E. Emaus Street, Pennsylvania 17057 Middleton Stati Uniti
Ubicazione dei siti produttivi	532 E. Emaus Street, Pennsylvania 17057 Middleton Stati Uniti

2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia**

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Cloro attivo rilasciato da ipoclorito di sodio		Principio attivo			0,25	0,5
Ipoclorito di sodio	Ipoclorito di sodio	Sostanza non attiva	7681-52-9	231-668-3	1,95	4,21

2.2. **Tipo/i di formulazione**

Formulazione/i	AL — Pronto all'uso
----------------	---------------------

PARTE II

INFORMAZIONI DI SECONDO LIVELLO — META SPC(S)

META SPC 1

1. META SPC 1 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. **Meta SPC 1 identificativo**


Identificativo	Meta SPC 2A
----------------	-------------

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-1
--------	-----

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali
--------------------	--



2. META SPC 1 COMPOSIZIONE

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 1

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Cloro attivo rilasciato da ipoclorito di sodio		Principio attivo			0,25	0,25
Ipoclorito di sodio	Ipoclorito di sodio	Sostanza non attiva	7681-52-9	231-668-3	1,95	2,0

2.2. Tipo(i) di formulazione del meta SPC 1

Formulazione/i	AL — Pronto all'uso
----------------	---------------------

3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 1

Indicazioni di pericolo	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza	Conservare soltanto nell'imballaggio originale. Non disperdere nell'ambiente. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. Conservare in recipiente provvisto di rivestimento interno resistente. Smaltire il prodotto in conformità alla normativa locale.

4. USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 1

4.1. Descrizione dell'uso

Tabella 1

Uso # 1 — Uso disinfettante, battericida, fungicida e sporicida — Meta SPC 2 A

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	—
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Batteri Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Cellule batteriche Nome scientifico: Specie di lieviti Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Cellule di lieviti Nome scientifico: Funghi Nome comune: Funghi Fase di sviluppo: Funghi



	Nome scientifico: Spore batteriche Nome comune: Spore batteriche Fase di sviluppo: Spore batteriche
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Per la disinfezione di superfici, attrezzature e materiali duri, non porosi e inerti che non sono utilizzati per il contatto diretto con alimenti o mangimi [ad eccezione del settore medico e degli usi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici]. Disinfettante per l'uso in impianti di produzione, tra cui le camere bianche che si trovano nelle industrie farmaceutiche, biofarmaceutiche, diagnostiche e di dispositivi medici senza azione meccanica. Solo camera bianca per prodotti tamponati.
Metodi di applicazione	Metodo: Straccio, panno, salvietta, immersione o spruzzatura (spruzzatore a compressione 1-3 bar o spruzzatore manuale). Descrizione dettagliata: Solo spruzzatore manuale per prodotti tamponati.
Tasso(i) e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Pronto all'uso Diluizione (%): — Numero e tempi di applicazione: Applicare secondo necessità. Durata del contatto: — Trattamento battericida, lieviticida e fungicida: 8 minuti. — Trattamento sporicida: 40 minuti. Temperatura ambiente Condizioni di pulizia
Categoria/e di utilizzatori	Industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Flacone in polietilene ad alta densità (HDPE) da 100 ml a 10 litri (in alcuni formati viene fornito il dosatore spray non attaccato al flacone) Flacone SimpleMix in HDPE da 473 ml e 3,79 litri con un flacone più piccolo in polietilene a bassa densità (LDPE) all'interno Fusto in HDPE da 200 litri

4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

— Non usare più di 35 ml/m²

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

—

4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

—



4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

—

4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

—

5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO ⁽¹⁾ DEL META SPC 1

5.1. Istruzioni d'uso

- Osservare le istruzioni per l'uso.
- Per garantirne l'efficacia, usare il prodotto entro 24 ore al massimo dall'aggiunta della soluzione tampone (solo per HYPO-CHLOR® Neutral 0,25 %).
- Se il trattamento risulta inefficace, informare il titolare dell'autorizzazione.
- Pulire accuratamente le superfici prima dell'applicazione del prodotto.
- Applicare solo su superfici non porose.
- Per le applicazioni con straccio/panno/salvietta, applicare (spruzzare/versare) il prodotto sulla superficie da disinfettare e poi usare uno straccio/un panno/una salvietta per distribuire uniformemente il prodotto sulla superficie.
- Accertarsi di inumidire le superfici completamente con il prodotto. Attendere che il prodotto faccia effetto per il tempo di contatto richiesto.
- Trascorso il tempo di contatto, sciacquare le superfici. Lasciare asciugare la superficie all'aria o asciugare con un panno.
- L'uso per la disinfezione di strumenti e materiali disciplinato dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio non si applica a questa autorizzazione.
Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117, 5.5.2017, pag. 1).
- I prodotti non devono essere usati assieme ad acidi o ammoniaci.
- Nel caso di spruzzatore manuale (prodotti tamponati), applicare solo su piccole superfici.


5.2. Misure di mitigazione del rischio

- Utilizzare un apparecchio respiratorio: APF di almeno 4 per l'applicazione e il risciacquo con nebulizzatore a compressione (1-3 bar).
- Durante il processo di disinfezione con nebulizzatore a compressione (1-3 bar) assicurarsi che persone non siano presenti nell'area del trattamento. Qualora sia necessaria la loro presenza, gli astanti dovranno indossare gli stessi dispositivi di protezione individuale e delle vie respiratorie usati dall'utilizzatore.
- Si richiede un tasso di ventilazione di almeno 20/ora per i prodotti tamponati (solo per HYPO-CHLOR® Neutral 0,25 %)
- Evitare qualsiasi esposizione non necessaria.
- Non applicare direttamente su cibo, mangimi o bevande o vicino ad essi, né su superfici o utensili che potrebbero entrare in contatto diretto con cibo, mangimi, bevande e bestiame.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

- IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare la pelle con acqua. In caso di sintomi, chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: In caso di sintomi, sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
- IN CASO DI INGESTIONE: In caso di sintomi, chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

⁽¹⁾ Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 1.



- IN CASO DI INALAZIONE: In caso di sintomi, chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
- Tenere a portata di mano il contenitore o l'etichetta.

5.4. **Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

- Non smaltire il prodotto inutilizzato nel terreno, nei corsi d'acqua, nelle tubature (scarichi, WC, ...) o nelle fognature.
- Smaltire il prodotto inutilizzato, il suo imballaggio e tutti gli altri rifiuti, in conformità con le normative locali.

5.5. **Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

- Non conservare al di sopra dei 30 °C.
- Proteggere dal gelo.
- Proteggere dalla luce solare diretta.
- Durata di conservazione: 24 mesi

6. ALTRE INFORMAZIONI

-

7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 1

7.1. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione commerciale	HYPO-CHLOR NEUTRAL 0,25 %		Area di mercato: EU		
Numero di autorizzazione	EU-0028423-0001 1-1				
Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Cloro attivo rilasciato da ipoclorito di sodio		Principio attivo			0,25
Ipoclorito di sodio	Ipoclorito di sodio	Sostanza non attiva	7681-52-9	231-668-3	1,95

7.2. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione commerciale	HYPO-CHLOR 0,25 %		Area di mercato: EU		
Numero di autorizzazione	EU-0028423-0002 1-1				
Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Cloro attivo rilasciato da ipoclorito di sodio		Principio attivo			0,25
Ipoclorito di sodio	Ipoclorito di sodio	Sostanza non attiva	7681-52-9	231-668-3	2,0



META SPC 2

1. META SPC 2 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. **Meta SPC 2 identificativo**

Identificativo	Meta SPC 2B
----------------	-------------

1.2. **Suffisso del numero di autorizzazione**

Numero	1-2
--------	-----

1.3. **Tipo/i di prodotto**

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali
--------------------	--

2. META SPC 2 COMPOSIZIONE

2.1. **Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 2**


Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)	
					Min	Max
Cloro attivo rilasciato da ipoclorito di sodio		Principio attivo			0,47	0,5
Ipoclorito di sodio	Ipoclorito di sodio	Sostanza non attiva	7681-52-9	231-668-3	3,92	4,21

2.2. **Tipo(i) di formulazione del meta SPC 2**

Formulazione/i	AL — Pronto all'uso
----------------	---------------------

3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 2

Indicazioni di pericolo	Può essere corrosivo per i metalli. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza	Conservare soltanto nell'imballaggio originale. Non disperdere nell'ambiente. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. Conservare in recipiente provvisto di rivestimento interno resistente. Smaltire il prodotto in conformità alle norme locali.



4. USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 2

4.1. Descrizione dell'uso

Tabella 2

Uso # 1 — Uso disinfettante, battericida, fungicida e sporicida — Meta SPC 2B

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	—
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	<p>Nome scientifico: Spore batteriche Nome comune: Spore batteriche Fase di sviluppo: Spore batteriche</p> <p>Nome scientifico: Batteri Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Cellule batteriche</p> <p>Nome scientifico: Specie di lieviti Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Cellule di lieviti</p> <p>Nome scientifico: Funghi Nome comune: Funghi Fase di sviluppo: Funghi</p>
Campo di applicazione	<p>In ambiente chiuso Per la disinfezione di superfici, attrezzature e materiali duri, non porosi e inerti che non sono utilizzati per il contatto diretto con alimenti o mangimi (eccetto settore medico). Disinfettante per l'uso in impianti di produzione, tra cui le camere bianche che si trovano nelle industrie farmaceutiche, biofarmaceutiche, diagnostiche e di dispositivi medici senza azione meccanica. Solo camera bianca per prodotti tamponati.</p>
Metodi di applicazione	<p>Metodo: Straccio, panno, salvietta, immersione o spruzzatura (spruzzatore a compressione 1-3 bar o spruzzatore manuale).</p> <p>Descrizione dettagliata: Solo spruzzatore manuale per prodotti tamponati.</p> <p>Per ulteriori dettagli consultare le istruzioni per l'uso.</p>
Tasso(i) e frequenza di applicazione	<p>Tasso di domanda: Pronto all'uso.</p> <p>Diluizione (%): Non applicabile</p> <p>Numero e tempi di applicazione: Applicare secondo necessità.</p> <p>Durata del contatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Trattamento battericida, lieviticida e fungicida: 8 minuti. — Trattamento sporicida: 40 minuti. <p>Temperatura ambiente</p> <p>Condizioni di pulizia</p>



Categoria/e di utilizzatori	Industriale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Flacone in polietilene ad alta densità (HDPE) da 100 ml a 10 litri (in alcuni formati viene fornito il dosatore spray non attaccato al flacone) Flacone SimpleMix in HDPE da 473 ml e 3,79 litri con un flacone più piccolo in polietilene a bassa densità (LDPE) all'interno Fusto in HDPE da 200 litri

4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

- Non usare più di 35 ml/m²

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

—

4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

—

4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

—

4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

—

5. ISTRUZIONI GENERALI D'USO ^(†) DEL META SPC 2

5.1. Istruzioni d'uso

- Osservare le istruzioni per l'uso.
- Per garantirne l'efficacia, usare il prodotto entro 24 ore al massimo dall'aggiunta della soluzione tampone (solo per HYPO-CHLOR® Neutral 0,52 %).
- Se il trattamento risulta inefficace, informare il titolare dell'autorizzazione.
- Pulire accuratamente le superfici prima dell'applicazione del prodotto.
- Applicare solo su superfici non porose.
- Per le applicazioni con straccio/panno/salvietta, applicare (spruzzare/versare) il prodotto sulla superficie da disinfettare e poi usare uno straccio/un panno/una salvietta per distribuire uniformemente il prodotto sulla superficie.
- Accertarsi di inumidire le superfici completamente con il prodotto. Attendere che il prodotto faccia effetto per il tempo di contatto richiesto.
- Trascorso il tempo di contatto, sciacquare le superfici. Lasciare asciugare la superficie all'aria o asciugare con un panno.
- L'uso per la disinfezione di strumenti e materiali disciplinato dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio non si applica a questa autorizzazione.
- I prodotti non devono essere usati assieme ad acidi o ammoniaci.
- Nel caso di spruzzatore manuale (prodotti tamponati), applicare solo su piccole superfici.

^(†) Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 2.



5.2. Misure di mitigazione del rischio

- Utilizzare un apparecchio respiratorio: APF di almeno 4 per l'applicazione e il risciacquo con nebulizzatore a compressione (1-3 bar).
- Durante il processo di disinfezione con nebulizzatore a compressione (1-3 bar) assicurarsi che non siano presenti persone nell'area del trattamento. Qualora sia necessaria la loro presenza, gli astanti dovranno indossare gli stessi dispositivi di protezione individuale e delle vie respiratorie usati dall'utilizzatore.
- Si richiede un tasso di ventilazione di almeno 20/ora per i prodotti tamponati (solo per HYPO-CHLOR® Neutral 0,52 %)
- Evitare qualsiasi esposizione non necessaria.
- Non applicare direttamente su cibo, mangimi o bevande o vicino ad essi, né su superfici o utensili che potrebbero entrare in contatto diretto con cibo, mangimi, bevande e bestiame.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

- IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare la pelle con acqua. In caso di sintomi, chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: In caso di sintomi, sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
- IN CASO DI INGESTIONE: In caso di sintomi, chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
- IN CASO DI INALAZIONE: In caso di sintomi, chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
- Tenere a portata di mano il contenitore o l'etichetta.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

- Non smaltire il prodotto inutilizzato nel terreno, nei corsi d'acqua, nelle tubature (scarichi, WC, ...) o nelle fognature.
- Smaltire il prodotto inutilizzato, il suo imballaggio e tutti gli altri rifiuti, in conformità con le normative locali.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

- Non conservare al di sopra dei 30 °C.
- Proteggere dal gelo.
- Proteggere dalla luce solare diretta.
- Durata di conservazione: 24 mesi


6. ALTRE INFORMAZIONI

-

7. INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 2

7.1. Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto


Denominazione commerciale	HYPO-CHLOR 0,52 %		Area di mercato: EU		
Numero di autorizzazione	EU-0028423-0003 1-2				
Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Cloro attivo rilasciato da ipoclorito di sodio		Principio attivo			0,5
Ipoclorito di sodio	Ipoclorito di sodio	Sostanza non attiva	7681-52-9	231-668-3	4,21



7.2. **Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto**

Denominazione commerciale	HYPO-CHLOR NEUTRAL 0,52 %		Area di mercato: EU		
Numero di autorizzazione	EU-0028423-0004 1-2				
Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Cloro attivo rilasciato da ipoclorito di sodio		Principio attivo			0,47
Ipoclorito di sodio	Ipoclorito di sodio	Sostanza non attiva	7681-52-9	231-668-3	3,92

23CE1270



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/709 DELLA COMMISSIONE
del 29 marzo 2023

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2023

Per la Commissione
A nome della presidente
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale




ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 14 10	Pezzi disossati di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , congelati	230,1	21	BR

⁽¹⁾ Nomenclatura stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GU L 334 del 13.10.2020, pag. 2).»

23CE1271



REGOLAMENTO (UE) 2023/710 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2023

che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bromopropilato, cloridazon, fenpropimorf, imazaquin e tralcoxidim in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze cloridazon, fenpropimorf e tralcoxidim sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per la sostanza bromopropilato sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, di tale regolamento a seconda del prodotto. Per la sostanza imazaquin gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il bromopropilato non è mai stato approvato nell'Unione come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari. Gli LMR per tale sostanza sono fissati al limite di determinazione (LD). Tali LMR vanno pertanto spostati nell'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) Le approvazioni delle sostanze attive cloridazon e imazaquin sono scadute il 31 dicembre 2018, quelle del fenpropimorf e del tralcoxidim sono scadute il 30 aprile 2019 ⁽²⁾.
- (4) Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive cloridazon, fenpropimorf, imazaquin e tralcoxidim sono state revocate. È quindi opportuno sopprimere gli LMR esistenti fissati per tali sostanze attive negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all'articolo 17 di detto regolamento, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 14, paragrafo 2, del medesimo regolamento. È possibile mantenere alcuni LMR, in particolare quelli basati sulle domande di tolleranza all'importazione che sono sicuri per i consumatori e quelli basati sui limiti massimi di residui del Codex («CXL»), che non sono stati stabiliti sulla base di usi ormai obsoleti nell'Unione e che sono sicuri per i consumatori.
- (5) L'LMR per il fenpropimorf nelle banane dipende da una domanda di tolleranza all'importazione presentata dal Venezuela ed è sicuro per i consumatori ⁽³⁾. Gli LMR per il fenpropimorf in orzo, avena, segale, frumento, barbabietole da zucchero, tutti i tessuti di mammiferi e latte corrispondono a CXL sicuri per i consumatori ⁽⁴⁾. Tali LMR dovrebbero essere mantenuti ai livelli vigenti conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), e all'articolo 14, paragrafo 2, lettere a), c) ed e), del regolamento (CE) n. 396/2005. Per tutti gli altri prodotti è opportuno ridurre gli LMR vigenti fissati per il fenpropimorf nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 portandoli agli LD in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 17 di tale regolamento.
- (6) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni LD. Tali laboratori hanno raccomandato LD rilevabili in sede di analisi per tutte le sostanze e tutti i prodotti.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il fenpropimorf conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. *EFSA Journal* 2015;13(3):4050.

⁽⁴⁾ Supporto scientifico e tecnico alla preparazione della posizione dell'UE alla 50ª sessione del Comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR). *EFSA Journal* 2018;16(7):5306.



- (7) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (9) Per tutte le sostanze attive contemplate dal presente regolamento, al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima che la modifica degli LMR iniziasse ad applicarsi e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.
- (10) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 21 ottobre 2023.

Articolo 3


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 ottobre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1) l'allegato II è così modificato:

a) la colonna relativa alla sostanza fenpropimorf è sostituita dalla seguente:


«ALLEGATO II

Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ⁽¹⁾	Fenpropimorf (somma di isomeri) (R) (F)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	
0110000	Agrumi	0,01 *
0110010	Pompelmi	
0110020	Arance dolci	
0110030	Limoni	
0110040	Limette/lime	
0110050	Mandarini	
0110990	Altri (2)	
0120000	Frutta a guscio	0,01 *
0120010	Mandorle dolci	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecàn	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri (2)	
0130000	Pomacee	0,01 *
0130010	Mele	
0130020	Pere	
0130030	Cotogne	
0130040	Nespole	
0130050	Nespole del Giappone	
0130990	Altri (2)	




0140000	Drupacee	0,01 *
0140010	Albicocche	
0140020	Ciliege (dolci)	
0140030	Pesche	
0140040	Prugne	
0140990	Altri (2)	
0150000	Bacche e piccola frutta	0,01 *
0151000	a) Uve	
0151010	Uve da tavola	
0151020	Uve da vino	
0152000	b) Fragole	
0153000	c) Frutti di piante arbustive	
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	
0153990	Altri (2)	
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche	
0154010	Mirtilli	
0154020	Mirtilli giganti americani	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	
0154070	Azzeruoli	
0154080	Bacche di sambuco	
0154990	Altri (2)	
0160000	Frutta varia con	
0161000	a) Frutta con buccia commestibile	0,01 *
0161010	Datteri	
0161020	Fichi	
0161030	Olive da tavola	
0161040	Kumquat	
0161050	Carambole	
0161060	Cachi	
0161070	Jambul/jambolan	
0161990	Altri (2)	



0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile	0,01 *
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	
0162020	Litci	
0162030	Frutti della passione/maracuja	
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	
0162050	Melastelle/cainette	
0162060	Cachi di Virginia	
0162990	Altri (2)	
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile	
0163010	Avocado	0,01 *
0163020	Banane	0,6
0163030	Manghi	0,01 *
0163040	Papaie	0,01 *
0163050	Melograni	0,01 *
0163060	Cerimolia/cherimolia	0,01 *
0163070	Guaiave/guave	0,01 *
0163080	Ananas	0,01 *
0163090	Frutti dell'albero del pane	0,01 *
0163100	Durian	0,01 *
0163110	Anona/graviola/guanabana	0,01 *
0163990	Altri (2)	0,01 *
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	
0210000	Ortaggi a radice e tubero	0,01 *
0211000	a) Patate	
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali	
0212010	Radici di cassava/manioca	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami	
0212040	Maranta/arrow root	
0212990	Altri (2)	
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero	
0213010	Bietole	
0213020	Carote	
0213030	Sedano rapa	




0213040	Barbaforte/rafano/cren	
0213050	Topinambur	
0213060	Pastinaca	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	
0213080	Ravanelli	
0213090	Salsefrica	
0213100	Rutabaga	
0213110	Rape	
0213990	Altri (2)	
0220000	Ortaggi a bulbo	0,01 *
0220010	Aglio	
0220020	Cipolle	
0220030	Scalogni	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	
0220990	Altri (2)	
0230000	Ortaggi a frutto	0,01 *
0231000	a) Solanacee e malvacee	
0231010	Pomodori	
0231020	Peperoni	
0231030	Melanzane	
0231040	Gombi	
0231990	Altri (2)	
0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile	
0232010	Cetrioli	
0232020	Cetriolini	
0232030	Zucchine	
0232990	Altri (2)	
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	
0233010	Meloni	
0233020	Zucche	
0233030	Cocomeri/angurie	
0233990	Altri (2)	
0234000	d) Mais dolce	
0239000	e) Altri ortaggi a frutto	




0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,01 *
0241000	a) Cavoli a infiorescenza	
0241010	Cavoli broccoli	
0241020	Cavolfiori	
0241990	Altri (2)	
0242000	b) Cavoli a testa	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	
0242020	Cavoli cappucci	
0242990	Altri (2)	
0243000	c) Cavoli a foglia	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	
0243020	Cavoli ricci	
0243990	Altri (2)	
0244000	d) Cavoli rapa	
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	
0251000	a) Lattughe e insalate	0,01 *
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	
0251020	Lattughe	
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	
0251050	Barbarea	
0251060	Rucola	
0251070	Senape juncea	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	
0251990	Altri (2)	
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	0,01 *
0252010	Spinaci	
0252020	Portulaca/porcellana	
0252030	Bietole da foglia e da costa	
0252990	Altri (2)	
0253000	c) Foglie di vite e foglie di specie simili	0,01 *
0254000	d) Crescione acquatico	0,01 *
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	0,01 *




0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili	0,02 *
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano	
0256040	Prezzemolo	
0256050	Salvia	
0256060	Rosmarino	
0256070	Timo	
0256080	Basilico e fiori commestibili	
0256090	Foglie di alloro/lauro	
0256100	Dragoncello	
0256990	Altri (2)	
0260000	Legumi	0,01 *
0260010	Fagioli (con baccello)	
0260020	Fagioli (senza baccello)	
0260030	Piselli (con baccello)	
0260040	Piselli (senza baccello)	
0260050	Lenticchie	
0260990	Altri (2)	
0270000	Ortaggi a stelo	0,01 *
0270010	Asparagi	
0270020	Cardi	
0270030	Sedani	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	
0270050	Carciofi	
0270060	Porri	
0270070	Rabarbaro	
0270080	Germogli di bambù	
0270090	Cuori di palma	
0270990	Altri (2)	
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 *
0280010	Funghi coltivati	
0280020	Funghi selvatici	
0280990	Muschi e licheni	
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01 *
0300000	LEGUMI SECCHI	0,01 *
0300010	Fagioli	



0300020	Lenticchie	
0300030	Piselli	
0300040	Lupini/semi di lupini	
0300990	Altri (2)	
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,01 *
0401000	Semi oleaginosi	
0401010	Semi di lino	
0401020	Semi di arachide	
0401030	Semi di papavero	
0401040	Semi di sesamo	
0401050	Semi di girasole	
0401060	Semi di colza	
0401070	Semi di soia	
0401080	Semi di senape	
0401090	Semi di cotone	
0401100	Semi di zucca	
0401110	Semi di cartamo	
0401120	Semi di borragine	
0401130	Semi di camelina/dorella	
0401140	Semi di canapa	
0401150	Semi di ricino	
0401990	Altri (2)	
0402000	Frutti oleaginosi	
0402010	Olive da olio	
0402020	Semi di palma	
0402030	Frutti di palma	
0402040	Capoc	
0402990	Altri (2)	
0500000	CEREALI	
0500010	Orzo	0,2
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	0,01 *
0500030	Mais/granturco	0,01 *
0500040	Miglio	0,01 *
0500050	Avena	0,2
0500060	Riso	0,01 *
0500070	Segale	0,07
0500080	Sorgo	0,01 *
0500090	Frumento	0,07
0500990	Altri (2)	0,01 *



0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE	0,05 *
0610000	Tè	
0620000	Chicchi di caffè	
0630000	Infusioni di erbe da	
0631000	a) Fiori	
0631010	Camomilla	
0631020	Ibisco/rosella	
0631030	Rosa	
0631040	Gelsomino	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri (2)	
0632000	b) Foglie ed erbe	
0632010	Fragola	
0632020	Rooibos	
0632030	Mate	
0632990	Altri (2)	
0633000	c) Radici	
0633010	Valeriana	
0633020	Ginseng	
0633990	Altri (2)	
0639000	d) Altre parti della pianta	
0640000	Semi di cacao	
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	
0700000	LUPPOLO	0,05 *
0800000	SPEZIE	
0810000	Semi	0,05 *
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero/cumino nero	
0810030	Sedano	
0810040	Coriandolo	
0810050	Cumino	
0810060	Aneto	
0810070	Finocchio	
0810080	Fieno greco	
0810090	Noce moscata	
0810990	Altri (2)	




0820000	Frutta	0,05 *
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	
0820070	Vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri (2)	
0830000	Spezie da corteccia	0,05 *
0830010	Cannella	
0830990	Altri (2)	
0840000	Spezie da radici e rizomi	
0840010	Liquirizia	0,05 *
0840020	Zenzero (10)	
0840030	Curcuma	0,05 *
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)	
0840990	Altri (2)	0,05 *
0850000	Spezie da boccioli	0,05 *
0850010	Chiodi di garofano	
0850020	Capperi	
0850990	Altri (2)	
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,05 *
0860010	Zafferano	
0860990	Altri (2)	
0870000	Spezie da arilli	0,05 *
0870010	Macis	
0870990	Altri (2)	
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	
0900010	Barbabietole da zucchero	0,03
0900020	Canne da zucchero	0,01 *
0900030	Radici di cicoria	0,01 *
0900990	Altri (2)	0,01 *



1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI	
1010000	Prodotti ottenuti da	
1011000	a) Suini	
1011010	Muscolo	0,03
1011020	Grasso	0,05
1011030	Fegato	0,7
1011040	Rene	0,7
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,7
1011990	Altri (2)	0,01 *
1012000	b) Bovini	
1012010	Muscolo	0,03
1012020	Grasso	0,05
1012030	Fegato	0,7
1012040	Rene	0,7
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,7
1012990	Altri (2)	0,01 *
1013000	c) Ovini	
1013010	Muscolo	0,03
1013020	Grasso	0,05
1013030	Fegato	0,7
1013040	Rene	0,7
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,7
1013990	Altri (2)	0,01 *
1014000	d) Caprini	
1014010	Muscolo	0,03
1014020	Grasso	0,05
1014030	Fegato	0,7
1014040	Rene	0,7
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,7
1014990	Altri (2)	0,01 *
1015000	e) Equidi	
1015010	Muscolo	0,03
1015020	Grasso	0,05
1015030	Fegato	0,7
1015040	Rene	0,7



1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,7
1015990	Altri (2)	0,01 *
1016000	f) Pollame	0,01 *
1016010	Muscolo	
1016020	Grasso	
1016030	Fegato	
1016040	Rene	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1016990	Altri (2)	
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento	
1017010	Muscolo	0,03
1017020	Grasso	0,05
1017030	Fegato	0,7
1017040	Rene	0,7
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,7
1017990	Altri (2)	0,01 *
1020000	Latte	0,01
1020010	Bovini	
1020020	Ovini	
1020030	Caprini	
1020040	Equini	
1020990	Altri (2)	
1030000	Uova di volatili	0,01 *
1030010	Galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri (2)	
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)	0,05 *
1050000	Anfibi e rettili	0,01 *
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 *
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,01 *
1100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)	
1200000	PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)	
1300000	PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)»	



* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.


(*) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Fenpropimorf (somma di isomeri) (R) (F)

(R) La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numeri di codice: Fenpropimorf - codice 1000000 eccetto 1040000: acido carbossilico fenpropimorf (BF 421-2) espresso come fenpropimorf.

(F) Liposolubile


- b) le colonne relative alle sostanze bromopropilato, cloridazon e tralcoxidim sono soppresse;
- 2) l'allegato III è così modificato:
- a) nella parte A, la colonna relativa alla sostanza imazaquin è soppresa;
 - b) nella parte B, la colonna relativa alla sostanza bromopropilato è soppresa;
- 3) nell'allegato V sono aggiunte le seguenti colonne relative alle sostanze bromopropilato, cloridazon, imazaquin e tralcossidim:




«ALLEGATO V

Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Bromopropilato (F)	Cloridazon (somma di cloridazon e cloridazon-desfenil, espressa come cloridazon) (R)	Imazaquin	Tralcoxidim (somma degli isomeri costituenti del tralcoxidim)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	0,01 *		0,01 *	0,01 *
0110000	Agrumi		0,03 *		
0110010	Pompelmi				
0110020	Arance dolci				
0110030	Limoni				
0110040	Limette/lime				
0110050	Mandarini				
0110990	Altri (2)				
0120000	Frutta a guscio		0,04 *		
0120010	Mandorle dolci				
0120020	Noci del Brasile				
0120030	Noci di anacardi				
0120040	Castagne e marroni				
0120050	Noci di cocco				
0120060	Nocciole				
0120070	Noci del Queensland				
0120080	Noci di pecàn				
0120090	Pinoli				
0120100	Pistacchi				
0120110	Noci comuni				
0120990	Altri (2)				
0130000	Pomacee		0,03 *		
0130010	Mele				
0130020	Pere				
0130030	Cotogne				
0130040	Nespole				
0130050	Nespole del Giappone				
0130990	Altri (2)				




0140000	Drupacee		0,03 *		
0140010	Albicocche				
0140020	Ciliege (dolci)				
0140030	Pesche				
0140040	Prugne				
0140990	Altri (2)				
0150000	Bacche e piccola frutta		0,03 *		
0151000	a) Uve				
0151010	Uve da tavola				
0151020	Uve da vino				
0152000	b) Fragole				
0153000	c) Frutti di piante arbustive				
0153010	More di rovo				
0153020	More selvatiche				
0153030	Lamponi (rossi e gialli)				
0153990	Altri (2)				
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche				
0154010	Mirtilli				
0154020	Mirtilli giganti americani				
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)				
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)				
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)				
0154060	More di gelso (nero e bianco)				
0154070	Azzerruoli				
0154080	Bacche di sambuco				
0154990	Altri (2)				
0160000	Frutta varia con				
0161000	a) Frutta con buccia commestibile				
0161010	Datteri		0,03 *		
0161020	Fichi		0,03 *		
0161030	Olive da tavola		0,04 *		




0161040	Kumquat		0,03 *		
0161050	Carambole		0,03 *		
0161060	Cachi		0,03 *		
0161070	Jambul/jambolan		0,03 *		
0161990	Altri (2)		0,03 *		
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile		0,03 *		
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)				
0162020	Litci				
0162030	Frutti della passione/maracuja				
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus				
0162050	Melastelle/cainette				
0162060	Cachi di Virginia				
0162990	Altri (2)				
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile				
0163010	Avocado		0,04 *		
0163020	Banane		0,03 *		
0163030	Manghi		0,03 *		
0163040	Papaie		0,03 *		
0163050	Melograni		0,03 *		
0163060	Cerimolia/cherimolia		0,03 *		
0163070	Guaiave/guave		0,03 *		
0163080	Ananas		0,03 *		
0163090	Frutti dell'albero del pane		0,03 *		
0163100	Durian		0,03 *		
0163110	Anona/graviola/guanabana		0,03 *		
0163990	Altri (2)		0,03 *		
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI				
0210000	Ortaggi a radice e tubero	0,01 *	0,03 *	0,01 *	0,01 *
0211000	a) Patate				
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali				
0212010	Radici di cassava/manioca				



0212020	Patate dolci				
0212030	Ignami				
0212040	Maranta/arrow root				
0212990	Altri (2)				
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero				
0213010	Bietole				
0213020	Carote				
0213030	Sedano rapa				
0213040	Barbaforte/rafano/cren				
0213050	Topinambur				
0213060	Pastinaca				
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo				
0213080	Ravanelli				
0213090	Salsefrica				
0213100	Rutabaga				
0213110	Rape				
0213990	Altri (2)				
0220000	Ortaggi a bulbo	0,01 *	0,03 *	0,01 *	0,01 *
0220010	Aglione				
0220020	Cipolle				
0220030	Scalogni				
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette				
0220990	Altri (2)				
0230000	Ortaggi a frutto	0,01 *	0,03 *	0,01 *	0,01 *
0231000	a) Solanacee e malvacee				
0231010	Pomodori				
0231020	Peperoni				
0231030	Melanzane				
0231040	Gombi				
0231990	Altri (2)				
0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile				
0232010	Cetrioli				




0232020	Cetriolini				
0232030	Zucchine				
0232990	Altri (2)				
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile				
0233010	Meloni				
0233020	Zucche				
0233030	Cocomeri/angurie				
0233990	Altri (2)				
0234000	d) Mais dolce				
0239000	e) Altri ortaggi a frutto				
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,01 *	0,03 *	0,01 *	0,01 *
0241000	a) Cavoli a infiorescenza				
0241010	Cavoli broccoli				
0241020	Cavolfiori				
0241990	Altri (2)				
0242000	b) Cavoli a testa				
0242010	Cavoletti di Bruxelles				
0242020	Cavoli cappucci				
0242990	Altri (2)				
0243000	c) Cavoli a foglia				
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai				
0243020	Cavoli ricci				
0243990	Altri (2)				
0244000	d) Cavoli rapa				
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili				
0251000	a) Lattughe e insalate	0,01 *	0,03 *	0,01 *	0,01 *
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella				
0251020	Lattughe				
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe				




0251040	Crescione e altri germogli e gemme				
0251050	Barbarea				
0251060	Rucola				
0251070	Senape juncea				
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)				
0251990	Altri (2)				
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	0,01 *	0,03 *	0,01 *	0,01 *
0252010	Spinaci				
0252020	Portulaca/porcellana				
0252030	Bietole da foglia e da costa				
0252990	Altri (2)				
0253000	c) Foglie di vite e foglie di specie simili	0,01 *	0,03 *	0,01 *	0,01 *
0254000	d) Crescione acquatico	0,01 *	0,03 *	0,01 *	0,01 *
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	0,01 *	0,03 *	0,01 *	0,01 *
0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili	0,02 *	0,1 *	0,02 *	0,02 *
0256010	Cerfoglio				
0256020	Erba cipollina				
0256030	Foglie di sedano				
0256040	Prezzemolo				
0256050	Salvia				
0256060	Rosmarino				
0256070	Timo				
0256080	Basilico e fiori commestibili				
0256090	Foglie di alloro/lauro				
0256100	Dragoncello				
0256990	Altri (2)				
0260000	Legumi	0,01 *	0,03 *	0,01 *	0,01 *
0260010	Fagioli (con baccello)				
0260020	Fagioli (senza baccello)				
0260030	Piselli (con baccello)				
0260040	Piselli (senza baccello)				




0260050	Lenticchie				
0260990	Altri (2)				
0270000	Ortaggi a stelo	0,01 *	0,03 *	0,01 *	0,01 *
0270010	Asparagi				
0270020	Cardi				
0270030	Sedani				
0270040	Finocchi dolci/finocchini/ finocchi di Firenze				
0270050	Carciofi				
0270060	Porri				
0270070	Rabarbaro				
0270080	Germogli di bambù				
0270090	Cuori di palma				
0270990	Altri (2)				
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 *	0,03 *	0,01 *	0,01 *
0280010	Funghi coltivati				
0280020	Funghi selvatici				
0280990	Muschi e licheni				
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01 *	0,03 *	0,01 *	0,01 *
0300000	LEGUMI SECCHI	0,01 *	0,03 *	0,01 *	0,01 *
0300010	Fagioli				
0300020	Lenticchie				
0300030	Piselli				
0300040	Lupini/semi di lupini				
0300990	Altri (2)				
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,01 *	0,04 *	0,01 *	0,01 *
0401000	Semi oleaginosi				
0401010	Semi di lino				
0401020	Semi di arachide				
0401030	Semi di papavero				
0401040	Semi di sesamo				
0401050	Semi di girasole				
0401060	Semi di colza				
0401070	Semi di soia				
0401080	Semi di senape				
0401090	Semi di cotone				




0401100	Semi di zucca				
0401110	Semi di cartamo				
0401120	Semi di borragine				
0401130	Semi di camelina/dorella				
0401140	Semi di canapa				
0401150	Semi di ricino				
0401990	Altri (2)				
0402000	Frutti oleaginosi				
0402010	Olive da olio				
0402020	Semi di palma				
0402030	Frutti di palma				
0402040	Capoc				
0402990	Altri (2)				
0500000	CEREALI	0,01 *	0,03 *	0,01 *	0,01 *
0500010	Orzo				
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali				
0500030	Mais/granturco				
0500040	Miglio				
0500050	Avena				
0500060	Riso				
0500070	Segale				
0500080	Sorgo				
0500090	Frumento				
0500990	Altri (2)				
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *
0610000	Tè				
0620000	Chicchi di caffè				
0630000	Infusioni di erbe da				
0631000	a) Fiori				
0631010	Camomilla				
0631020	Ibisco/rosella				
0631030	Rosa				
0631040	Gelsomino				
0631050	Tiglio				
0631990	Altri (2)				
0632000	b) Foglie ed erbe				
0632010	Fragola				




0632020	Rooibos				
0632030	Mate				
0632990	Altri (2)				
0633000	c) Radici				
0633010	Valeriana				
0633020	Ginseng				
0633990	Altri (2)				
0639000	d) Altre parti della pianta				
0640000	Semi di cacao				
0650000	Carrube/pane di san Giovanni				
0700000	LUPPOLO	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *
0800000	SPEZIE				
0810000	Semi	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *
0810010	Anice verde				
0810020	Grano nero/cumino nero				
0810030	Sedano				
0810040	Coriandolo				
0810050	Cumino				
0810060	Aneto				
0810070	Finocchio				
0810080	Fieno greco				
0810090	Noce moscata				
0810990	Altri (2)				
0820000	Frutta	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato				
0820020	Pepe di Sichuan				
0820030	Carvi				
0820040	Cardamomo				
0820050	Bacche di ginepro				
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)				
0820070	Vaniglia				
0820080	Tamarindo				




0820990	Altri (2)				
0830000	Spezie da corteccia	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *
0830010	Cannella				
0830990	Altri (2)				
0840000	Spezie da radici e rizomi				
0840010	Liquirizia	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *
0840020	Zenzero (10)				
0840030	Curcuma	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)				
0840990	Altri (2)	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *
0850000	Spezie da boccioli	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *
0850010	Chiodi di garofano				
0850020	Capperi				
0850990	Altri (2)				
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *
0860010	Zafferano				
0860990	Altri (2)				
0870000	Spezie da arilli	0,05 *	0,1 *	0,05 *	0,05 *
0870010	Macis				
0870990	Altri (2)				
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 *	0,03 *	0,01 *	0,01 *
0900010	Barbabietole da zucchero				
0900020	Canne da zucchero				
0900030	Radici di cicoria				
0900990	Altri (2)				
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI				
1010000	Prodotti ottenuti da	0,01 *		0,01 *	0,01 *
1011000	a) Suini				
1011010	Muscolo		0,03 *		
1011020	Grasso		0,02 *		
1011030	Fegato		0,2 *		
1011040	Rene		0,1 *		
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,2 *		
1011990	Altri (2)		0,02 *		
1012000	b) Bovini				
1012010	Muscolo		0,03 *		
1012020	Grasso		0,02 *		



1012030	Fegato		0,2 *		
1012040	Rene		0,1 *		
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,2 *		
1012990	Altri (2)		0,02 *		
1013000	c) Ovini				
1013010	Muscolo		0,03 *		
1013020	Grasso		0,02 *		
1013030	Fegato		0,2 *		
1013040	Rene		0,1 *		
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,2 *		
1013990	Altri (2)		0,02 *		
1014000	d) Caprini				
1014010	Muscolo		0,03 *		
1014020	Grasso		0,02 *		
1014030	Fegato		0,2 *		
1014040	Rene		0,1 *		
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,2 *		
1014990	Altri (2)		0,02 *		
1015000	e) Equidi				
1015010	Muscolo		0,03 *		
1015020	Grasso		0,02 *		
1015030	Fegato		0,2 *		
1015040	Rene		0,1 *		
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,2 *		
1015990	Altri (2)		0,02 *		
1016000	f) Pollame				
1016010	Muscolo		0,03 *		
1016020	Grasso		0,02 *		
1016030	Fegato		0,2 *		
1016040	Rene		0,1 *		
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,2 *		
1016990	Altri (2)		0,02 *		



1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento				
1017010	Muscolo		0,03 *		
1017020	Grasso		0,02 *		
1017030	Fegato		0,2 *		
1017040	Rene		0,1 *		
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)		0,02 *		
1017990	Altri (2)		0,02 *		
1020000	Latte	0,01 *	0,1 *	0,01 *	0,01 *
1020010	Bovini				
1020020	Ovini				
1020030	Caprini				
1020040	Equini				
1020990	Altri (2)				
1030000	Uova di volatili	0,01 *	0,1 *	0,01 *	0,01 *
1030010	Galline				
1030020	Anatre				
1030030	Oche				
1030040	Quaglie				
1030990	Altri (2)				
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)	0,05 *	0,05 *	0,05 *	0,05 *
1050000	Anfibi e rettili	0,01 *	0,1 *	0,01 *	0,01 *
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 *	0,1 *	0,01 *	0,01 *
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,01 *	0,1 *	0,01 *	0,01 *
1100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)				
1200000	PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)				
1300000	PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)				



* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(*) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Bromopropilato (F)

(F) Liposolubile

Cloridazon (somma di cloridazon e cloridazon-desfenil, espressa come cloridazon) (R)

(R) La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numeri di codice: Cloridazon - codice 1000000 eccetto 1040000: Cloridazon (cloridazon-desfenil, espresso come cloridazon)»

23CE1272



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/711 DELLA COMMISSIONE**del 30 marzo 2023****relativo all'accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE


- (1) Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio («regolamento iniziale») ⁽³⁾, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica («prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese.
- (2) Il 12 luglio 2019, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 («regolamento di base»), la Commissione ha prorogato le misure del regolamento iniziale per altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198.
- (3) Il 28 novembre 2019, in seguito a un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (4) Nell'inchiesta iniziale si è fatto ricorso al campionamento per esaminare i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese («RPC») in conformità all'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036.
- (5) Per i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione la Commissione ha istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 13,1 % e il 18,3 % sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica. Per i produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione è stata istituita un'aliquota del dazio pari al 17,9 %. Questi ultimi produttori esportatori sono elencati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131. È stata inoltre istituita un'aliquota del dazio su scala nazionale del 36,1 % per gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica provenienti dalle società della RPC che non si sono manifestate o non hanno collaborato all'inchiesta.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 189 del 15.7.2019, pag. 8.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione, del 28 novembre 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 139).



- (6) Conformemente all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 la Commissione può modificare l'allegato I del medesimo regolamento concedendo a un nuovo produttore esportatore l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione o alle quali non è stato concesso un trattamento individuale, cioè l'aliquota del dazio medio ponderato del 17,9 %, qualora il nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
- nel periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («periodo dell'inchiesta iniziale»), non ha esportato nell'Unione il prodotto in esame,
 - non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, e
 - ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.


B. RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI

- (7) Il 12 agosto 2020 la società Linyi Hongshun Porcelain Co., Ltd. («Linyi Hongshun» o «richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere pertanto soggetta all'aliquota del dazio applicabile alle società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione, pari al 17,9 %. Il richiedente ha affermato di soddisfare tutte e tre le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198.
- (8) Al fine di determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 («condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»), la Commissione ha innanzitutto inviato al richiedente un questionario nel quale venivano richiesti elementi di prova che dimostrassero l'adempimento di tali condizioni.
- (9) Dopo aver analizzato le risposte al questionario, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni ed elementi di prova, che sono stati forniti dal richiedente.
- (10) La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. A tal fine essa ha analizzato gli elementi di prova forniti dal richiedente nelle risposte al questionario, ha consultato vari siti web fra cui quello del richiedente e di Qichacha ⁽ⁱ⁾ e ha effettuato un controllo incrociato delle informazioni della società con informazioni trasmesse in casi precedenti. Parallelamente la Commissione ha informato anche l'industria dell'Unione in merito alla richiesta del richiedente, invitandola a fornire eventuali osservazioni, ove necessario. L'industria dell'Unione ha presentato osservazioni in merito alla richiesta.
- (11) Il 28 settembre 2022 il richiedente è stato informato dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione aveva inizialmente proposto di respingere la sua richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori e gli è stata data la possibilità di presentare osservazioni al riguardo.
- (12) Il 17 ottobre 2022 il richiedente ha fornito ulteriori informazioni in merito alla condizione di cui all'articolo 2, lettera b). Ciò ha portato a un'ulteriore analisi volta a stabilire se il richiedente soddisfacesse o meno questa condizione, come illustrato ai considerando da 14 a 17.

C. ANALISI DELLA RICHIESTA

- (13) Per quanto riguarda la condizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente non abbia esportato nell'Unione il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta iniziale, nel corso dell'inchiesta la Commissione ha stabilito che il richiedente ha soddisfatto tale condizione. La società Linyi Hongshun Porcelain Co., Ltd. è stata costituita nel 2004. Durante il periodo dell'inchiesta iniziale il richiedente produceva il prodotto in esame e lo vendeva sul mercato interno e a paesi terzi. Il richiedente ha fornito un registro delle vendite per il periodo dell'inchiesta iniziale da cui si evince che durante tale periodo vi sono state solo vendite sul mercato interno e a paesi terzi.

⁽ⁱ⁾ Qichacha è una banca dati privata a scopo di lucro di proprietà cinese che fornisce ai consumatori/professionisti dati commerciali, informazioni sul credito e analisi su società pubbliche e private con sede in Cina.



- (14) Per quanto riguarda la condizione di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente non sia collegato a nessuno degli esportatori o produttori soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, nel corso dell'inchiesta la Commissione ha constatato che il richiedente era collegato a un esportatore cinese, Linyi Goldfuture. È stato inoltre appurato che Linyi Goldfuture ha esportato nell'UE il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta iniziale.
- (15) Tuttavia in seguito alle osservazioni ricevute dopo la divulgazione delle informazioni, dall'inchiesta è emerso che la società Linyi Goldfuture era un operatore commerciale e non era collegata ad alcun produttore o produttore esportatore diverso dal richiedente. Il prodotto in esame esportato nell'UE da Linyi Goldfuture è stato fabbricato da un produttore cinese indipendente. Linyi Goldfuture è stata inoltre costituita nell'agosto 2012, ossia dopo il periodo dell'inchiesta iniziale. Su tale base la Commissione ha stabilito che il richiedente non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto al dazio e che avrebbe potuto collaborare all'inchiesta iniziale. Il richiedente soddisfa pertanto questa condizione.
- (16) Per quanto riguarda la condizione di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che prevede che il richiedente abbia effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta iniziale o abbia assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione, nel corso dell'inchiesta la Commissione ha stabilito che il richiedente aveva effettuato esportazioni nell'Unione dopo il periodo dell'inchiesta iniziale. Il richiedente ha presentato scambi di posta elettronica con un cliente dell'UE, fatture proforma e commerciali, bolle di accompagnamento merci, polizze di carico, un modulo di dichiarazione doganale e ricevute di pagamento per diversi ordini effettuati tra il 2017 e il 2020 da società situate nell'UE. Il richiedente soddisfa pertanto tale condizione.
- (17) Il richiedente soddisfa di conseguenza tutte e tre le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, quali stabilite all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, e pertanto è opportuno accogliere la richiesta. Il richiedente dovrebbe quindi essere soggetto al dazio antidumping del 17,9 % applicato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell'inchiesta iniziale.

D. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI


- (18) Il richiedente e l'industria dell'Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno concedere al richiedente l'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell'inchiesta iniziale.
- (19) Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni il 28 settembre 2022. Il richiedente ha presentato osservazioni come indicato al considerando 12, sostenendo che, poiché Linyi Goldfuture è un esportatore e non un produttore, che era stato costituito dopo il periodo dell'inchiesta iniziale, la relazione tra Linyi Goldfuture e il richiedente non aveva influito sulle risultanze relative alla seconda condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. Alla luce del cambiamento delle risultanze, la Commissione ha concesso alle parti la possibilità di presentare osservazioni su un documento generale di divulgazione delle informazioni riveduto. Non è pervenuta alcuna osservazione.
- (20) Il regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, la seguente società è aggiunta all'elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione:

Società	Codice addizionale TARIC
«Linyi Hongshun Porcelain Co., Ltd.	899C».



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

23CE1273



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/712 DELLA COMMISSIONE**del 30 marzo 2023**

che apre un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese per un produttore esportatore cinese, abroga il dazio in vigore sulle importazioni di tale produttore esportatore e dispone la registrazione di dette importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. DOMANDA

- (1) Il 30 settembre 2022 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata aggiornata il 28 febbraio 2023.
- (2) La domanda è stata presentata da Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd. («richiedente»), produttore esportatore di acido tricloroisocianurico della Repubblica popolare cinese («RPC»).

2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME

- (3) Il prodotto in esame è costituito da acido tricloroisocianurico e suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), attualmente classificato ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933 69 80 70 e 3808 94 20 20).
- (4) L'acido tricloroisocianurico (di seguito «TCCA») è un prodotto chimico utilizzato come disinfettante e candeggiante ad ampio spettro a base di cloro organico. È venduto sotto forma di polvere, granuli, pastiglie o scaglie.

3. MISURE IN VIGORE


- (5) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1631/2005 del Consiglio ⁽²⁾ ed esteso dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 della Commissione ⁽³⁾. Il livello dei dazi varia dal 3,2 % al 42,6 % per i produttori esportatori cinesi.
- (6) Il 5 dicembre 2022 la Commissione ha aperto un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della RPC, a seguito di una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1631/2005 del Consiglio, del 3 ottobre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originarie della Repubblica popolare cinese e degli Stati Uniti d'America (GU L 261 del 7.10.2005, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 5.12.2017, pag. 10).

⁽⁴⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese (GU C 462 del 5.12.2022, pag. 10).



4. MOTIVAZIONE DEL RIESAME

- (7) Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che non ha esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta in base al quale sono state istituite le misure antidumping (dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2004).
- (8) Il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che non è collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame soggetti ai dazi antidumping in vigore.
- (9) Infine il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che ha iniziato a esportare il prodotto oggetto del riesame nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta su cui si sono basate le misure antidumping.

5. PROCEDURA

5.1. Apertura

- (10) La Commissione ha esaminato le prove disponibili e ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare un margine di dumping individuale del richiedente. Qualora siano accertate pratiche di dumping, la Commissione determinerà il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato dal richiedente.
- (11) In conformità all'articolo 11, paragrafi 3 e 4, del regolamento di base, il valore normale per il richiedente è stabilito seguendo il metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, fino all'articolo 6 bis, del regolamento di base, poiché l'ultimo riesame in previsione della scadenza delle misure è stato aperto dopo il 20 dicembre 2017.
- (12) I produttori dell'Unione notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame il 28 febbraio 2023 ed hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni fino all'8 marzo 2023.
- (13) La Commissione richiama inoltre l'attenzione delle parti sul fatto che in seguito alla pandemia di COVID-19 è stato pubblicato un avviso ⁽⁹⁾ sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni applicabile al presente procedimento.


5.2. Abrogazione delle misure in vigore e registrazione delle importazioni

- (14) A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato dal richiedente dovrebbe essere abrogato. Nel contempo tali importazioni dovrebbero essere sottoposte a registrazione in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, al fine di garantire che i dazi antidumping possano essere riscossi a decorrere dalla data di registrazione di dette importazioni qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di pratiche di dumping da parte del richiedente. La Commissione osserva inoltre che non è possibile, in questa fase, fornire una stima attendibile dell'importo dei dazi che dovranno eventualmente essere corrisposti in futuro, fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. In caso di ritiro della domanda e di chiusura del riesame, l'importo da versare per le importazioni registrate si baserà sull'aliquota del dazio antidumping istituita a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 per «tutte le altre società», corrispondente al 42,6 %.

5.3. Periodo dell'inchiesta di riesame

- (15) L'inchiesta riguarderà il periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e il 30 settembre 2022 («periodo dell'inchiesta di riesame»). La Commissione si riserva tuttavia il diritto di verificare se siano state effettuate operazioni in un periodo successivo e può, se del caso, modificare il periodo dell'inchiesta di riesame alla luce delle risultanze dell'inchiesta.

⁽⁹⁾ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29>.



5.4. Inchiesta sul richiedente

- (16) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione ha messo a disposizione del richiedente un questionario nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della direzione generale del Commercio <https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2662>. Il richiedente deve presentare il questionario compilato entro il termine fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

5.5. Altre comunicazioni scritte

- (17) Nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.


5.6. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

- (18) Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta entro i termini stabiliti all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase di apertura dell'inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

- (19) Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
- (20) Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Sensitive*» («Sensibile») ⁽⁹⁾. Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.
- (21) Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.
- (22) Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

⁽⁹⁾ Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).



- (23) Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (<https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI>), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata.
- (24) Per poter accedere a TRON.tdi, le parti interessate devono disporre di un account EU Login. Le istruzioni complete per la registrazione e l'uso di TRON.tdi sono disponibili all'indirizzo <https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf>.
- (25) Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: <https://europa.eu/!7tHpY3>.
- (26) Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi o per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G

Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

TRON.tdi: <https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi>
E-mail: TRADE-R794-TCCA@ec.europa.eu

6. OMESSA COLLABORAZIONE

- (27) Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
- (28) Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni non sono prese in considerazione e possono essere utilizzati i dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
- (29) Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

7. CONSIGLIERE-AUDITORE

- (30) Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.
- (31) Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.



- (32) Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.
- (33) Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_it.

8. CALENDARIO DELL'INCHIESTA

- (34) A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l'inchiesta è conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (35) I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.
- (36) Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: <https://europa.eu/!vr4g9W>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 è aperto un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 della Commissione al fine di determinare se debba essere istituito un dazio antidumping individuale sulle importazioni di acido tricloroisocianurico e suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), attualmente classificato ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933 69 80 70 e 3808 94 20 20), originario della RPC, fabbricato per l'esportazione nell'Unione da Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd. (codice addizionale TARIC C629).

Articolo 2

Il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 è abrogato per quanto riguarda le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Le autorità doganali nazionali adottano gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento in conformità all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.

La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1. Le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).



2. Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione. Per le audizioni su questioni relative alla fase di apertura dell'inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta.

Articolo 5


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

23CE1274



DECISIONE (UE) 2023/713 DEL CONSIGLIO**del 28 marzo 2023****relativa alla nomina di un membro e di due supplenti del Comitato delle regioni, proposti dal Regno dei Paesi Bassi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,

viste le proposte del governo neerlandese,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
- (2) Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 ⁽²⁾, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.
- (3) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Ronald Eduard DE HEER.
- (4) Due seggi di supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni della sig.ra Marcelle HENDRICKX e del sig. Ben VAN ASSCHE.
- (5) Il governo neerlandese ha proposto la sig.ra Elisabeth VAN SELM, rappresentante di una collettività locale che è politicamente responsabile dinanzi ad un'assemblea eletta, *burgemeester van de gemeente Purmerend* (sindaca del Comune di Purmerend), quale membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.
- (6) Il governo neerlandese ha proposto i seguenti rappresentanti di collettività locali che sono politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta quali supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025: il sig. Bouke Roelof ARENDS, *burgemeester van de gemeente Westland* (sindaco del Comune di Westland), e il sig. Jeroen Bastiaan DIEPEMAAT, *wethouder van de gemeente Enschede* (assessore del Comune di Enschede).


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, i seguenti rappresentanti di collettività locali che sono politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta:

⁽¹⁾ GUL 139 del 27.5.2019, pag. 13.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GUL 327 del 17.12.2019, pag. 78).



- a) quale membro:
— la sig.ra Elisabeth VAN SELM, *burgemeester van de gemeente Purmerend* (sindaca del Comune di Purmerend),
e
b) quali supplenti:
— il sig. Bouke Roelof ARENDS, *burgemeester van de gemeente Westland* (sindaco del Comune di Westland),
— il sig. Jeroen Bastiaan DIEPEMAAT, *wethouder van de gemeente Enschede* (assessore del Comune di Enschede).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2023

Per il Consiglio
Il presidente
E. BUSCH

23CE1275



DECISIONE (UE) 2023/714 DEL CONSIGLIO**del 28 marzo 2023****che modifica la decisione 1999/70/CE, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Ireland**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea del 15 febbraio 2023 al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Central Bank of Ireland (BCE/2023/1) ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:


- (1) La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro deve essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE e accettati dal Consiglio dell'Unione europea.
- (2) Nel 2016 la Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland ha nominato Mazars quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2016 al 2020. Il 15 novembre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/2018 ⁽²⁾, che ha prorogato il mandato di Mazars quale revisore esterno della Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland per gli esercizi finanziari 2021 e 2022.
- (3) Il mandato di Mazars quale attuale revisore esterno della Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland termina con l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2022. È pertanto necessario nominare un revisore esterno a partire dall'esercizio finanziario 2023.
- (4) La Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland ha selezionato Grant Thornton Ireland quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2027, con la possibilità di prorogarne il mandato agli esercizi finanziari 2028 e 2029.
- (5) Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato la nomina di Grant Thornton Ireland quale revisore esterno della Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2027, con la possibilità di prorogarne il mandato agli esercizi finanziari 2028 e 2029.
- (6) In seguito alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE, è opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Si accetta la nomina di Grant Thornton Ireland quale revisore esterno della Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2027.».

⁽¹⁾ GU C 66 del 23.2.2023, pag. 1.⁽²⁾ Decisione (UE) 2021/2018 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Ireland (GU L 413 del 19.11.2021, pag. 1).⁽³⁾ Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.


Articolo 3

La Banca centrale europea è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2023

Per il Consiglio
Il presidente
E. BUSCH

23CE1276



DECISIONE (UE) 2023/715 DEL CONSIGLIO

del 28 marzo 2023

relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, proposto dal Regno di Danimarca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

vista la decisione (UE) 2019/853 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

vista la proposta del governo danese,

previa consultazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato, il Comitato economico e sociale europeo è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.
- (2) Il 2 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/1392 ⁽²⁾, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025.
- (3) Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Mordechaj Martin SALAMON.
- (4) Il governo danese ha proposto la sig.ra Mette KINDBERG, *Landsformand for Faglige Seniorer* (presidente nazionale, Associazione degli anziani danesi), quale membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


La sig.ra Mette KINDBERG, *Landsformand for Faglige Seniorer* (presidente nazionale, Associazione degli anziani danesi), è nominata membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

⁽¹⁾ GU L 139 del 27.5.2019, pag. 15.


⁽²⁾ Decisione (UE) 2020/1392 del Consiglio, del 2 ottobre 2020, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025, che abroga e sostituisce la decisione del Consiglio relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025 adottata il 18 settembre 2020 (GU L 322 del 5.10.2020, pag. 1).



Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2023

Per il Consiglio
Il presidente
E. BUSCH

23CE1277



DECISIONE (UE) 2023/716 DEL CONSIGLIO**del 28 marzo 2023****relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica portoghese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,

vista la proposta del governo portoghese,

considerando quanto segue:


- (1) A norma dell'articolo 300, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
- (2) Il 20 gennaio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/102 ⁽²⁾, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.
- (3) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stata proposta la nomina del sig. Luís Miguel DA SILVA MENDONÇA ALVES.
- (4) Un seggio di supplente diventerà vacante in seguito alla nomina del sig. Pedro Miguel CÉSAR RIBEIRO a membro del Comitato delle regioni.
- (5) Il governo portoghese ha proposto il sig. Pedro Miguel CÉSAR RIBEIRO, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività locale, *Presidente da Câmara Municipal de Almeirim* (sindaco di Almeirim), quale membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.
- (6) Il governo portoghese ha proposto la sig.ra Cristina DE FÁTIMA SILVA CALISTO, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività locale, *Presidente da Câmara Municipal de Lagoa* (sindaca di Lagoa), quale supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, i seguenti rappresentanti di collettività locali che sono titolari di un mandato elettorale:

a) quale membro:

— il sig. Pedro Miguel CÉSAR RIBEIRO, *Presidente da Câmara Municipal de Almeirim* (sindaco di Almeirim),⁽¹⁾ GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.⁽²⁾ Decisione (UE) 2020/102 del Consiglio, del 20 gennaio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 20 del 24.1.2020, pag. 2).

e

b) quale supplente:

— la sig.ra Cristina DE FÁTIMA SILVA CALISTO, *Presidente da Câmara Municipal de Lagoa* (sindaca di Lagoa).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2023

Per il Consiglio

Il presidente

E. BUSCH

23CE1278



DECISIONE (UE) 2023/717 DEL CONSIGLIO
del 28 marzo 2023
relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto da Malta

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,

vista la proposta del governo maltese,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
- (2) Il 26 marzo 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/511 ⁽²⁾, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.
- (3) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stata proposta la nomina del sig. Anthony MIFSUD.
- (4) Il governo maltese ha proposto il sig. Anthony CHIRCOP, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale, *President, Reġjun Lvant* (presidente, regione dell'Est), quale membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Anthony CHIRCOP, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale, *President, Reġjun Lvant* (presidente, regione dell'Est), è nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2023

Per il Consiglio
Il presidente
E. BUSCH

⁽¹⁾ GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2020/511 del Consiglio, del 26 marzo 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 113 dell'8.4.2020, pag. 18).



DECISIONE (UE) 2023/718 DEL CONSIGLIO

del 28 marzo 2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione che istituisce un sottocomitato per la cooperazione marittima e ne adotta il mandato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, e gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2017/2414 del Consiglio ⁽¹⁾, entrata in vigore il 1º marzo 2018, l'Unione ha concluso l'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra ⁽²⁾ («accordo»).
- (2) A norma dell'articolo 48 dell'accordo, è stato istituito un comitato misto incaricato, tra l'altro, di applicare l'accordo. A norma dell'articolo 48, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto deve istituire sottocomitati specializzati in grado che lo assistono nello svolgimento dei suoi compiti. Il comitato misto determina la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento di tali sottocomitati. L'Unione e le Filippine hanno entrambe espresso interesse a istituire un sottocomitato per la cooperazione marittima al fine di facilitare un dialogo specifico su tutti gli aspetti della cooperazione marittima tra l'Unione e le Filippine.
- (3) Il comitato misto deve adottare mediante procedura scritta, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del suo regolamento interno, una decisione relativa all'istituzione di un sottocomitato per la cooperazione marittima e all'adozione del suo mandato.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto per quanto riguarda l'adozione di una decisione che istituisce un sottocomitato per la cooperazione marittima e ne adotta il mandato, poiché tale decisione vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione nella procedura scritta del comitato misto istituito a norma dell'articolo 48 dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione che istituisce un sottocomitato per la cooperazione marittima e ne adotta il mandato, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione possono concordare modifiche minori del progetto di decisione del comitato misto senza che sia necessaria un'ulteriore decisione del Consiglio.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2017/2414 del Consiglio, del 25 Settembre 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra (GU L 343 del 22.12.2017, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 343 del 22.12.2017, pag. 3.




Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2023

Per il Consiglio
Il presidente
E. BUSCH



PROGETTO**DECISIONE N. .../2023 DEL COMITATO MISTO UE-FILIPPINE****del ...****che istituisce il sottocomitato per la cooperazione marittima e ne adotta il mandato**

IL COMITATO MISTO UE-FILIPPINE,

visto l'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 48, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 48, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto deve istituire sottocomitati specializzati che lo assistono nello svolgimento dei suoi compiti. Il comitato misto può determinare la composizione, le mansioni e il funzionamento di tali sottocomitati.
- (2) Il comitato misto ha stabilito un elenco di sottocomitati e ne ha adottato i mandati con decisione n. 2/2020 del 28 gennaio 2020.
- (3) L'elenco dei sottocomitati e l'ambito di attività di ciascun sottocomitato possono essere modificati previo ulteriore accordo delle parti.
- (4) L'istituzione di un nuovo sottocomitato specializzato per la cooperazione marittima faciliterebbe un dialogo specifico su tutti gli aspetti della cooperazione marittima UE-Filippine e promuoverebbe l'effettiva attuazione dei programmi di cooperazione marittima tra le Filippine e l'UE.
- (5) Il mandato di cui all'allegato B della decisione n. 2/2020 del comitato misto, del 28 gennaio 2020, dovrebbe applicarsi anche al sottocomitato per la cooperazione marittima al momento della sua istituzione.
- (6) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del suo regolamento interno, il comitato misto può adottare decisioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti.
- (7) Affinché il sottocomitato per la cooperazione marittima sia rapidamente operativo, occorre adottare la presente decisione mediante procedura scritta,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Istituzione del sottocomitato per la cooperazione marittima e adozione del suo mandato**

1. È istituito il sottocomitato per la cooperazione marittima in quanto sottocomitato specializzato del comitato misto.
2. Il mandato di cui all'allegato B della decisione n. 2/2020 del comitato misto, del 28 gennaio 2020, si applica anche al sottocomitato per la cooperazione marittima.

*Articolo 2***Modifica dell'elenco dei sottocomitati**

L'elenco dei sottocomitati di cui all'allegato A della decisione n. 2/2020 del comitato misto, del 28 gennaio 2020, è sostituito dall'elenco di cui all'allegato della presente decisione.



Fatto a ..., il

Per il comitato misto UE-Filippine
Il presidente

—



ALLEGATO


*Comitato misto UE-Filippine**Sottocomitati specializzati*

Sottocomitato per la cooperazione allo sviluppo

Sottocomitato per il commercio, gli investimenti e la cooperazione economica

Sottocomitato per il buon governo, lo Stato di diritto e i diritti umani

Sottocomitato per la cooperazione marittima

23CE1280

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/719 DELLA COMMISSIONE**del 24 marzo 2023****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri***[notificata con il numero C(2023) 2189]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),


considerando quanto segue:

- (1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI.
- (4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166).

- (5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2023/665 della Commissione (*) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Cechia, Estonia, Francia, Italia e Ungheria, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.
- (6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/665 la Germania, la Francia e l'Italia hanno notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività, situati nei Länder della Baviera, del Meclemburgo-Pomerania anteriore, della Renania-Palatinato e dello Schleswig-Holstein in Germania, nella regione amministrativa Centro-Valle della Loira in Francia e nella Regione Emilia-Romagna in Italia.
- (7) Anche la Danimarca, la Lituania e la Svezia hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività, situati nel comune di Gribskov in Danimarca, nel distretto di Matuizai in Lituania e nel comune di Kävlinge in Svezia.
- (8) Le autorità competenti di Danimarca, Germania, Francia, Italia, Lituania e Svezia hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.
- (9) La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Danimarca, Germania, Francia, Italia, Lituania e Svezia in collaborazione con tali Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Danimarca, Germania, Francia, Italia, Lituania e Svezia dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.
- (10) Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 non figurano attualmente zone elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Danimarca, la Lituania e la Svezia.
- (11) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con Danimarca, Germania, Francia, Italia, Lituania e Svezia, le nuove zone di protezione e sorveglianza debitamente istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (12) È pertanto opportuno modificare le zone elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Germania, Francia e Italia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
- (13) È inoltre opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 zone di protezione e di sorveglianza relative a Danimarca, Lituania e Svezia.
- (14) Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Danimarca, Germania, Francia, Italia, Lituania e Svezia in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
- (16) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.
- (17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

(*) Decisione di esecuzione (UE) 2023/665 della Commissione, del 14 marzo 2023, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 83 del 22.3.2023, pag. 70).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2023

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione



ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE A

Zone di protezione negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 2

Stato membro: Cechia


Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Pardubice Region		
CZ-HPAI(P)-2023-00019	Kunčina (677141); Radišov (754471); Staré Město u Moravské Třebové (754480).	24.3.2023

Stato membro: Danimarca

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
DK-HPAI(P)-2023-00002	The parts of Gribskov municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 56.0319; E 12.1340	9.4.2023

Stato membro: Germania

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
BAYERN		
DE-HPAI(P)-2023-00019	Landkreis Ansbach 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 10.370223/49.339214. Betroffen sind Teile der Gemeinden Buch a. Wald, Colberg, Geslau und Leutershausen	4.4.2023
DE-HPAI(P)-2023-00017	Landkreis Kehlheim Gebietsteile in den Gemeindebereichen Elsendorf, Siegenburg, Train, sowie Teile des gemeindefreien Gebietes Dürnbucher Forst	22.3.2023



MECKLENBURG-VORPOMMERN		
DE-HPAI(P)-2023-00018	Landkreis Ludwigslust-Parchim 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 11,696565/53,457479 Betroffen sind Gemeinden oder Teile der Gemeinden Domsühl und Lewitzrand	2.4.2023
RHEINLAND-PFALZ		
DE-HPAI(P)-2023-00021	Kreis Cochem-Zell 3 km-Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten: 7.156477/50.228485 Betroffen sind die Ortsgemeinden Dungenheim, Eulgem, Gamlen, Hambuch, Illerich, Kaisersesch, Landkern, Masburg, Urmersbach und Zettingen	11.4.2023
SCHLESWIG-HOLSTEIN		
DE-HPAI(P)-2023-00020	Dithmarschen 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 9.118042/54.088966 Gemeinde Nindorf sowie Teile der Gemeinden Bargaenstedt, Elpersbüttel, Krumstedt, Meldorf, Sarzbüttel, Windbergen und Wolmersdorf	7.4.2023

Stato membro: Estonia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
EE-HPAI(P)-2023-00001	The parts of Harju and Rapla county, that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 59.190840; E 24.792034	29.3.2023

Stato membro: Francia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Département: Calvados (14)</i>		
FR-HPAI(NON-P)-2023-00246	CESNY-AUX-VIGNES MEZIDON VALLEE D'AUGE OUEZY	27.3.2023



<i>Département: Côtes-d'Armor (22)</i>		
FR-HPAI(P)-2023-00035	SAINT CONNAN	20.3.2023
FR-HPAI(P)-2023-00037	KERPERS	
FR-HPAI(P)-2023-00038	PLÉSIDY	
FR-HPAI(P)-2023-00039	PLÉSIDY	
FR-HPAI(P)-2023-00040	SAINT-GILLES-PLIGEAUX	
FR-HPAI(P)-2023-00045	SEVEN-LÉHART	
FR-HPAI(P)-2023-00046	BOQUEHO	
FR-HPAI(P)-2023-00047	LANDRODEC	
FR-HPAI(P)-2023-00048	LA HARMOYE	
FR-HPAI(P)-2023-00049	LANFAINS	
FR-HPAI(P)-2023-00050	LE FOEIL	
FR-HPAI(P)-2023-00051	LE VIEUX BOURG	
FR-HPAI(P)-2023-00053	SAINT ADRIEN	
FR-HPAI(P)-2023-00054	SAINT BIHY	
FR-HPAI(P)-2023-00055	SAINT FIACRE	
FR-HPAI(P)-2023-00056	SAINT GILDAS	
FR-HPAI(P)-2023-00057	SAINT GILLES PLIGEAUX	
FR-HPAI(P)-2023-00058	SAINT PEVER	
FR-HPAI(P)-2023-00061	CANIHUEL	
<i>Département:Eure (27)</i>		
FR-HPAI(P)-2023-00063	BEUZEVILLE BOULLEVILLE FORT-MOVILLE MANNEVILLE-LA-RAOULT SAINT-MACLOU LE TORPT	28.3.2023
<i>Département: Eure-et-Loir (28)</i>		
FR-HPAI(P)-2023-00064	FONTAINE-LA-GUYON SAINT-ARNOULT-DES-BOIS SAINT-AUBIN-DES-BOIS SAINT-LUPERCE	3.4.2023




<i>Département: Loire - Atlantique (44)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01466	VIEILLEVIGNE CORCOUE SUR LORGNE LEGE PAULX TOUVOIS	22.3.2023
FR-HPAI(P)-2022-01591		
FR-HPAI(P)-2022-01592		
FR-HPAI(P)-2022-01609		
FR-HPAI(P)-2022-01616		
FR-HPAI(P)-2023-00001		
FR-HPAI(P)-2023-00015		
FR-HPAI(P)-2023-00009		
FR-HPAI(P)-2023-00028		
FR-HPAI(P)-2022-01498		
FR-HPAI(P)-2022-01554		
FR-HPAI(P)-2022-01504		
FR-HPAI(P)-2023-00010		
FR-HPAI(P)-2023-00021		
<i>Département: Vendée (85)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01523	GROSBREUIL CHÂTEAU D'OLONNE SAINTE FOY LE GIROUARD GROSBREUIL TALMONT SAINT HILAIRE LES ACHARDS SAINT MATHURIN SAINTE FLAIVE DES LOUPS	22.3.2023
FR-HPAI(P)-2022-01526	AUIGNY LES CLOUZEUX BEAULIEU SOUS LA ROCHE LANDERONDE LA ROCHE SUR YON VENANSAULT	22.3.2023



FR-HPAI(P)-2022-01465 FR-HPAI(P)-2022-01468 FR-HPAI(P)-2022-01439 FR-HPAI(P)-2022-01453	CHALLANS LE PERRIER SALLERTAINE SOULLANS APPREMONT COMMEQUIERS LA CHAPELLE PALLAU SAINT PAUL MONT PENIT SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON	22.3.2023
FR-HPAI(P)-2022-01536	LES LUCS SUR BOULOGNE MONTREVERD ROCHESERVIERE SAINT PHILBERT DE BOUAINE	10.3.2023
FR-HPAI(P)-2022-01424 FR-HPAI(P)-2022-01426 FR-HPAI(P)-2022-01438 FR-HPAI(P)-2022-01440 FR-HPAI(P)-2022-01441 FR-HPAI(P)-2022-01442 FR-HPAI(P)-2022-01446 FR-HPAI(P)-2022-01451 FR-HPAI(P)-2022-01454 FR-HPAI(P)-2022-01455 FR-HPAI(P)-2022-01456 FR-HPAI(P)-2022-01459 FR-HPAI(P)-2022-01460 FR-HPAI(P)-2022-01461 FR-HPAI(P)-2022-01462 FR-HPAI(P)-2022-01463 FR-HPAI(P)-2022-01464	ANTIGNY BAZOGES EN PAILLERS BAZOGES EN PAREDS BEAUREPAIRE BOUFFERE BOURNEZEAU CHANTONNAY CHANVERRIE CHAVAGNES EN PAILLERS CHAVAGNES LES REDOUX CHEFFOIS FOUGERE LA BOISSIERE DE MONT TAIGU LA BRUFFIERE LA CAILLIERE SAINT HILAIRE LA CHATAIGNERAIE LA GUYONNIERE LA JAUDONNIERE LA MEILLERAIE TILLAY LA TARDIERE LE BOUPERE LES EPESSES LES HERBIERS LES LANDES GENUSSON MENOMBLET MONSIREIGNE MONTAIGU	22.3.2023



FR-HPAI(P)-2022-01469		
FR-HPAI(P)-2022-01470		
FR-HPAI(P)-2022-01478		
FR-HPAI(P)-2022-01479		
FR-HPAI(P)-2022-01488		
FR-HPAI(P)-2022-01490		
FR-HPAI(P)-2022-01491		
FR-HPAI(P)-2022-01493		
FR-HPAI(P)-2022-01494		
FR-HPAI(P)-2022-01495		
FR-HPAI(P)-2022-01500		
FR-HPAI(P)-2022-01503		
FR-HPAI(P)-2022-01507	MONTOURNAIS	
FR-HPAI(P)-2022-01508	MORTAGNE SUR SEVRE	
FR-HPAI(P)-2022-01509		
FR-HPAI(P)-2022-01510		
FR-HPAI(P)-2022-01513		
FR-HPAI(P)-2022-01514		
FR-HPAI(P)-2022-01520		
FR-HPAI(P)-2022-01525		
FR-HPAI(P)-2022-01527		
FR-HPAI(P)-2022-01528		
FR-HPAI(P)-2022-01529		
FR-HPAI(P)-2022-01530		
FR-HPAI(P)-2022-01531		



	MOUCHAMPS	
	MOUILLERON SAINT GERMAIN	
	POUZAUGES	
FR-HPAI(P)-2022-01533	REAUMUR	
FR-HPAI(P)-2022-01537	ROCHETREJOUX	
FR-HPAI(P)-2022-01539	SAINTE AUBIN DES ORMEAUX	
FR-HPAI(P)-2022-01540	SAINTE CYR DES GATS	
FR-HPAI(P)-2022-01542	SAINTE GEORGES DE MONTAIGU	
FR-HPAI(P)-2022-01543	SAINTE GERMAIN DE PRINCAY	
FR-HPAI(P)-2022-01546	SAINTE HILAIRE DE LOULAY	
FR-HPAI(P)-2022-01551	SAINTE HILAIRE LE VOUHIS	
FR-HPAI(P)-2022-01552	SAINTE LAURENT SUR SEVRE	
FR-HPAI(P)-2022-01553	SAINTE MALO DU BOIS	
FR-HPAI(P)-2022-01555	SAINTE MARS LA REORTHE	
FR-HPAI(P)-2022-01556	SAINTE MARTIN DES NOYERS	
FR-HPAI(P)-2022-01557	SAINTE MARTINS DES TILLEULS	
FR-HPAI(P)-2022-01560	SAINTE LMAURICE LE GIRARD	
FR-HPAI(P)-2022-01561	SAINTE MESMIN	
FR-HPAI(P)-2022-01562	SAINTE PAUL EN PÂREDS	
FR-HPAI(P)-2022-01563	SAINTE PIERRE DU CHEMIN	
FR-HPAI(P)-2022-01565	SAINTE PROUANT	
FR-HPAI(P)-2022-01566	SAINTE SULPICE EN PAREDS	
FR-HPAI(P)-2022-01567	SAINTE VINCENT STERLANGES	
FR-HPAI(P)-2022-01568	SAINTE CECILE	
FR-HPAI(P)-2022-01570	SEVREMONT	
FR-HPAI(P)-2022-01572	SIGOURNAIS	
FR-HPAI(P)-2022-01574	TALLUD SAINTE GEMME	
FR-HPAI(P)-2022-01575	THOUARSAIS BOUILDROUX	
	TIFFAUGES	
	VENDRENNES	




FR-HPAI(P)-2022-01576		
FR-HPAI(P)-2022-01577		
FR-HPAI(P)-2022-01583		
FR-HPAI(P)-2022-01585		
FR-HPAI(P)-2022-01589		
FR-HPAI(P)-2022-01590		
FR-HPAI(P)-2022-01593		
FR-HPAI(P)-2022-01595		
FR-HPAI(P)-2022-01596		
FR-HPAI(P)-2022-01599		
FR-HPAI(P)-2022-01600		
FR-HPAI(P)-2022-01601		
FR-HPAI(P)-2022-01602		
FR-HPAI(P)-2022-01604		
FR-HPAI(P)-2022-01607		
FR-HPAI(P)-2022-01608		
FR-HPAI(P)-2022-01610		
FR-HPAI(P)-2022-01611		
FR-HPAI(P)-2022-01613		
FR-HPAI(P)-2022-01614		
FR-HPAI(P)-2022-01615		
FR-HPAI(P)-2022-01618		
FR-HPAI(P)-2022-01620		
FR-HPAI(P)-2023-00002		
FR-HPAI(P)-2023-00003		



FR-HPAI(P)-2023-00004 FR-HPAI(P)-2023-00005 FR-HPAI(P)-2023-00006 FR-HPAI(P)-2023-00020		
FR-HPAI(P)-2022-01602 FR-HPAI(P)-2022-01618 FR-HPAI(P)-2023-00011	L'HERMENAULT MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE SAINT CYR DES GATS SAINT MARTIN DES FONTAINES SAINT VALERIEN est de la D52, D14 puis D99 POUILLE SAINT ETIENNE DE BRILLOUET THIRE	22.3.2023
FR-HPAI(P)-2022-01604 FR-HPAI(P)-2022-01611 FR-HPAI(P)-2023-00003 FR-HPAI(P)-2023-00004	LA GARNACHE FROIDFOND FALLERON GRAND'LANDES	22.3.2023


Stato membro: Italia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Regioni: Veneto e Lombardia		
IT-HPAI(P)-2023-00001	L'area delle parti delle regioni Veneto e Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.189848901, E11.01251936	30.3.2023
Regione: Emilia-Romagna		
IT-HPAI(P)-2023-00002	L'area delle parti della regione Emilia-Romagna comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 44.172952, E 12.323829	12.4.2023



Stato membro: Ungheria

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Bács-Kiskun vármegye		
HU-HPAI(P)-2023-00005 - HU-HPAI(P)-2023-00008 HU-HPAI(P)-2023-00011 - HU-HPAI(P)-2023-00013 HU-HPAI(P)-2023-00018 HU-HPAI(P)-2023 - HU-HPAI(P)-2023-00025	Kiskunmajsa, Jászszentlászló, Móricgát és Szank települések közigazgatási területének a 46.567675 és a 19.643564, a 46.560250 és a 19.653790, a 46.475730 és a 19.743580, a 46.551046 és a 19.790439, a 46.561767 és a 19.663297, a 46.569793 és a 19.692088, a 46.570880 és a 19.682400, valamint a 46.550029 és a 19.723605 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	30.3.2023
HU-HPAI(P)-2023-00009 - HU-HPAI(P)-2023-00010 HU-HPAI(P)-2023-00015 - HU-HPAI(P)-2023-00017 HU-HPAI(P)-2023-00019 - HU-HPAI(P)-2023-00021 HU-HPAI(P)-2023-00024 HU-HPAI(P)-2023-00029	Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Kaskantyú, Soltvadkert, Szank és Tázlár települések közigazgatási területének a 46.572330 és a 19.486939, a 46.556370 és a 19.521271, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.607374 és a 19.538858, a 46.616224 és a 19.444349, a 46.635031 és a 19.545341, a 46.609697 és a 19.530675, a 46.598273 és a 19.462954, a 46.631954 és a 19.533666, valamint a 46.614164 és a 19.439083 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	31.3.2023
HU-HPAI(P)-2023-00022 HU-HPAI(P)-2023-00023	Bugac, Bugacpusztaháza, Jakabszállás és Móricgát települések közigazgatási területének a 46.698392 és a 19.650317, valamint a 46.675382 és a 19.663231 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	30.3.2023
Csongrád-Csanád vármegye		
HU-HPAI(P)-2023-00008	Csengele település közigazgatási területének a 46.551046 és a 19.790439 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	30.3.2023
Békés vármegye		
HU-HPAI(P)-2023-00026 HU-HPAI(P)-2023-00028	Békés, Békéscsaba és Murony települések közigazgatási területének a 46.717690 és a 21.046991, valamint a 46.686160 és a 21.069071 790439 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	29.3.2023
HU-HPAI(P)-2023-00027	Békéscsaba, Szabadkígyós és Újkígyós települések közigazgatási területének a 46.595656 és a 21.028554 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	28.3.2023



Stato membro: Lituania

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
LT-HPAI(P)-2023-00001	Varėnos r. sav. Matuizų sen., Valkininkų sen.	10.4.2023

Stato membro: Svezia


Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
SE-HPAI(P)-2023-00001	Those parts of the municipality Kävlinge contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.777073 and E13.012336	14.4.2023

Parte B

Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3


Stato membro: Belgio

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
BE-HPAI(P)-2023-00004	Those parts of the municipalities Aalst, Affligem, Asse, Buggenhout, Denderleeuw, Dendermonde, Dikbeek, Erpe-Mere, Haaltert, Hamme, Lebbeke, Lede, Liedekerke, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk and Ternat, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4, 14828, lat 50, 9485.	25.3.2023
	Those parts of the municipalities Aalst, Asse, Lebbeke, Merchtem and Opwijk contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4, 14828, lat 50, 9485.	17.3.2023 – 25.3.2023



Stato membro: Cechia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Central Bohemian Region		
CZ-HPAI(P)-2023-00018	Bdín (601225); Chrášťany u Rakovníka (654027); Janov (656879); Kalivody (662275); Kněževy u Rakovníka (666866); Kounov u Rakovníka (671151); Kozojedy (671894); Kroučová (675067); Lužná u Rakovníka (689378); Milostín (695122); Milý (695246); Mšec (700231); Mšecké Žehrovice (700240); Lhota pod Džbánem (700410); Mutějovice (700428); Nesuchyně (703826); Nové Strašecí (706744); Nový Dům (707279); Olešná u Rakovníka (710202); Chlum u Rakovníka (651443); Pochvalov (724955); Přerubnice (735051); Přílepy (736040); Rakovník (739081); Ruda u Nového Strašecí (743178); Řevničov (745383); Senomaty (747521); Smilovice (751022); Srbeč (752894); Svojetín (761184); Veclov u Svojetína (761192); Třeboc (770159); Třtice u Nového Strašecí (771171).	30.3.2023
	Hředle (648949); Krupá (675253); Krušovice (675415); Lišany u Rakovníka (684929).	22.3.2023 – 30.3.2023
Pardubice Region		
CZ-HPAI(P)-2023-00019	Anenská Studánka (600377); Helvíkov (600385); Borušov (608041); Prklišov (608050); Svojanov u Borušova (608068); Damník (624683); Dětrichov u Svitav (626031); Dětrichov u Moravské Třebové (626074); Dlouhá Loučka (626431); Gruna (636231); Žipotín (636258); Česká Kamenná Horka (662798); Moravská Kamenná Horka (662801); Koclířov (667595); Koruna (669636); Krasíkov (673200); Linhartice (683868); Květná u Lukové (689017); Luková (689025); Malíkov (690945); Pacov u Moravské Třebové (717274); Stará Trnávka (693367); Mladějov na Moravě (696927); Boršov u Moravské Třebové (607991); Moravská Třebová (698806); Nová Ves u Moravské Třebové (705641); Opatov v Čechách (711454); Radkov u Moravské Třebové (737976); Rozstání u Moravské Třebové (742473); Rychnov na Moravě (744093); Petrušov (754463); Tatenice (765180); Trpík (624691); Třebařov (769355); Útěchov u Moravské Třebové (775541); Žichlínek (796913).	2.4.2023
	Kunčina (677141); Radišov (754471); Staré Město u Moravské Třebové (754480).	25.3.2023 – 2.4.2023
Ústí nad Labem Region		
CZ-HPAI(P)-2023-00018	Dolní Ročov (740241); Domoušice (631019); Horní Ročov (740250); Konětopy u Pnětluk (722758); Pnětluky (722766); Solopysky (752436); Úlovice (740268).	30.3.2023



Stato membro: Danimarca

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
DK-HPAI(P)-2023-00002	The parts of Gribskov, Halsnæs and Hillerød municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 56.0319; E 12.1340	18.4.2023
	The parts of Gribskov municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 56.0319; E 12.1340	10.4.2023 – 18.4.2023

Stato membro: Germania

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

BAYERN

DE-HPAI(P)-2023-00019	Landkreis und Stadt Ansbach 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 10.370223/49.339214. Betroffen ist die Stadt Ansbach mit den Stadtteilen Dornberg, Liegenbach, Neudorf, Oberdornbach. Betroffen ist der Landkreis Ansbach mit der Gemeinde Herrieden mit dem Ortsteil Niederdombach, den Gemeinden oder Teilen der Gemeinden Leutershausen, Schillingsfürst, Aurach, Buch a. Wald, Colmberg, Dombühl, Gepsattel, Geslau, Lehrberg, Oberdachstetten und Windelsbach	13.4.2023
	Landkreis Ansbach 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 10.370223/49.339214. Betroffen sind Teile der Gemeinden Buch a. Wald, Colberg, Geslau und Leutershausen	5.4.2023-13.4.2023
DE-HPAI(P)-2023-00017	Landkreis Eichstätt Gemarkung Gaden im Gemeindebereich Pförring	1.4.2023
DE-HPAI(NON-P)-2023-00279	Landkreis Kelheim Betroffen sind Gemeinden oder Teile der Gemeinden Elsendorf, Gemarkung Mitterstetten, Gemeinde Wildenberg, Gemeinde Kirchdorf, Gemeinde Rohr in Niederbayern, Gemeinde Langquaid, Gemarkung Adlhausen und Langquaid, Gemeinde Herrngiersdorf, Gemeinde Siegenburg, Gemarkung Tollbach, Gemeinde Hausen, Gemarkung Herrnwahlthann, Ortsteil Naffenhofen	24.3.2023



DE-HPAI(P)-2023-00017	Landkreis Kelheim Betroffen sind Gebietsteile in den Gemeindebereichen Abensberg, Aiglshausen, Attenhofen, Biburg, Kirchdorf, Mainburg, Neustadt a.d. Donau, Elsendorf, Rohr i.NB, Siegenburg, Train, Wildenberg, sowie Teile des gemeindefreien Gebietes Dürnbucher Forst	1.4.2023
	Landkreis Kehlheim Gebietsteile in den Gemeindebereichen Elsendorf, Siegenburg, Train, sowie Teile des gemeindefreien Gebietes Dürnbucher Forst	23.3.2023-1.4.2023
DE-HPAI(NON-P)-2023-00279	Landkreis Landshut Betroffen sind Teile der Gemeinde Rottenburg a.d. Laaber	16.3.2023-24.3.2023
	Landkreis Landshut betroffen sind Gemeinden oder Teile der Gemeinden Hohenthann, Neufahrn in Niederbayern, Rottenburg a.d. Laaber, Pfeffenhausen, Weihmichl	24.3.2023
DE-HPAI(P)-2023-00019	Landkreis Neustadt a.d. Aisch- Bad Windsheim Betroffen sind die Gemeindeteile Marktbergel (Gemarkung Marktbergel), Munasiedlung (Gemarkung Marktbergel) und Ermetzhof (Gemarkung Ermetzhof) der Marktgemeinde Marktbergel	13.4.2023
DE-HPAI(P)-2023-00017	Landkreis Pfaffenhofen Gemeindeteile Au, Auhausen, Dirnbergermühle, Forstpriel, Münchsmünster und Niedermühle im östlichen Gemeindegebiet der Gemeinde Münchsmünster	1.4.2023
DE-HPAI(NON-P)-2023-00279	Landkreis Straubing-Bogen Betroffen ist der Ort Oberhausen bei Oberhaselbach der Marktgemeinde Mallersdorf-Paffenberg	24.3.2023
BREMEN		
DE-HPAI(P)-2023-00010	Bremerhaven 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 8.550178/53.668897. Betroffen sind Leherheide-West, Königsheide, Fehrmoor inklusive der Enklave Fehrmoor, Weddewarden sowie im nördlichen Teil der stadtbremischen Überseehäfen.	23.3.2023
MECKLENBURG-VORPOMMERN		
DE-HPAI(P)-2023-00018	Landkreis Ludwigslust-Parchim 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 11,696565/53,457479 Betroffen sind Gemeinden oder Teile der Gemeinden Brenz, Domsühl, Friedrichsruhe, Lewitzrand, Neustadt-Glewe, Parchim, Spornitz und Tramm	11.4.2023



NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(P)-2023-00016	Landkreis Cloppenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 7.512968/52.701149. Betroffen sind Teile der Gemeinde Lönningen.	27.3.2023
DE-HPAI(P)-2023-00010	Landkreis Cuxhaven 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 8.550178/53.668897. Betroffen sind Teile der Gemeinden Wurster Nordseeküste und Geestland.	23.3.2023
DE-HPAI(P)-2023-00010	Landkreis Cuxhaven 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 8.550178/53.668897. Betroffen sind Teile der Gemeinden Wurster Nordseeküste und Geestland.	15.3.2023 – 23.3.2023
DE-HPAI(P)-2023-00016	Landkreis Emsland 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 7.512968/52.701149. Betroffen sind Teile der Gemeinden Dohren, Geeste, Gersten, Groß Berßen, Haselünne, Herzlake, Hüven, Klein Berßen, Lähden, Stavern und der Stadt Meppen.	27.3.2023
	Landkreis Emsland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 7.512968/52.701149. Betroffen sind Teile der Gemeinden Haselünne und Lähden.	19.3.2023- 27.3.2023

NORDRHEIN-WESTFALEN

DE-HPAI(P)-2023-00009	Kreis Paderborn 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.454131 51.772199) Betroffen sind Teile: — des Kreises Gütersloh mit der Stadt Rietberg des Kreises Paderborn mit der Stadt Delbrück	14.3.2023- 22.3.2023
	Kreis Paderborn 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.454131 51.772199) Betroffen sind Teile: — des Kreises Gütersloh mit den Städten Rietberg, Rheda-Wiedenbrück und Verl und der Gemeinde Langenberg — des Kreises Paderborn mit den Städten Delbrück und Salzkotten und der Gemeinde Hövelhof des Kreises Soest mit den Städten Lippstadt und Geseke	22.3.2023



RHEINLAND-PFALZ

DE-HPAI(P)-2023-00021	<p>Kreis Cochem-Zell</p> <p>3 km-Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten: 7.156477/50.228485</p> <p>Betroffen sind die Ortsgemeinden Düngeheim, Eulgem, Gamlen, Hambuch, Illerich, Kaisersesch, Landkern, Masburg, Urmersbach und Zettingen</p>	12.4.2023- 20.4.2023
	<p>Kreis Cochem-Zell</p> <p>10 km-Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten: 7.156477/50.228485</p> <p>Betroffen sind die Ortsgemeinden und Ortsgemeindeteile Alflen, Binningen, Brachtendorf, Brieden, Brohl, Büchel, Cochem, Dünfus, Eppenberg, Faid, Forst (Eifel), Gevenich, Greimersburg, Haurath, Kaifenheim, Kail, Kalenborn, Klotten, Laubach, Leienkaul, Mönthenich, Müllenbach, Pommern, Roes, Treis-Karden (nördlich der Mosel und nördlich von Allmesch), Ulmen (östlich des Endertbaches), Valwig und Wirfus</p>	20.4.2023
	<p>Kreis Mayen-Koblenz</p> <p>10 km-Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten: 7.156477/50.228485</p> <p>Betroffen sind die Ortsgemeinden Alzheim, Anschau, Bermel, Ditscheid, Gering, Kehrig, Kollig, Monreal, Reudelsterz, Weiler</p>	20.4.2023
	<p>Kreis Vulkaneifel</p> <p>10 km-Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten: 7.156477/50.228485</p> <p>Betroffen sind die Ortsgemeinden Arbach, Höchstberg, Kaperich, Kötterichen, Lirstal, Oberelz, Retterath, Uersfeld</p>	20.4.2023

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DE-HPAI(P)-2023-00020	<p>Dithmarschen</p> <p>10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 9.118042/54.088966</p> <p>Teile der Gemeinden Bargaenstedt, Elpersbüttel, Krumstedt, Meldorf, Sarzbüttel, Windbergen und Wolmersdorf, die nicht in der Schutzzone liegen, die Gesamtflächen der Gemeinden Epenwöhrden, Gudendorf, Hemmingstedt, Lieth, Odderade, Süderhastedt und Teile der Gemeinden Albersdorf, Arkebek, Barlt, Busenwirth, Eggstedt, Frestedt, Großenrade, Heide, Lohe-Rickelshof, Nordhastedt, Nordermeldorf, Quickborn, Schafstedt, Tensbüttel-Röst, St. Michaelisdonn und Wöhrden</p>	16.4.2023
-----------------------	--	-----------



	<p>Dithmarschen 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 9.118042/54.088966 Gemeinde Nindorf sowie Teile der Gemeinden Bargenstedt, Elpersbüttel, Krumstedt, Meldorf, Sarzbüttel, Windbergen und Wolmersdorf</p>	8.4.2023 16.4.2023
DE-HPAI(P)-2023-00011	<p>Ostholstein 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 10.709607/54.287553 Teile der Gemeinden Harmsdorf, Kasseedorf, Lensahn, Malente, Oldenburg in Holstein, Schönwalde am Bungsberg</p>	26.3.2023
	<p>Ostholstein 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 10.709607/54.287553 Teile der Gemeinde Wangels die nicht zur Schutzzone gehören</p>	18.3.2023 26.3.2023
	<p>Plön 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 10.709607/54.287553 Gesamtfläche der Gemeinden Högsdorf, Howacht, Kletkamp Teile der Gemeinden Behrenschorf, Dannau, Helmsdorf, Kirchnüchel, Klamp, Lütjenburg, Panker</p>	26.3.2023
	<p>Plön 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 10.709607/54.287553 Teile der Gemeinde Blekendorf die nicht zur Schutzzone gehören</p>	18.3.2023 26.3.2023

Stato membro: Estonia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
EE-HPAI(P)-2023-00001	The parts of Harju and Rapla county, beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates coordinates N 59.190840; E 24.792034	7.4.2023



	The parts of Harju and Rapla county, that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 59.190840; E 24.792034	30.3.2023 – 7.4.2023
--	---	-------------------------

Stato membro: Francia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Département: Calvados (14)</i>		
FR-HPAI(NON-P)-2023-00246	VALAMBRAY ARGENCES BELLENGREVILLE LE BU-SUR-ROUVRES CANTELOUP CESNY-AUX-VIGNES CLEVILLE CONDE-SUR-IFS ERNES MAIZIERES MERY-BISSIERES-EN-AUGE MEZIDON VALLEE D'AUGE MOULT-CHICHEBOVILLE NOTRE-DAME-D'ESTREES-CORBON OUEZY BELLE VIE EN AUGE SAINT-OUEN-DU-MESNIL-OGER SAINT-PIERRE-EN-AUGE SAINT-SYLVAIN SASSY VENDEUVRE VIMONT	5.4.2023
	CESNY-AUX-VIGNES MEZIDON VALLEE D'AUGE OUEZY	28.3.2023 – 5.4.2023
	ABLON LES AUTHIEUX-SUR-CALONNE BONNEVILLE-LA-LOUVET VANDEINS QUETTEVILLE LA RIVIERE-SAINT-SAUVEUR	6.4.2023




	SAINT-ANDRE-D'HEBERTOT VONGNES LE THEIL-EN-AUGE VIEUX-BOURG	
<i>Département: Côtes-d'Armor (22)</i>		
FR-HPAI(P)-2023-00035 FR-HPAI(P)-2023-00037 FR-HPAI(P)-2023-00038 FR-HPAI(P)-2023-00039 FR-HPAI(P)-2023-00040 FR-HPAI(P)-2023-00045 FR-HPAI(P)-2023-00046 FR-HPAI(P)-2023-00047 FR-HPAI(P)-2023-00048 FR-HPAI(P)-2023-00049 FR-HPAI(P)-2023-00050 FR-HPAI(P)-2023-00051 FR-HPAI(P)-2023-00053 FR-HPAI(P)-2023-00054 FR-HPAI(P)-2023-00055 FR-HPAI(P)-2023-00056 FR-HPAI(P)-2023-00057 FR-HPAI(P)-2023-00058 FR-HPAI(P)-2023-00061	BOQUEHO BOURBRIAC CANIHUEL KERIEN KERPERT MAGOAR LA HARMOYE LANRIVAIN LANRODEC LE HAUT-CORLAY LE LESLAY LE VIEUX-BOURG SAINT-ADRIEN SAINT-GILLES-PLIGEAUX CORLAY PLUSSULIEN SAINT-IGEAUX SAINT-MAYEUX BON REPOS SUR BLAVET PLOUNEVEZ-QUINTIN SAINT-MARTIN-DES-PRES SAINT-GILLES-VIEUX-MARCHE SAINT-NICOLAS-DU-PÉLEM ALLINEUC CAUREL COADOUT MERLEAC LANFAINS LE BODEO PLAINE HAUTE QUINTIN SAINT AGATHON SAINT BRANDAN SAINT DONAN SAINTE TREPINE COHINIAC LE FOEIL	29.3.2023



	CHATELAUDREN PLOUAGAT PLOEUC L'HERMITAGE PLOUMAGOAR PLOUVARA SAINT JEAN Kerdaniel CAUREL	
	SAINT CONNAN KERPert PLÉSIDY SAINT-GILLES-PLIGEAUX SEVEN-LÉHART BOQUEHO LANDRODEC LA HARMOYE LANFAINS LE FOEIL LE VIEUX BOURG SAINT ADRIEN SAINT BIHY SAINT FIACRE SAINT GILDAS SAINT GILLES PLIGEAUX SAINT PEVER	21.3.2023 – 29.3.2023
<i>Département: Eure (27)</i>		
FR-HPAI(P)-2023-00063	BERVILLE-SUR-MER LE BOIS-HELLAIN LA CHAPELLE-BAYVEL CONTEVILLE EPAIGNES FATOUVILLE-GRESTAIN FIQUEFLEUR-EQUAINVILLE FOULBEC LA LANDE-SAINT-LEGER MARTAINVILLE LES PREAUX SAINT-PIERRE-DU-VAL SAINT-SAMSON-DE-LA-ROQUE SAINT-SULPICE-DE-GRIMBOUVILLE SAINT-SYMPHORIEN SELLES	6.4.2023



	TOUTAINVILLE TRIQUEVILLE VANNECROCQ	
	BEUZEVILLE BOULLEVILLE FORT-MOVILLE MANNEVILLE-LA-RAOULT SAINT-MACLOU LE TORPT	29.3.2023 – 6.4.2023
<i>Département: Eure-et-Loir (28)</i>		
FR-HPAI(P)-2023-00064	AMILLY BAILLEAU-LE-PIN BAILLEAU-L'ÉVÊQUE BILLANCELLES BRICONVILLE CERNAY CHAUFFOURS CHUISNES CINTRAY CLEVILLIERS COURVILLE-SUR-EURE DANGERS FAVIERES FONTENAY-SUR-EURE FRESNAY-LE-GILMERT FRUNCE LANDELLES LUCE MAINVILLIERS MITTAINVILLIERS-VERIGNY NOGENT-SUR-EURE OLLE ORROUER SAINT-GEORGES-SUR-EURE SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD THIMERT-GATELLES	12.4.2023
	FONTAINE-LA-GUYON SAINT-ARNOULT-DES-BOIS SAINT-AUBIN-DES-BOIS SAINT-LUPERCE	4.4.2023 – 12.4.2023




<i>Département: Gers (32)</i>		
FR-HPAI(P)-2023-00052 FR-HPAI(P)-2023-00059	CASTERON CASTET-ARROUY GIMBREDE MAUROUX PLIEUX SAINT-CREAC L'ISLE BOUZON LECTOURE SAINT CLAR SAINTE MERE	27.3.2023
	FLAMARENS PEYRECAVE SAINT-ANTOINE	19.3.2023 – 27.3.2023
<i>Département: Loire-Atlantique (44)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01466 FR-HPAI(P)-2022-01591 FR-HPAI(P)-2022-01592 FR-HPAI(P)-2022-01609 FR-HPAI(P)-2022-01616 FR-HPAI(P)-2023-00001 FR-HPAI(P)-2023-00015 FR-HPAI(P)-2023-00009 FR-HPAI(P)-2023-00028 FR-HPAI(P)-2022-01498 FR-HPAI(P)-2022-01554 FR-HPAI(P)-2022-01504 FR-HPAI(P)-2023-00010 FR-HPAI(P)-2023-00021	AIGREFEUILLE SUR MAINE ANCENIS SANIT GEREON LE BIGNON LA BOISSIERE DU DORE BOUAYE BOUGUENAI BOUSSAY CELLIER CHÂTEAU THEBAUD LA CHEVROLIERE CLISSON DIVATTE SUR LOIRE GENESTON GETIGNE GORGES LANDREAU LA LIMOUZINIÈRE LOROUX BOTTEREAU LOIREAUXENCE MACHECOUL SAINT MEME MAISDON SUR SEVRE LA MARNE MONNIERES MONTBERT MOUZILLON OUDON PAULX	30.3.2023




	LA PLANCHE PONT SAINT MARTIN LA REGRIPIERE REZE LA REMAUDIERE REMOUILLE SAINT AIGNAN DE GRANDLIEU SAINT COLOMBIAN SAINT ETIENNE DE MER MORTE SAINT HILAIRE DE CLISSON SAINT JULIEN DE CONCELLES SAINT LUMINE DE CLISSON SAINT LUMINE DE COUTAIS SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU LES SORINIERES VAIR SUR LOIRE VALLET VALLONS DE L'ERDRE	
	VIEILLEVIGNE CORCOUE SUR LORGNE LEGE PAULX TOUVOIS	23.3.2023 – 30.3.2023
<i>Département: Deux-Sèvres (79)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01411 FR-HPAI(P)-2022-01415 FR-HPAI(P)-2022-01414 FR-HPAI(P)-2022-01417 FR-HPAI(P)-2022-01430 FR-HPAI(P)-2022-01436 FR-HPAI(P)-2022-01428 FR-HPAI(P)-2022-01447 FR-HPAI(P)-2022-01448 FR-HPAI(P)-2022-01477 FR-HPAI(P)-2022-01450	ARGENTONNAY BRESSUIRE BRETIGNOLLES CERIZAY CIRIERES COMBRAND GENNETON MAULEON MONTRAVERS NUEIL-LES-AUBIERS LA PETITE-BOISSIERE LE PIN SAINT-AMAND-SUR-SEVRE SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE SAINT-AUBIN-DU-PLAIN SAINT PIERRE DES ECHAUBROGNES VAL-EN-VIGNES	11.3.2023 – 22.3.2023
	ARGENTON-L'EGLISE	22.3.2023



FR-HPAI(P)-2022-01475		
FR-HPAI(P)-2022-01474		
FR-HPAI(P)-2022-01482		
FR-HPAI(P)-2022-01484		
FR-HPAI(P)-2022-01473	BOUILLE-LORETZ	
FR-HPAI(P)-2022-01502	LA CHAPELLE-THIREUIL	
FR-HPAI(P)-2022-01504	CHATILLON-SUR-THOUET	
FR-HPAI(P)-2022-01515	COULONGES-THOUARSAIS	
FR-HPAI(P)-2022-01499	FAYE-L'ABESSE	
FR-HPAI(P)-2022-01521	LA FORÊT-SUR-SÈVRE	
FR-HPAI(P)-2022-01522	GEAY	
FR-HPAI(P)-2022-01532	LUCHE-THOUARSAIS	
FR-HPAI(P)-2022-01541	MAUZE-THOUARSAIS	
FR-HPAI(P)-2022-01534	MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE	
FR-HPAI(P)-2022-01538	SAINT-AURICE-ETUSSON	
FR-HPAI(P)-2022-01544	SAINT-PAUL-EN-GATINE	
FR-HPAI(P)-2022-01569	VOULMENTIN	
FR-HPAI(P)-2022-01587		
FR-HPAI(P)-2022-01588		
FR-HPAI(P)-2023-00019	AVON CHANTECORPS CHENAY CHEY LA COUARDE COUTIERES EXIREUIL EXOUDUN FOMPERRON MENIGOUTE LA MOTTE-SAINT-HERAY	22.3.2023




	NANTEUIL SAINTE-EANNE SAINT-GERMIER SAINT-MAIXENT-L'ECOLE SAINT-MARTIN-DE-SAINT-MAIXENT SEPVRET SOUVIGNE	
	BOUGON PAMPROUX SALLES SOUDAN	11.3.2023- 22.3.2023
<i>Département: Tarn-et-Garonne (82)</i>		
	ASQUES BALIGNAC CAUMONT DONZAC DUNES ESPALAIS GOLFECH GOUDOURVILLE GRAMONT LAVIT MALAUSE MERLES MONTGAILLARD LE PIN POMMEVIC PUYGAILLARD DE LOMAGNE SAINT ARROUMEX SAINT CIRICE SAINT LOUP SAINT MICHEL SAINT NICOLAS DE LA GRAVE SISTELS VALENCE	26.3.2023
FR-HPAI(NON-P)- 2023-00052 FR-HPAI(NON-P)- 2023-00060	AUVILLAR BARDIGUES CASTERA BOUZET LACHAPELLE MANSONVILLE MARSAC POUPAS SAINT JEAN DU BOUZET	18.3.2023 – 26.3.2023



<i>Département: Vaucluse (84)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01620	ALTHEN-DES-PALUDS AUBIGNAN AVIGNON BEAUMES-DE-VENISE BEDARRIDES CARPENTRAS CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE CHATEAUNEUF-DU-PAPE COURTHEZON ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE JONQUERETTES JONQUIERES LORIOI-DU-COMTAT MONTEUX MORIERES-LES-AVIGNON ORANGE PERNES-LES-FONTAINES LE PONTET SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON SARRIANS SORGUES LE THOR VEDENE VELLERON	22.3.2023
	ALTHEN-DES-PALUDS BEDARRIDES ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE MONTEUX SORGUES	11.3.2023 – 22.3.2023
<i>Département: Vendée (85)</i>		
FR-HPAI(P)-2022-01424 FR-HPAI(P)-2022-01426 FR-HPAI(P)-2022-01438 FR-HPAI(P)-2022-01440 FR-HPAI(P)-2022-01441 FR-HPAI(P)-2022-01442	SAINT HILAIRE DES LOGES au sud de la D745 FOUSSAIS PAYRE a l'ouest de la D49 FAYMOREAU MARILLET ANTIGNY BOURNEAU CEZAI FONTENAY-LE-COMTE L'ORBRIE LA CHATAIGNERAIE	30.3.2023




	LA TARDIERE	
	LOGE-FOUGEREUSE	
	MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE	
	SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU	
	SAINT-MAURICE-DES-NOUES	
	SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN	
	SERIGNE	
	PISSOTTE	
FR-HPAI(P)-2022-01446	MARVENT	
FR-HPAI(P)-2022-01451	NIEUL-SUR-L'AUTISTE	
FR-HPAI(P)-2022-01454	PUY-DE-SERRE	
FR-HPAI(P)-2022-01455	SAINT-HILAIRE-DE-VOUST	
FR-HPAI(P)-2022-01456	VOUVANT	
FR-HPAI(P)-2022-01459	SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ	
FR-HPAI(P)-2022-01460	XANTON-CHASSENON	
FR-HPAI(P)-2022-01461	SAINT HILAIRE DES LOGES au nord de la D745	
FR-HPAI(P)-2022-01462	FOUSSAIS PAYRE à l'est de la D49	
FR-HPAI(P)-2022-01463	BREUIL-BARRET	
FR-HPAI(P)-2022-01464	LA CHAPELLE-AUX-LYS	
FR-HPAI(P)-2022-01469	LOGE-FOUGEREUSE	
FR-HPAI(P)-2022-01470	SAINT-HILAIRE-DE-VOUST	
FR-HPAI(P)-2022-01478	BAZOGES-EN-PAILLERS	
FR-HPAI(P)-2022-01479	BEAUREPAIRE	
FR-HPAI(P)-2022-01488	BESSAY	
FR-HPAI(P)-2022-01490	BOURNEZEAU au nord de la D948 et de la D949B	
FR-HPAI(P)-2022-01491	CHAILLE-LES-MARAIS	
FR-HPAI(P)-2022-01493	CHAMPAGNE-LES-MARAIS	
FR-HPAI(P)-2022-01494	CHANTONNAY à l'ouest de la D137	
FR-HPAI(P)-2022-01495	CHÂTEAU-GUIBERT à l'est de la D746	
FR-HPAI(P)-2022-01500	CHAUCHE à l'ouest de l'A83	
FR-HPAI(P)-2022-01503	CHAVAGNES-EN-PAILLERS au nord de la D6	
FR-HPAI(P)-2022-01507	CORPE	
FR-HPAI(P)-2022-01508	DOMPIERRE-SUR-YON	
	ESSARTS EN BOCAGE	
	FOUGERE	
	LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU au sud de la D23 et D72	
	LA CHAIZE-LE-VICOMTE au sud de la D948	
	LA COPECHAGNIERE	
	LA FERRIERE	
	LA MERLATIERE	
	LA RABATELIERE	



FR-HPAI(P)-2022-01509	LA REORTHE
FR-HPAI(P)-2022-01510	LA ROCHE-SUR-YON à l'est de la D746 et D763
FR-HPAI(P)-2022-01513	LES BROUZILS
FR-HPAI(P)-2022-01514	LES HERBIERS au nord de la D160 et à l'ouest de la D23
FR-HPAI(P)-2022-01520	LES LANDES-GENUSSON au sud de la D72 et D755
FR-HPAI(P)-2022-01525	MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS à l'est de la D746
FR-HPAI(P)-2022-01527	MESNARD-LA-BAROTIERE
FR-HPAI(P)-2022-01528	MOUTIERS-SUR-LE-LAY au sud de la D19
FR-HPAI(P)-2022-01529	RIVES-DE-L'YON à l'est de la D746
FR-HPAI(P)-2022-01530	SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE au sud de l'A87
FR-HPAI(P)-2022-01531	SAINTE-CECILE
FR-HPAI(P)-2022-01533	SAINTE-HERMINE
FR-HPAI(P)-2022-01537	SAINTE-PEXINE au sud de la D19
FR-HPAI(P)-2022-01539	SAINT-FULGENT à l'est de l'A87
FR-HPAI(P)-2022-01540	SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU
FR-HPAI(P)-2022-01542	SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS
FR-HPAI(P)-2022-01543	SAINT-JEAN-DE-BEUGNE
FR-HPAI(P)-2022-01546	SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON
FR-HPAI(P)-2022-01551	SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'est de la D7
FR-HPAI(P)-2022-01552	THORIGNY
FR-HPAI(P)-2022-01553	LES MAGNILS-REIGNIERS
FR-HPAI(P)-2022-01555	LUCON
FR-HPAI(P)-2022-01556	MOUZEUIL-SAINTE-MARTIN
FR-HPAI(P)-2022-01557	NALLIERS
FR-HPAI(P)-2022-01583	PUYRAVAULT
	SAINT-AUBIN-LA-PLAINE
	SAINTE-GEMME-LA-PLAINE
	SAINTE-RADEGONDE-DES6NOYERS
	SAINTE-ETIENNE-DE6BRILLOUET
	TRIAIZE
	VENDRENNES
	BOURNEZEAU au sud de la D498 et de la D949B
	LES PINEAUX
	MOUTIERS-SUR-LE-LAY
	SAINTE-PEXINE au nord de la D19
	SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'ouest de la D7
	LA CHAIZE-LE-VICOME au nord de la D948
	LA FERRIERE au sud de la D160
	CHAUCHE à l'est de l'A83
	CHAVAGNES-EN-PAILLERS au sud de la D6
	SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE au nord de l'A87



FR-HPAI(P)-2022-01585		
FR-HPAI(P)-2022-01589		
FR-HPAI(P)-2022-01590		
FR-HPAI(P)-2022-01593	SAINT-FULGENT à l'ouest de l'A87	
FR-HPAI(P)-2022-01595	BREM-SUR-MER	
FR-HPAI(P)-2022-01596	BRETIGNOLLES-SUR-MER	
FR-HPAI(P)-2022-01599	COEX	
FR-HPAI(P)-2022-01600	GIVRAND	
FR-HPAI(P)-2022-01601	LA CHAIZE-GIRAUD	
FR-HPAI(P)-2022-01602	LA CHAPELLE-HERMIER	
FR-HPAI(P)-2022-01604	L'AIUGUILLON-SUR-VIE	
FR-HPAI(P)-2022-01607	LES ACHARDS	
FR-HPAI(P)-2022-01608	L'ILE-D'OLONNE	
FR-HPAI(P)-2022-01610	MARTINET	
FR-HPAI(P)-2022-01611	OLONNE-SUR-MER	
FR-HPAI(P)-2022-01613	SAINTE-FOY	
FR-HPAI(P)-2022-01614	SAINT-GEORGES-DES-POINTINDOUX	
FR-HPAI(P)-2022-01615	SAINT-JULIEN-DES-LANDES	
FR-HPAI(P)-2022-01618	SAINT-MATHURIN	
FR-HPAI(P)-2022-01620	SAINT-REVEREND	
FR-HPAI(P)-2023-00002	BREM-SUR-MER	
FR-HPAI(P)-2023-00003	LANDEVIEILLE	
FR-HPAI(P)-2023-00004	SAINT-JULIEN-DES-LANDES	
FR-HPAI(P)-2023-00005	VAIRE	
FR-HPAI(P)-2023-00006		



FR-HPAI(P)-2023-00007		
FR-HPAI(P)-2023-00011		
FR-HPAI(P)-2023-00017		
FR-HPAI(P)-2023-00018		
FR-HPAI(P)-2023-00020		
FR-HPAI(P)-2023-00030		
<i>Département: Vienne (86)</i>		
FR-HPAI(P)-2023-00019	CURZAY SUR VONNE JAZENEUIL ROUILLE SAINT SAUVANT SANXAY	22.3.2023

Stato membro: Italia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
---	-------------------	--

Regioni: Veneto e Lombardia

IT-HPAI(P)-2023-00001	L'area delle parti delle regioni Veneto e Lombardia che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.189848901, E11.01251936	8.4.2023
	L'area delle parti delle regioni Veneto e Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.189848901, E11.01251936	31.3.2023 – 8.4.2023


Regione: Emilia-Romagna

IT-HPAI(P)-2023-00002	L'area delle parti della regione Emilia-Romagna che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 44.172952, E 12.323829	21.4.2023
	L'area delle parti della regione Emilia-Romagna comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 44.172952, E 12.323829	13.4.2023 – 21.4.2023




Stato membro: Ungheria

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegye		
<p>HU-HPAI(P)-2023-00005 – HU-HPAI(P)-2023-00013</p> <p>HU-HPAI(P)-2023-00015 – HU-HPAI(P)-2023-00025</p> <p>HU-HPAI(P)-2023-00029</p>	<p>Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Fülöpjakab, Harkakötöny, Jakabszállás, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kiskunmajsa, Kömpöc, Kunszállás, Móricgát, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Zsana, Csengele és Kistelek települések védőkörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe.</p> <p>Kecskemét település közigazgatási területének a 46.698392 és a 19.650317 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.</p> <p>Kiskőrös település közigazgatási területének a 46.572330 és a 19.486939, a 46.616224 és a 19.444349, a 46.598273 és a 19.462954, valamint a 46.614164 és a 19.439083 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.</p> <p>Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.551046 és a 19.790439, a 46.561767 és a 19.663297, a 46.569793 és a 19.692088, a 46.570880 és a 19.682400, a 46.550029 és a 19.723605, a 46.698392 és a 19.650317, a 46.675382 és a 19.663231, valamint a 46.537062 és a 19.727489 koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.</p> <p>Kiskunhalas település közigazgatási területének a 46.572330 és a 19.486939, a 46.556370 és a 19.521271, valamint a 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.</p> <p>Nyárlőrinc, Tiszaalpár és Városföld települések közigazgatási területének a 46.765936 és a 19.858434 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.</p> <p>Orgovány település közigazgatási területének a 46.641252 és a 19.532421, a 46.607374 és a 19.538858, a 46.635031 és a 19.545341, a 46.609697 és a 19.530675, valamint a 46.631954 és a 19.533666 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.</p> <p>Páhi település közigazgatási területének a 46.641252 és a 19.532421, a 46.616224 és a 19.444349, a 46.631954 és a 19.533666, valamint a 46.614164 és a 19.439083 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.</p> <p>Tabdi település közigazgatási területének a 46.616224 és a 19.444349, valamint a 46.614164 és a 19.439083 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.</p>	9.4.2023



HU-HPAI(P)-2023-00014	Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.765936 és a 19.858434 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe, valamint a 46.551046 és a 19.790439, a 46.561767 és a 19.663297, a 46.569793 és a 19.692088, a 46.570880 és a 19.682400, a 46.550029 és a 19.723605, a 46.698392 és a 19.650317, a 46.675382 és a 19.663231, a 46.537062 és a 19.727489 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön kívül eső teljes közigazgatási területe.	27.3.2023
HU-HPAI(P)-2023-00005 - HU-HPAI(P)-2023-00008 HU-HPAI(P)-2023-00011 - HU-HPAI(P)-2023-00013 HU-HPAI(P)-2023-00018 HU-HPAI(P)-2023-00025	Kiskunmajsa, Jásszentlászló, Móricgát és Szank települések közigazgatási területének a 46.567675 és a 19.643564, a 46.560250 és a 19.653790, a 46.475730 és a 19.743580, a 46.551046 és a 19.790439, a 46.561767 és a 19.663297, a 46.569793 és a 19.692088, a 46.570880 és a 19.682400, valamint a 46.550029 és a 19.723605 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	31.3.2023 - 9.4.2023
HU-HPAI(P)-2023-00009 - HU-HPAI(P)-2023-00010 HU-HPAI(P)-2023-00015 - HU-HPAI(P)-2023-00017 HU-HPAI(P)-2023-00019 - HU-HPAI(P)-2023-00021 HU-HPAI(P)-2023-00024 HU-HPAI(P)-2023-00029	Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Kaskantyú, Soltvadkert, Szank és Tázlár települések közigazgatási területének a 46.572330 és a 19.486939, a 46.556370 és a 19.521271, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.607374 és a 19.538858, a 46.616224 és a 19.444349, a 46.635031 és a 19.545341, a 46.609697 és a 19.530675, a 46.598273 és a 19.462954, a 46.631954 és a 19.533666, valamint a 46.614164 és a 19.439083 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	1.4.2023 - 9.4.2023
HU-HPAI(P)-2023-00014	Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.765936 és 19.858434 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	19.3.2023 - 9.4.2023
HU-HPAI(P)-2023-00022 HU-HPAI(P)-2023-00023	Bugac, Bugacpusztaháza, Jakabszállás és Móricgát települések közigazgatási területének a 46.698392 és a 19.650317, valamint a 46.675382 és a 19.663231 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	31.3.2023 - 9.4.2023
HU-HPAI(P)-2023-00008	Csengele település közigazgatási területének a 46.551046 és a 19.790439 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	31.3.2023 - 9.4.2023



Békés vármegye		
HU-HPAI(P)-2023-00026 - HU-HPAI(P)-2023-00028	Békés, Békéscsaba, Csabaszabadi, Csanádapáca, Gerendás, Gyula, Kamut, Kétegyháza, Kétsoprony, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőberény, Murony, Pusztatölaka, Szabadkígyós, Telekgerendás és Újkígyós települések közigazgatási területének 46.717690 és a 21.046991, a 46.595656 és a 21.028554, valamint a 46.686160 és a 21.069071 790439 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.	7.4.2023
HU-HPAI(P)-2023-00026 HU-HPAI(P)-2023-00028	Békés, Békéscsaba és Murony települések közigazgatási területének a 46.717690 és a 21.046991, valamint a 46.686160 és a 21.069071 790439 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	30.3.2023 - 7.4.2023
HU-HPAI(P)-2023-00027	Békéscsaba, Szabadkígyós és Újkígyós települések közigazgatási területének a 46.595656 és a 21.028554 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	29.3.2023 - 7.4.2023

Stato membro: Lituania


Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
LT-HPAI(P)-2023-00001	Varėnos r. sav. Jakėnų sen., Vydenių sen. Barčių k., Kamorūnų k., Vaidagų k., and Šalčininkų r. sav. Kalesninkų sen., Dainavos sen., Pabarės sen.	19.4.2023
	Varėnos r. sav. Matuizų sen., Valkininkų sen.	11.4.2023 – 19.4.2023

Stato membro: Polonia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
PL-HPAI(P)-2023-00054 PL-HPAI(P)-2023-00065	W województwie łódzkim: 1. Część gmin: Maków, Lipce Reymontowskie, Godzianów, Słupia, Skierniewice, m. Skierniewice w powiecie skierniewickim. 1. Część gmin: Nieborów, Łyszkowice, Domaniewice, Łowicz w powiecie łowickim. 1. Część gmin: Dmosin, Rogów w powiecie brzezińskim. 1. Część gminy Głowno	21.3.2023 -29.3.2023



	<p>w powiecie zgierskim</p> <p>zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.96132/19.96614</p>	
PL-HPAI(P)-2023-00062	<p>W województwie zachodniopomorskim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W gminie Gryfino: Parsówek, Drzenin, Gardno, Wysoka Gryfińska, Raczki, Stare Brynki (południowa część obrębu Stare Brynki od wysokości miejscowości Raczki wzdłuż Strumienia Wełtyńskiego do jeziora Krzywienko), Wełtyń, Wirów, Wirówek, Szczawno, Bartkowo, Żórawie, Żórawki, Pniewo, obręb ewidencyjny 4 oraz 5 miasta Gryfino, Gajki, Ciosna, Śremsko, Nowe Czarnowo, Krajinik, Pastuszka, Krzypnica, Steklna, Steklinko, Stary Młyn, Włodkowiec, Zaborze; 2. W gminie Banie: Baniewice, Banie, Tywica, Górny Młyn, Lubanowo, Babinek, Sosnowo, Kunowo, Parnica; 3. W gminie Widuchowa: Marwice, Pacholeta, Czarnówko, Tarnogórki, Lubicz, Żarczyn, Wilcze; 4. W gminie Stare Czarnowo: Kartno, Żeliszawiec; <p>w powiecie gryfińskim.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W gminie Bielice: Swochowo, Linie, Bielice, Nowe Linie, Chabowo, Parsów, Babin, Babinek; 2. W gminie Kozielice: Czarnowo. <p>w powiecie pyrzyckim.</p>	26.3.2023
	<p>W województwie zachodniopomorskim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W gminie Gryfino: Borzym, Dolgie, Sobiemyśl, Skrzynice, Sobieradz, Chwarstnica, Osuch, Mielenko Gryfińskie, Pniewa; 2. W gminie: Banie w powiecie gryfińskim – miejscowość: Różnowo. <p>w powiecie gryfińskim.</p>	18.3.2023 -26.3.2023
PL-HPAI(P)-2023-00064	<p>W województwie śląskim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Miasta na prawach powiatu: Chorzów, Świętochłowice; 2. Miasto na prawach powiatu Gliwice na wschód od autostrady A1 (dzielnica Sośnica); 3. Miasto na prawach powiatu Katowice na wschód od ulicy Owsianej przechodzącej w ulicę Panewnicką w kierunku zachodnim w dzielnicy Ligota-Panewniki; 4. Miasto na prawach powiatu Ruda Śląska na północ od drogi wojewódzkiej nr 902; 5. Miasto na prawach powiatu Zabrze na południe od drogi krajowej nr 88; 6. Gmina Gierałtowiec w powiecie gliwickim; 	24.3.2023



	<p>W województwie śląskim w powiecie miłkowskim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Miasto Mikołów na południe od drogi krajowej nr 81 przebiegającej od wschodniej granicy miasta Mikołów do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego oraz na południe od drogi wojewódzkiej nr 927 łączącej się z drogą wojewódzką nr 925 w kierunku zachodnio południowym; 2. Gminy: Ornontowice, Orzesze, Wiry na północ od linii kolejowej nr 169; 3. Miasto Łaziska Górne na północ od linii kolejowej nr 169. 	
	<p>W województwie śląskim:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Miasto na prawach powiatu Katowice na zachód od ulicy Owsianej przechodzącej w ulicę Panewnicką w kierunku zachodnim w dzielnicy Ligota-Panewniki; 2. Miasto na prawach powiatu Ruda Śląska na południe od drogi wojewódzkiej nr 902; 3. Miasto Mikołów na północ od drogi krajowej nr 81 przebiegającej od wschodniej granicy miasta Mikołów do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego oraz na północ od drogi wojewódzkiej nr 927 łączącej się z drogą wojewódzką nr 925 w kierunku zachodnio południowym. 	<p>16.3.2023 -24.3.2023</p>

Stato membro: Slovenia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
SI-HPAI(P)-2023-00001	<p>Municipality Cerklje na Gorenjskem: settlements Adergas, Ambrož pod Krvavcem, Češnjevci, Dvorje, Grad, Praprotna Polica, Ravne, Sidraž, Stiška vas, Sveti Lenart, Štefanja Gora, Trata pri Velesovem, Velesovo, Vrhovje</p> <p>Municipality Domžale: settlements Homec, Hudo, Kolovec, Nožice, Preserje pri Radomljah, Radomlje, Zgornje Jarše</p> <p>Municipality Kamnik: settlements Bistričica, Brezje nad Kamnikom, Briše, Črna pri Kamniku, Godič, Jeranovo, Kamnik, Kamniška Bistrica, Klemenčevo, Košiče, Kregarjevo, Kršič, Laniše, Mekinje, Nevlje, Okroglo, Oševci, Podgorje, Podjelše, Potok v Črni, Rudnik pri Radomljah, Spodnje Stranje, Stahovica, Stolnik, Šmarca, Tučna, Tunjice, Tunjiška Mlaka, Vodice nad Kamnikom, Volčji Potok, Vrhpolje pri Kamniku, Zagorica nad Kamnikom, Zakal, Zduša, Zgornje Stranje, Županje Njive</p> <p>Municipality Komenda: settlements Gmajnica, Gora pri Komendi, Komenda, Križ, Mlaka, Moste, Poslovna cona Žeje pri Komendi, Suhadole, Žeje pri Komendi</p>	<p>28.3.2023</p>



	<p>Municipality Kranj: settlements Britof, Hrastje, Jama, Mavčiče, Praše</p> <p>Municipality Medvode: settlements Dragočajna, Hraše, Moše, Smlednik, Valburga</p> <p>Municipality Mengeš: settlements Dobeno, Loka pri Mengšu, Mengeš, Topole</p> <p>Municipality Preddvor: settlements Kokra, Možjanca, Potoče, Tupaliče</p> <p>Municipality Šenčur: settlements Hotemaže, Luže, Milje, Olševk, Prebačevo, Srednja vas pri Šenčurju, Šenčur, Trboje, Visoko, Voglje, Voklo, Žerjavka</p> <p>Municipality Vodice: settlements Bukovica pri Vodica, Dobruša, Dornice, Koseze, Polje pri Vodica, Repnje, Selo pri Vodica, Skaručna, Šinkov Turn, Torovo, Utik, Vesca, Vodice, Vojsko, Zapoge</p>	
	<p>Municipality Cerklje na Gorenjskem: settlements Apno, Cerkljanska Dobrava, Cerklje na Gorenjskem, Glinje, Lahovče, Poženik, Pšata, Pšenična Polica, Spodnji Brnik, Šenturška Gora, Šmartno, Vaša, Viševca, Vopovlje, Zalog pri Cerkljah in Zgornji Brnik;</p> <p>Municipality Komenda: settlements Breg pri Komendi, Klanec, Komendska Dobrava, Nasovče, Podboršt pri Komendi in Potok pri Komendi.</p>	20.3.2023 – 28.3.2023

Stato membro: Svezia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
SE-HPAI(P)-2023-00001	The area of the parts of the municipality Kävlinge extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.777073 and E13.012336	23.4.2023
	Those parts of the municipality Kävlinge contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.777073 and E13.012336	15.4.2023 – 23.4.2023

Parte C

Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3 bis

Stato membro: Francia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
<i>Les communes suivantes dans le département: Calvados (14)</i>	
VALAMBRAY ANGERVILLE	5.4.2023




AUVILLARS BANNEVILLE-LA-CAMPAGNE BAROU-EN-AUGE BASSENEVILLE BAVENT BERNIERES-D'AILLY BEUVRON-EN-AUGE LA BOISSIERE BONS-TASSILLY BOURGUEBUS BRETTEVILLE-LE-RABET BRETTEVILLE-SUR-LAIZE BREVILLE-LES-MONTS BRUCOURT CAGNY CAMBREMER CASTILLON-EN-AUGE CAUVICOURT CINTHEAUX CORMELLES-LE-ROYAL COURCY CRICQUEVILLE-EN-AUGE CUVERVILLE DAMBLAINVILLE DEMOUVILLE DOZULE BEAUFOR-DRUVAL EMIEVILLE EPANEY ESCOVILLE ESTREES-LA-CAMPAGNE FONTAINE-LE-PIN FONTENAY-LE-MARMION FRENOUVILLE FRESNEY-LE-PUCEUX GERROTS GIBERVILLE GOUSTRANVILLE GOUVIX GRAINVILLE-LANGANNERIE GRENTHEVILLE HEROUILLETTE	
--	--



HOTOT-EN-AUGE LA HOUBLONNIERE IFS JANVILLE JORT LEAUPARTIE LESSARD-ET-LE-CHENE LIVAROT-PAYS-D'AUGE LOUVAGNY LE MESNIL-SIMON MEZIDON VALLEE D'AUGE LES MONCEAUX MONDEVILLE MONTREUIL-EN-AUGE MORTEAUX-COULIBÂUF NOTRE-DAME-DE-LIVAYE OLENDON OUILLY-LE-TESSON PERRIERES PETIVILLE POTIGNY LE PRE-D'AUGE PUTOT-EN-AUGE REPENTIGNY CASTINE-EN-PLAINE LA ROQUE-BAIGNARD ROUVRES RUMESNIL LE CASTELET SAINT-GERMAIN-LE-VASSON SAINT-JOUIN SAINT-LEGER-DUBOSQ SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY SAINT-OUEN-LE-PIN SAINT-PAIR SAINT-PIERRE-EN-AUGE SAINT-SAMSON SASSY SOIGNOLLES SOLIERS SOULANGY SOUMONT-SAINT-QUENTIN	
--	--




TOUFFREVILLE SALINE URVILLE VENDEUVRE VERSAINVILLE VICQUES VICTOT-PONTFOL	
BARNEVILLE-LA-BERTRAN BLANGY-LE-CHATEAU BONNEVILLE-SUR-TOUQUES LE BREVEDENT CANAPVILLE CRICQUEBÅ'UF ENGLESQUEVILLE-EN-AUGE EQUEMAUVILLE FAUGUERNON LE FAULQ FIERVILLE-LES-PARCS FOURNEVILLE FUMICHON GONNEVILLE-SUR-HONFLEUR HONFLEUR MANNEVILLE-LA-PIPARD LE MESNIL-SUR-BLANGY MOYAUX NOROLLES PENNEDEPIE PIERREFITTE-EN-AUGE LE PIN PONT-LEVEQUE REUX SAINT-ETIENNE-LA-THILLAYE SAINT-GATIEN-DES-BOIS SAINT-HYMER SAINT-JULIEN-SUR-CALONNE SAINT-MARTIN-AUX-CHARTRAINS SAINT-PHILBERT-DES-CHAMPS SURVILLE TOUQUES TOURVILLE-EN-AUGE TROUVILLE-SUR-MER VILLERVILLE	6.4.2023




<i>Les communes suivantes dans le département: Cher (18)</i>	
GENOUILLY GRACAY SAINT-OUTRILLE	22.3.2023
<i>Les communes suivantes dans le département: Eure (27)</i>	
AIZIER ASNIERES BAILLEUL-LA-VALLEE BOUQUELON BOURNEVILLE-SAINTE-CROIX CAMPIGNY COLLETOT COLLETOT CONDE-SUR-RISLE CORMEILLES CORNEVILLE-SUR-RISLE EPREVILLE-EN-LIEUVIN LE PERREY FRESNE-CAUVERVILLE HEUDREVILLE-EN-LIEUVIN LIEUREY MANNEVILLE-SUR-RISLE MARAIS-VERNIER MORAINVILLE-JOUVEAUX NOARDS LA NOE-POULAIN PIENCOURT PONT-AUDEMER LA POTERIE-MATHIEU QUILLEBEUF-SUR-SEINE SAINT-AUBIN-DE-SCELLON SAINT-AUBIN-SUR-QUILLEBEUF SAINT-CHRISTOPHE-SUR-CONDE SAINT-ETIENNE-L'ALLIER LE MESNIL-SAIN-TJEAN SERRE-LES-SAPINS SAINT-MARDS-DE-BLACARVILLE SAINT-MARTIN-SAIN-TFIRMIN SAINTE-OPPORTUNE-LA-MARE SAINT-PIERRE-DE-CORMEILLES SAINT-PIERRE-DES-IFS SAINT-SIMEON	6.4.2023



SAINT-SYLVESTRE-DE-CORMEILLES TOCQUEVILLE TOURVILLE-SUR-PONT-AUDEMER TROUVILLE-LA-HAULE VALLETOT VIEUX-PORT	
<i>Les communes suivantes dans le département: Eure-et-Loir (28)</i>	
ARDELLES AUNAY-SOUS-CRECY BARJOUVILLE BELHOMERT-GUEHOVILLE BERCHERES-LES-PIERRES BERCHERES-SAINT-GERMAIN BLANDAINVILLE LA BOURDINIÈRE-SAINT-LOUP BOUGLAINVAL LE BOULLAY-LES-DEUX-ÉGLISES LE BOULLAY-THIERRY CHALLET CHAMPHOL CHAMPROND-EN-GATINE CHARONVILLE CHARTAINVILLIERS CHARTRES CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS LES CHATELLIERS-NOTRE-DAME COLTAINVILLE CORANCEZ LES CORVEES-LES-YYs LE COUDRAY DAMMARIE DIGNY EPEAUTROLLES ERMENONVILLE-LA-GRANDE ERMENONVILLE-LA-PETITE LE FAVRIL FRESNAY-LE-COMTE FRIAIZE GASVILLE-OISEME GELLAINVILLE HAPPONVILLIERS ILLIERS-COMBRAY	12.4.2023




JAUDRAIS JOUY LEVES LA LOUPE LUI SANT LUPLANTE MAGNY MARCHEVILLE MAILLEBOIS MEREGLISE MESLAY-LE-GRENET MIGNIERES MONTIREAU MORANCEZ NERON NOGENT-LE-PHAYE NONVILLIERS-GRANDHOUX POISVILLIERS PONTGOUIN PUISEUX SAINT-ANGE-ET-TORCAY SAINT-AVIT-LES-GUESPIERES SAINT-DENIS-DES-PUITS SAINT-ELIPH SAINT-EMAN SAINT-JEAN-DE-REBERVILLIERS SAINT-MAIXME-HAUTERIVE SAINT-AURICE-SAINT-GERMAIN SAINT-PREST SAINT-SAUVEUR-MARVILLE SANDARVILLE SAULNIERES SAUMERAY SENONCHES SERAZEREUX SOURS LE THIEULIN THIVARS TREMBLAY-LES-VILLAGES VER-LES-CHARTRES VILLEBON VITRAY-EN-BEAUCE	
--	--




<i>Les communes suivantes dans le département: Gers (32)</i>	
AVENSAC	27.3.2023
AVEZAN	
BIVES	
BRUGNENS	
CADEILHAN	
CASTELNAU-D'ARBIEU	
CASTERA-LECTOUROIS	
ESTRAMIAC	
GAUDONVILLE	
LECTOURE	
MAGNAS	
PESSOULENS	
SAINT-AVIT-FRANDAT	
SAINT-LEONARD	
SEMPESSE	
TOURNECOUPE	
URDENS	
BAJONETTE	
BERRAC	
CERAN	
FLEURANCE	
GOUTZ	
HOMPS	
LAGARDE	
LARROQUE ENGALIN	
PAUILHAC	
PERGAIN TAILLAC	
SAINT MARTIN DE GOYNE	
SAINT MEZARD	
<i>Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44)</i>	
LA CHAPELLE HEULIN	30.3.2023
LOIREAUXENCE	
MONTRELAIS	
PALLET	
<i>Les communes suivantes dans le département: Tarn-et-Garonne (82)</i>	
ANGEVILLE	26.3.2023
AUTERIVE	
BEAUMONT DE LOMAGNE	
BELBEZE EN LOMAGNE	
BOUDOU	
BRASSAC	



<p>CASTELFERRUS CASTELMAYRAN CASTELSAGRAT CASTELSARRASIN COUTURES CUMONT ESPARSAC FAJOLLES GARGANIVILLAR GASQUES GENSAC GIMAT GLATENS LABOURGADE LAFFITE LAMAGISTERE LAMOthe CUMONT LARRAZET MARIGNAC MAUMUSSON MOISSAC MONTESQUIEU MONTJOI PERVILLE SAINT AIGNAN SAINT CLAIR SAINT NAZAIRE DE VALENTANE SAINT PAUL D'ESPIS SAINT VINCENT LESPINASSE SERIGNAC VIGUERON</p>	
<i>Les communes suivantes dans le département: Vaucluse (84)</i>	
<p>ALTHEN-DES-PALUDS AUBIGNAN AVIGNON LE BARROUX LE BEAUCET BEAUMES-DE-VENISE BEDARRIDES BEDOIN BLAUVAC CABRIERES-D'AVIGNON</p>	22.3.2023



CADEROUSSE	
CAIRANNE	
CAMARET-SUR-AIGUES	
CAROMB	
CARPENTRAS	
CAUMONT-SUR-DURANCE	
CAVAILLON	
CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE	
CHATEAUNEUF-DU-PAPE	
COURTHEZON	
CRILLON-LE-BRAVE	
ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE	
GIGONDAS	
GORDES	
L'ISLE-SUR-LA-SORGUE	
JONQUERETTES	
JONQUIERES	
LAFARE	
LAGNES	
LORIOLE-DU-COMTAT	
MALEMORT-DU-COMTAT	
MAZAN	
METHAMIS	
MODENE	
MONTEUX	
MORIERES-LES-AVIGNON	
MORMOIRON	
ORANGE	
PERNES-LES-FONTAINES	
PIOLENC	
LE PONTET	
RASTEAU	
ROBION	
LA ROQUE-ALRIC	
LA ROQUE-SUR-PERNES	
SABLET	
SAINT-DIDIER	
SAINT-HIPPOLYTE-LE-GRAVEYRON	
SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS	
SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON	
SARRIANS	
SAUMANE-DE-VAUCLUSE	
SEGURET	



Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)


AUCHAY SUR VENDEE
 BESSAY
 BOURNEZEAU
 CHÂTEAU GUIBERT
 CORPE
 FONTENAY LE COMTE
 FOUGERE
 L'HERMANAULT
 LA COUTURE
 LE LANGON
 LE TABLIER
 LES MAGNILS REIGNIERS
 LES VELLUIRE SUR VENDEE
 LONGEVES
 LUCON
 MAREUIL SUR LAY DISSAIS
 MOUZEUIL SAINT MARTIN
 NALLIERS
 PEAULT
 PETOSSE
 POUILLE
 RIVE DE LYON
 ROSNAY
 SAINT AUBIN LA PLAINE
 SAINT ETIENNE DE BRILLOUET
 SAINT JEAN DE BEUGNE
 SAINTE GEMME LA PLAINE
 SAINTE PEXINE
 SERIGNE
 THIRE

30.3.2023

Les communes suivantes dans le département: Vienne (86)

BENASSAY
 CELLE LEVESCAULT
 CHATILLON
 CLOUE
 COUHE
 COULOMBIERS
 LA CHAPELLE MONTREUIL
 LAVAUSSEAU
 LUSIGNAN
 PAYRE

22.3.2023



Stato membro: Polonia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
W województwie śląskim: 1. Miasta na prawach powiatu: Bytom, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Tychy; 2. Miasto na prawach powiatu Gliwice na zachód od autostrady A1; 3. Miasto na prawach powiatu Zabrze na północ od drogi krajowej nr 88; 4. Gminy: Knurów, Pilchowice w powiecie gliwickim; 5. Gmina Czerwionka-Leszczyny w powiecie rybnickim; 6. Gminy: Orzesze, Wryy na południe od linii kolejowej nr 169 w powiecie mikołowskim; 7. Miasto Łaziska Górne na południe od linii kolejowej nr 169 w powiecie mikołowskim.	24.3.2023

* Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.»

23CE1281



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2515 della Commissione, del 15 dicembre 2022, relativo alla concessione di un accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione per l'anno 2023 ad alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 326 del 21 dicembre 2022)

Pagina 12, allegato, tabella, colonna «Designazione delle merci», riga corrispondente al codice NC «ex 2202 99 15»:

- anziché:* «— Bevande a base di soia con contenuto proteico inferiore al 2,8 % in peso; bevande a base di frutta a guscio di cui al capitolo 08 del codice doganale dell'Unione, di cereali di cui al capitolo 10 del codice doganale dell'Unione o di semi di cui al capitolo 12 del codice doganale dell'Unione, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito),
- leggasi:* «— Bevande a base di soia con contenuto proteico inferiore al 2,8 % in peso; bevande a base di frutta a guscio di cui al capitolo 08 della tariffa doganale comune, di cereali di cui al capitolo 10 della tariffa doganale comune o di semi di cui al capitolo 12 della tariffa doganale comune, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 14 del 16 febbraio 2023)

23CE1282



Rettifica della direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 298 del 16 ottobre 2014)


Pagina 61, allegato V:

anziché: «**Prunus avium e P. cerasus**»

leggasi: «**Prunus avium L. e Prunus cerasus L.**».

(Direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 3 del 12 gennaio 2015)

23CE1283



Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/1 della Commissione, del 20 ottobre 2021, che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 3 del 6 gennaio 2022)

Pagina 75, allegato I che sostituisce l'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, parte III, categoria 1, voce 1C351, lettera d, punto 4,

anziché: «4. ricino»;

leggasi: «4. ricina».

Pagina 257, allegato II che sostituisce l'allegato IV del regolamento (UE) 2021/821, parte II, tabella, prima riga, seconda colonna,

anziché: «ricino»,

leggasi: «ricina».


(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 17 del 3 marzo 2023)

23CE1284

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GUE-041) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 3 0 5 2 9 *

€ 13,00

